(1

CODICE

DI

PROCEDURA CIVILE

PEL

REGNO D' ITALIA.

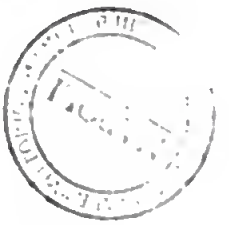

NAPOLEONE PRIMO,

PER LA GRAZIA DI DIO E PER LE COSTITUZIONI,

IMPERATORE DE' FRANCESI E RE D'ITALIA.

Visto il Decreto di attivazione in tutto il Nostro Regno d' Italia del CODICE NAPOLEONE,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. I. Il Codice di Procedura Civile del Nostro Impero di Francia tradotto in lingua Italiana, e adattato, ove occorra, al Regolamento organico della Giustizia Civile e punitiva del Nostro Regno d' Italia, sarà pubblicato il primo del prossimo agosto, e due mesi dopo praticato ed osservato nel Regno in tutte le procedure giudiciarie.

II. Il Nostro Gran Giudice, Ministro della Giustizia, è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà stampato, pubblicato ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Dato dal Nostro Palazzo di S. Cloud questo dì 17. Giugno 1806.

NAPOLEONE.

Per l' Imperatore e Re,
Il Ministro Segretario di Stato,
A. ALDINI.

CODICE

DI

PROCEDURA CIVILE.

PARTE PRIMA.

DELLA PROCEDURA DAVANTI I TRIBUNALI.

LIBRO PRIMO.

DELLA GIUSTIZIA DI PACE.

TITOLO PRIMO.

Delle Citazioni.

Art. 1. Ogni citazione davanti i giudici di pace deve esprimere la data del giorno, mese ed anno; il nome, la professione ed il domicilio dell'attore; il nome, il domicilio e la *matricola* dell'usciere; il nome e il domicilio del reo; deve ennnciare sommariamente l'oggetto e le ragioni della domanda, indicare il giudice di pace che deva conoscerne, ed il giorno e l'ora della comparsa.

2. Nelle materie puramente personali o relative a cose mobili, la citazione dovrà farsi davanti il giudice del domicilio del reo; se il reo non ha domicilio, la citazione dovrà farsi davanti il giudice della sua dimora.

3. La citazione dovrà farsi davanti il giudice del luogo della cosa litigiosa, ove si tratti:

1.° Di azioni per danni dati ai campi, frutti e raccolti:

2.° Di rimozioni di termini, di usurpazioni di terreno, alberi, siepi, fossi ed altri recinti, commesse entro l'anno; di attentati sul corso delle acque, commessi pure entro l'anno, e di qualunque altra azione di semplice possessorio:

3.° Di riparazioni di cose locate:

4.° Di reintegrazione di danni pretesa dai conduttori pel mancato uso della cosa locata, quando la controversia non cada sul diritto di reintegrazione, e di quelli pretesi dai locatori per le deteriorazioni.

4. La citazione si notifica dall'usciere del giudice di pace del domicilio del reo convennto, ed in caso d'impedimento, da un altro usciere da destinarsi dal giudice. L'usciere deve rilasciarne copia al reo. Se non si trovi alcuno al suo domicilio, la copia si rilascia al podestà o sindaco del comune, il quale apporrà all'originale la sua vidimazione senza spese.

L'usciere della giustizia di pace non può esercitare il suo ufficio per i di lui parenti in linea retta, nè per i di lui fratelli e sorelle, nè per gli affini nello stesso grado.

5. Quando la parte citata è domiciliata nella distanza di tre miriametri, l' intervallo che deve passare tra il giorno della seguita citazione e quello della comparsa ivi indicato, è di un giorno per lo meno.

Se è domiciliata oltre tale distanza, si accresce un giorno per ogni tre miriametri.

Ove non siano stati osservati i termini prescritti, ed il reo convenuto non comparisca, il giudice ordina che sia citato di nuovo, e le spese della prima citazione sono a carico dell' attore.

6. Nei casi urgenti il giudice accorda una cedola per abbreviare i termini, e può permettere di citare anche nello stesso giorno e ad un' ora indicata.

7. Le parti possono sempre presentarsi volontariamente davanti un giudice di pace, quantunque non fosse il competente nè per titolo del domicilio del reo, nè per titolo della situazione della cosa litigiosa. In questo caso il giudice di pace giudica appellabilmente od inappellabilmente, conformandosi all' autorizzazione delle leggi o a quella ricevuta dalle parti.

La dichiarazione delle parti che domandano di essere giudicate, è dalle medesime sottoscritta, e se non sanno scrivere, se ne fa menzione.

TITOLO II.

Delle Udienze del Giudice di Pace, e della comparsa delle Parti.

8. I giudici di pace devono fissare due giorni di udienza almeno in ogni settimana. Possono altresì procedere al disimpegno delle loro funzioni in tutti gli altri giorni, anche in domenica o festa, sia di mattina, sia di sera.

I giudici di pace possono anche dare le loro udienze nella propria casa, purchè le porte siano aperte.

9. Al giorno indicato nella citazione o convenuto tra le parti, esse debbono comparire in persona, o per mezzo di un loro procuratore, debitamente autorizzato; nè possono far notificare le loro ragioni per iscritto.

10. Le parti devono davanti al giudice contenersi nei termini della dovuta moderazione, ed osservare il rispetto ch' esige la giustizia: ove se ne allontanassero, sono richiamate all' ordine; ed in caso di recidiva, il giudice può condannarle ad una multa non maggiore di 10 lire: la condanna alla multa viene pubblicata col mezzo di affissi, il cui numero non può eccedere quello dei comuni del cantone.

11. In caso d' insulto o di grave irriverenza contro il giudice, se ne fa processo verbale, e la parte può essere condannata ad una detenzione non maggiore di tre giorni.

12. Le sentenze pronunziate nei casi preveduti dagli articoli precedenti, sono provvisionalmente eseguite.

13. Le parti o i loro procuratori, sono sentiti contradittoriamente. La causa è giudicata o all' istante, o alla più prossima udienza. Il giudice, se lo crede necessario, si fa rimettere i documenti o le carte giustificative de' loro diritti.

14. Se una delle parti dichiara di voler tentare procedura di falso, o nega lo scritto prodotto, o dice di non riconoscerlo, il giudice le dà atto di questa dichiarazione, vidima lo scritto, e rimette la causa al giudice competente.

15. Nei casi in cui sia stata proferita una sentenza interlocutoria, la causa deve giudicarsi definitivamente entro mesi quattro al più tardi, a contare dal giorno della interlocutoria; spirato questo

termine, l'istanza è *ipso jure* perenta. La sentenza in merito che fosse pronunziata passati i quattro mesi, è soggetta ad appello, anche nelle materie sulle quali il giudice di pace pronunzia inappellabilmente, e si annulla ad istanza della parte interessata.

Se la perenzione proviene da colpa del giudice, egli è risponsabile de' danni ed interessi.

16. L'appellazione dalle sentenze del giudice di pace non è più ammissibile dopo tre mesi dal giorno della notificazione fatta dall'usciere della giustizia di pace, o da un altro usciere destinato dallo stesso giudice.

17. Nelle cause, il valore delle quali non eccede 300 lire, le sentenze de' giudici di pace possono eseguirsi provvisionalmente, non ostante l'appellazione, e senza cauzione. Se le cause eccedano il valore delle 300 lire, i giudici di pace possono ordinare l'esecuzione provvisionale delle loro sentenze, ma sotto cauzione.

18. Ogni sentenza deve riportarsi dal cancelliere sul libro delle udienze, e sottoscriversi tanto da lui, quanto dal giudice che ha pronunziato.

TITOLO III.

Delle Sentenze in Contumacia, e delle Opposizioni alle medesime.

19 Se al giorno indicato nella citazione una delle parti non comparisce, la causa è giudicata in contumacia, salvo il caso della nuova citazione previsto nell'ultimo §. dell'art. 5.

20. La parte condannata in contumacia può formare opposizione fra tre giorni dalla intimazione fattale dall'usciere del giudice di pace, o da altro da questo incaricato.

L'opposizione deve contenere sommariamente le ragioni della parte opponente, e la citazione al prossimo giorno di udienza; osservati però tutti i termini prescritti per le citazioni. Deve inoltre indicare il giorno e l'ora della comparsa, ed essere notificata nel modo sopraddetto.

21. Se il giudice di pace è informato per notizie a lui pervenute, o per mezzo di ciò che gli fosse stato rappresentato all'udienza da' parenti, vicini, o amici del reo convenuto, che questi non ha potuto aver notizia della procedura, può, nell'atto che giudica la contumacia, fissare per termine di opposizione il tempo che gli sembra conveniente; e nel caso che una tale proroga non fosse stata accordata di officio, nè domandata, il reo convenuto può essere dispensato dal rigore del termine per formare opposizione, semprechè giustifichi che non ha potuto essere informato della procedura o per motivo di assenza, o di grave malattia.

22. L'opponente che si lascia giudicare per la seconda volta in contumacia, non è più ammesso a formare nuova opposizione.

TITOLO IV.

Dei Giudizj sopra azioni possessorie.

23. Le azioni possessorie non si ammettono se non sono intentate entro l'anno dal turbato possesso, da colui che da un anno almeno possedeva pacificamente ed a titolo non precario o per sè stesso o per altri aventi titolo da lui.

24. Nel caso che per la contradizione del pacifico possesso o della turbazione dovesse aver luogo un esame, questo non può mai versare sul merito.

25. Il possessorio, ed il petitorio non possono mai cumularsi.

26. Chi agisce in petitorio, non è più ammesso ad agire in possessorio.

27. Il reo convenuto in causa di possessorio non può agire in petitorio, se non è terminato il giudizio possessorio; e se in questo giudizio è soccombente, deve, prima d'intentare la sua azione in petitorio, adempire pienamente tutto ciò in cui è stato condannato.

Nulladimeno, se la parte vittoriosa fosse in mora di far liquidare gli articoli portati dalla sentenza condannatoria, il giudice del petitorio può fissare un termine per la liquidazione, spirato il quale l'azione in petitorio è ammessa.

TITOLO V.

Delle Sentenze che non sono definitive e della loro esecuzione.

28. Per le sentenze che non sono definitive rese in contraddittorio e pronunciate, in presenza delle parti, non occorre una speciale spedizione. Nel caso che la sentenza ordinasse una operazione da farsi in presenza delle parti, s'indicherà contemporaneamente il luogo, il giorno, e l'ora della operazione, e le parti si riteranno per intimate colla pronunciata sentenza.

29. Se la sentenza ordina una operazione da eseguirsi da persone perite in qualche arte, il giudice rilascia una cedola di citazione alla parte requirente per chiamare i periti; la cedola deve far menzione del luogo, giorno ed ora della operazione, e contenere il soggetto ed i motivi e la dispositiva della sentenza relativa alla prescritta operazione.

Se la sentenza ordina un esame di testimonj, la cedola di citazione deve indicare la data della sentenza medesima, il luogo, il giorno e l'ora in cui i testimoni devono essere sentiti.

30. Tutte le volte che il giudice di pace si trasporta sul luogo della controversia, sia per visita, sia per sentir testimonj, è sempre accompagnato dal cancelliere, che deve recar seco l'originale della sentenza.

31. Non vi ha luogo ad appello dalle sentenze preparatorie se non dopo il giudizio definitivo, e simultaneamente all'appello da questo giudizio. L'esecuzione dei giudicati preparatorj non porta alcun pregiudizio al diritto che hanno le parti all'appello. Esse non sono astrette per ciò a fare alcuna protesta o riserva.

È permesso l'appello da' giudicati interlocutorj prima che sia pronunciato il giudicato definitivo.

In questo caso però si deve dare dal cancelliere spedizione del giudicato interlocutorio alla parte appellante.

TITOLO VI.

Della chiamata in Giudizio a difesa.

32. Se alla prima comparsa il reo domanda di chiamare in causa un preteso obbligato alla difesa, il giudice accorda un termine sufficiente in ragione della distanza del domicilio della persona chiamata in causa. La citazione deve essere libellata, cioè deve esprimere il motivo ed i titoli della chiamata in giudizio, senza che vi sia bisogno di notificare il permesso avuto dal giudice per la chiamata in causa.

33. Se il permesso di chiamare il terzo in causa non è stato domandato alla prima comparsa, o se la citazione non è stata fatta nel termine stabilito, si procede immediatamente al giudizio sulla causa principale, salvo a pronunziare separatamente sull'obbligo della difesa.

TITOLO VII.

Degli esami.

34. Se le parti non sono d'accordo in fatti di natura da essere verificati per via di testimonj, il giudice di pace, riconoscinta la verificazione utile ed ammissibile, ordina che si proceda alla prova per testimonj, e ne fissa precisamente l'oggetto.

35. Al giorno indicato i testimonj dopo aver detto il loro nome, la professione, l'età, ed il loro domicilio, devono prestare giuramento di dire la verità, e dichiarare se sono parenti o affini delle parti, ed in quale grado, o se sono loro domestici, od altrimenti addetti al loro servizio.

36. I testimonj sono sentiti separatamente in presenza delle parti, se compariscono. Le parti devono proporre i loro motivi di ricusa, e sottoscriverli prima che sia fatta la deposizione, e se non sanno o non possono sottoscrivere, se ne deve fare menzione. La ricusa de' testimonj non può essere ricevuta, cominciata che sia la deposizione, se non in quanto è giustificata per iscritto.

37. Le parti non possono interrompere i testimonj: finita la deposizione, il giudice può, ad istanza delle parti, ed anche d'ufficio, fare ai testimonj le interpellazioni, che trovasse del caso.

38. In tutti i casi nei quali la ispezione locale può essere utile per l'intelligenza delle deposizioni, e specialmente nelle azioni per rimozione di termini, usurpazioni di terreni, alberi, siepi, fossi o altri recinti, e per innovazioni sul corso delle acque, il giudice di pace, se lo crede necessario, si trasporta sul luogo, e ordina che i testimonj vi si rechino per essere sentiti.

39. Nelle cause soggette ad appello il cancelliere fa processo verbale dell'esame de' testimonj: questo atto deve contenere il loro nome, l'età, la professione ed il domicilio, il loro giuramento di dire la verità, la loro dichiarazione se sono parenti, affini, domestici, od altrimenti addetti al servigio delle parti, ed i motivi di ricusa che fossero stati allegati contro di essi. Il processo verbale deve esser letto ai testimonj per quella parte che li concerne individualmente. Ogni testimonio deve sottoscrivere la propria deposizione, e se non sappia scrivere o non voglia, se ne fa menzione. Il processo verbale deve inoltre essere sottoscritto dal giudice e dal cancelliere, e si procede immediatamente alla sentenza, o al più tardi vi si procede alla prossima udienza.

40. Nelle cause inappellabili non vi è obbligo di far processo verbale; la sentenza però deve enunciare il nome, l'età, la professione, il domicilio de' testimonj, il loro giuramento, la loro dichiarazione se sono parenti, affini, o domestici od altrimenti addetti al servigio delle parti, i motivi di ricusa, ed il risultato delle deposizioni.

TITOLO VIII.

Delle visite sul luogo, e delle stime.

41. Quando trattasi di verificare lo stato di alcun locale, o di stimare il valore delle indennità o dei risarcimenti domandati, il giudice di pace dispone ch'egli si trasferirà sul luogo della controversia per eseguirvi la visita in presenza delle parti.

42. Se l'oggetto della visita o dell'estimazione esige delle cognizioni estranee al giudice, egli ordina che i periti da lui nominati nella stessa ordinazione, facciano con lui la visita, e dia-

no il loro parere; il giudice può proferire immantinente la sentenza anche sulla faccia del luego. Nelle cause appellabili si deve fare processo verbale dal cancelliere, il quale enuncia il giuramento prestato dai periti. Il processo verbale deve essere sottoscritto dal giudice, dal cancelliere e dai periti, e se questi non sanno o non possono scrivere, se ne fa menzione.

43. Nelle cause non soggette ad appello non si fa processo verbale. Ma la sentenza deve enunciare il nome dei periti, la prestazione del loro giuramento, ed il risultato del loro parere.

TITOLO IX.

Della ricusa dei Giudici di Pace.

44. I giudici di pace possono essere ricusati per i motivi seguenti:

1.° Se hanno interesse personale nella contestazione:

2.° Se sono parenti o affini di una delle parti fino al grado di cugino germano inclusivamente:

3.° Se nell'anno precedente alla ricusa vi è stato processo criminale fra loro ed una delle parti o loro conjuge, parenti ed affini in linea retta.

4.° Se sia pendente un processo civile fra loro ed una delle parti, od il loro conjuge.

5.° Se hanno spiegato il loro parere per iscritto nell'affare di cui si tratta.

45. La parte che vuole ricusare un giudice di pace, è tenuta di stendere un atto di ricusa, nel quale deve esporne i motivi: si dirige ad un usciere per farlo notificare al cancelliere della giustizia di pace, il quale deve apporre il suo *vista* all'originale. Tanto l'originale quanto la copia dell'atto deve firmarsi dalla parte o da un suo procuratore speciale. La copia è deposta in cancelleria, ed il cancelliere la comunica immediatamente al giudice.

46. Il giudice deve nel termine di due giorni far la sua dichiarazione a piedi dell'atto, portante o la sua acquiescenza alla ricusa, o il rifiuto di astenersi, esprimendo le risposte ai motivi di ricusa allegati dalla parte.

47. Entro tre giorni dalla risposta del giudice che ricusa di astenersi, o non essendovi risposta, il cancelliere, ad istanza della parte più diligente, fa spedizione dell'atto di ricusa, e della risposta del giudice, se ve n'ha, al regio procuratore presso il tribunale di prima istanza, nella di cui giurisdizione risiede il giudice di pace ricusato. La ricusa entro otto giorni si giudica dal tribunale dietro le conclusioni del regio procuratore, senza che vi sia bisogno di chiamare le parti.

LIBRO II.

DEI TRIBUNALI INFERIORI.

TITOLO PRIMO.

Della Conciliazione.

48. Prima di promuoversi una domanda principale con cui s'introduce un'istanza davanti i tribunali civili tra persone capaci di transigere, e sopra oggetti che possono essere materia di transazione, l'attore deve far citare il reo alla conciliazione davanti il giudice di pace, quando ambe le parti non vi si fossero presentate volontariamente; senza di che l'istanza non è ammessa.

49. Sono esenti dall'esperimento della conciliazione:

1.° Le cause che interessano lo stato, i beni della corona, il regio demanio, i comuni, gli stabilimenti pub-

lici, i minori, gl' interdetti, i curatori alle successioni vacanti:

2.° Le istanze che esigono celerità:

3.° Le domande d' intervento in causa o di chiamata in giudizio di garanti, o sia a difesa:

4.° Le domande relative ad affari di commercio:

5.° Le domande di scioglimento dall' arresto personale; quelle di rimozione di sequestro reale, o di opposizione alla medesima; quelle di pagamento di affitti, di case o beni, o arretrati di rendite, o pensioni; quelle de' patrocinatori per pagamento di spese.

6.° Le domande che si promuovono contro tre o più persone, sebbene siano correi o consorti di lite:

7.° Le domande di verificazione di scritture; di disapprovazione contro l' operato de' patrocinatori; quelle che riguardano competenze giurisdizionali, remissione da un tribunale ad un altro, *presa a parte*, o sia azione civile contro i giudici; le domande contro un terzo debitore sequestrario; e generalmente le domande relative a pignoramenti, sequestri; offerte reali; quelle per restituzione di titoli e scritture, o loro comunicazione; quelle di separazione di beni; quelle che riguardano tutele o curatele; e finalmente tutte le cause eccettuate dalle leggi.

50. Il giudice competente della conciliazione è,

1.° In materia personale e reale il giudice di pace del domicilio del reo convenuto; se vi hanno dei correi, l' attore può adire il giudice di qualunque di loro, a sua scelta.

2.° In materia di società (eccettuate le società commerciali), finchè essa esiste, il giudice competente è quello del luogo in cui la società è stabilita.

3.° In materia di successione sulle domande fra coeredi sino alla divisione inclusivamente; sulle domande che s' intentassero da' creditori del defunto prima della divisione; su quelle relative ad esecuzione di disposizioni a causa di morte fino al giudizio definitivo, il giudice della conciliazione è quello del luogo in cui la successione è aperta.

51. Il termine della citazione per la conciliazione, è di tre giorni almeno.

52. La citazione è notificata da un usciere del giudice di pace del domicilio del reo; essa deve enunciare sommariamente l' oggetto della conciliazione.

53. Le parti debbono comparire personalmente, e in caso d' impedimento, col mezzo di procuratore munito di mandato.

54 Al tempo della comparsa l' attore può spiegare od anche aumentare la sua domanda, ed il reo convenuto proporre quelle eccezioni ed istanze che giudica convenienti. Si forma processo verbale della comparsa, nel quale si scrivono le condizioni della conciliazione se ha avuto luogo, ed in caso contrario, si enuncia sommariamente che le parti non hanno potuto conciliarsi.

Le convenzioni delle parti inserite nel processo verbale hanno forza di obbligazione privata.

55. Se una delle parti deferisce all' altra il giuramento, il giudice di pace lo riceve, oppure fa menzione del rifiuto a prestarlo.

56. La parte che non comparisce è condannata ad una multa di dieci lire; e non viene ammessa in giudizio se prima non giustifica colla quitanza di aver pagato la detta multa.

57. La citazione per la conciliazione interrompe la prescrizione, e fa decorrere gl' interessi, purchè la domanda a comparire in giudizio sia fatta entro un mese dal giorno della non comparsa, o della non seguita conciliazione.

58. In caso di non comparsa di una delle parti, se ne fa menzione sul registro della cancelleria della giustizia di pace, e sull' originale o sulla copia della citazione, senza che siavi bisogno di farne processo verbale.

TITOLO II.

Delle Citazioni.

59. In materia personale il reo deve essere citato davanti il tribunale del suo domicilio; se non ha domicilio, davanti il tribunale della sua dimora.

Se vi hanno de' correi, l'attore può dirigersi, a sua scelta, al tribunale del domicilio di uno di essi.

In materia reale, il reo deve essere citato davanti il tribunale del luogo ov'è situata la cosa litigiosa.

In materia mista, davanti il tribunale della situazione della cosa litigiosa, o davanti il tribunale del domicilio del reo.

In materia di società, finch'essa esiste, davanti il tribunale del luogo in cui è stabilita.

In materia di successione, 1.° sulle domande fra coeredi fino alla divisione inclusivamente; 2.° sulle domande intentate da' creditori del defunto prima della divisione; 3.° sulle domande relative a disposizioni in causa di morte fino al giudizio definitivo, davanti il tribunale del luogo in cui è aperta la successione.

In materia di fallimenti, davanti il tribunale del domicilio del fallito.

In materia di chiamata in giudizio a difesa, davanti il tribunale ove pende la domanda principale.

Finalmente in caso che fosse stato eletto il domicilio per l'esecuzione di un atto, davanti il tribunale del domicilio eletto; o davanti il tribunale del domicilio reale del reo, conformemente all' art. 111 del Codice Napoleone.

60. Le domande di pagamento di spese fatte da officiali ministeriali devono portarsi davanti al tribunale ove sono state fatte.

61. L' atto di citazione deve esprimere:

1.° La data del giorno, mese ed anno il nome, la professione ed il domicilio dell' attore; la costituzione del patrocinatore incaricato ad agire per l' attore. Il domicilio s' intende eletto di diritto nella casa del patrocinatore costituito, a meno che lo stesso atto di citazione non contenga una differente elezione di domicilio:

2.° Il nome, il domicilio e la matricola dell' usciere; il nome e l'abitazione del reo, la persona a cui si deve rilasciare copia dell' atto d' intimazione:

3.° L' oggetto della domanda, e l'enunciazione sommaria delle ragioni a cui la medesima si appoggia:

4.° L' indicazione del tribunale che deve conoscerne, ed il termine a comparire Il tutto sotto pena di nullità.

62. Nel caso che un usciere fosse obbligato a trasferirsi a qualche distanza dal suo domicilio, non gli è dovuta a causa della trasferta, che la competenza d' una giornata tutt'al più.

63. Non può eseguirsi alcun atto di citazione in giorno di festa legale, se non col permesso del presidente del tribunale.

64. In materia reale o mista, l'atto di citazione deve esprimere la natura dell' immobile, il comune, e se si può, anche la parte del comune, ov'è situato, e due almeno dei confini; se si tratta di un podere, o di un corpo di fondi dato in affitto o mezzadria, basta indicarne il nome e la situazione. Il tutto sotto pena di nullità.

65. Deve unirsi all'atto di citazione copia del processo verbale della non se-

guita conciliazione, o copia della mencazione di non comparsa, sotto pena di nullità; deve pure unirsi copia dei documenti, o della parte dei documenti sui quali la domanda è fondata. Se si ometta l'unione di queste copie, quelle che l'attore fosse tenuto di dare nel corso dell'istanza non entreranno in tassa a di lui favore.

66 L'usciere non può far atti di ufficio per i suoi parenti ed affini, e per quelli della sua moglie in linea retta all'infinito, nè per i suoi parenti ed affini collaterali fino al grado di figlio di cugino germano inclusivamente. Tutto sotto pena di nullità.

67. Gli uscieri sono tenuti di specificare a piedi dell'originale e della copia dell'atto di citazione le spese del medesimo, sotto pena di lire cinque di multa, da pagarsi al momento della registrazione.

68. L'intimazione deve farsi alla persona o al domicilio del reo convenuto. Se l'usciere non trova al domicilio nè la parte, nè alcuno de suoi congiunti o famigliari, rimette immediatamente la copia dell'atto di citazione ad alcuno dei vicini, il quale deve firmare l'originale; se questi non può o non vuole firmarlo, l'usciere rimette la detta copia al podestà o sindaco del comune, il quale lo vidima senza spese. L'usciere deve far menzione di tutto sull'originale e sulla copia.

69. Saranno citati,

1.° Lo Stato, allorchè si tratta di demanio, o diritti demaniali, nella persona o al domicilio del prefetto del dipartimento in cui risiede il tribunale davanti il quale si porta la domanda in prima istanza:

2.° Il tesoro pubblico, nella persona o all'ufficio del ministro:

3.° Le amministrazioni o stabilimenti pubblici, ai loro uffici, se la citazione si fa nel luogo ove risiede l'amministrazione; negli altri luoghi, o alla persona o all'ufficio del loro preposto:

4.° Il Re, per i beni della corona, o suoi allodiali, nella persona del regio procuratore del circondario:

5.° I comuni, alla persona o al domicilio del podestà o del sindaco: in Milano, alla persona o al domicilio del prefetto del dipartimento.

Nei casi contemplati ne' paragrafi precedenti, l'originale dell'atto deve essere vidimato dalla persona a cui se ne rilascia copia. In caso d'assenza o di rifiuto, la vidimazione si fa o dal giudice di pace, o dal regio procuratore presso il tribunale di prima istanza, cui si rilascia copia dell'atto.

6.° Gli associati ed interessati in una società di commercio, fintanto che esiste, sono intimati nella loro casa sociale, e se non vi è casa sociale, nella persona o al domicilio di uno di essi.

7.° Le unioni o direzioni formate fra creditori sono citate nella persona o al domicilio di uno de' sindaci o direttori.

8.° Quelli che non hanno domicilio conosciuto nel Regno, sono citati nel luogo della loro attuale dimora; e se il luogo della loro dimora è ignoto, la citazione si eseguisce mediante affissione alla porta principale del luogo dell'udienza del tribunale davanti a cui si porta la domanda: una seconda copia è consegnata al regio procuratore, il quale vidima l'originale.

9.° Gli abitanti nel territorio del Regno fuori del continente, e quei che sono stabiliti all'estero, sono citati al domicilio del regio procuratore presso il tribunale ove è portata la domanda; il regio procuratore vidima l'originale e ne trasmette copia, riguardo ai primi il ministro della marina, e riguardo ai secondi a quello delle relazioni estere.

70. Il prescritto nei due articoli precedenti si deve osservare sotto pena di nullità.

71 Se un atto di citazione è dichiarato nullo per fatto dell' usciere, può questi essere condannato alle spese del medesimo atto e della procedura annullata, senza pregiudizio de' danni ed interessi della parte, a misura delle circostanze.

72 Il termine a comparire è ordinariamente di otto giorni per quelli che sono domiciliati nel Regno.

Nei casi che esigono pronta spedizione, il presidente con un' ordinazione sul ricorso della parte, può permettere di citare ad un termine più corto.

73. I termini delle intimazioni per coloro che dimorano fuori del continente del Regno, sono,

1.° Per quelli che dimorano in uno stato confinante col Regno, di giorni 40;

2.° In uno stato non confinante, ma situato nell' Italia, di giorni 50;

3.° Se fuori dell' Italia, ma in Europa, di giorni 90;

4.° Per quelli che dimorano fuori d' Europa al di quà di Capo Bona Speranza, di sei mesi;

E per quelli che dimorano al di là, di un anno.

74. Per una intimazione fatta nel Regno personalmente alla parte domiciliata fuori del Regno, si osservano i termini ordinarj, salvo al tribunale il diritto di prorogarli, secondo le circostanze.

TITOLO III.

Della Costituzione de' Patrocinatori, e delle difese.

75. Il reo convenuto deve nel termine della citazione costituire un patrocinatore con un atto notificato al patrocinatore dell' attore. Le parti non possono rivocare la costituzione dei loro patrocinatori senza costituirne un altro; le scritture fatte, e le sentenze ottenute in concorso dei patrocinatori revocati, e non rimpiazzati, sono valide.

76. Se la domanda è stata fatta a breve termine, il reo può al giorno in cui spira il termine, far presentare all' udienza un patrocinatore, cui si dà atto della sua costituzione: non occorre alcuna spedizione di questo atto; il patrocinatore deve con atto *da patrocinatore a patrocinatore* notificare nello stesso giorno la sua costituzione; se manca di farlo, se ne fa la spedizione a sue spese.

77. Fra giorni quindici dal giorno della costituzione, il reo fa notificare le sue difese, o sia la sua risposta sottoscritta dal suo patrocinatore, ed è tenuto di offerire comunicazione de' documenti a cui l' appoggia o amichevolmente *da patrocinatore a patrocinatore*, o per mezzo della cancelleria.

78. Fra giorni otto da questa notificazione, l' attore fa notificare la sua risposta, o sia replica alle difese.

79. Se il reo non ha presentato la sua risposta o sia difesa entro i quindici giorni, l' attore può insistere per l' udienza con un semplice atto *da patrocinatore a patrocinatore*.

80. Spirato il termine accordato all' attore per far notificare la sua replica, la parte più diligente può insistere per l' udienza con un atto semplice; può anche l' attore, dopo la notificazione della risposta o sia difesa del reo, insistere per l' udienza, dichiarando che non intende replicare.

81. Non saranno ammesse nella tassa delle spese altre scritture o notificazioni.

82. In tutti i casi nei quali l' udienza può essere domandata con atto *da patrocinatore a patrocinatore*, non entra in tassa che un solo atto per ciascuna delle parti.

TITOLO IV.

Della comunicazione del Processo al ministero pubblico.

83. Si comunicano al regio procuratore tutte le cause che riguardano,

1.° L' ordine pubblico, lo stato, il demanio, i comuni, i pubblici stabilimenti, le donazioni ed i legati fatti a benefizio de' poveri;

2.° Lo stato delle persone e le tutele;

3.° Le declinatorie del foro per titolo d' incompetenza;

4.° I conflitti di giurisdizione, le ricuse de' giudici, la remissione da uno ad un altro tribunale per titolo di parentela o affinità;

5.° La *presa a parte*, o sia le azioni civili contro i giudici;

6.° Le cause delle donne non autorizzate da' loro mariti, od anche di quelle autorizzate a stare in giudizio allorchè trattasi della loro dote, e che il contratto di matrimonio è fatto sotto il regime dotale; le cause de' minori, e generalmente di tutti coloro che vengono rappresentati da un curatore;

7.° Le cause che riguardano le persone presunte assenti, o nelle quali sono interessate;

8.° Il regio procuratore può altresì richiedere la comunicazione di tutte le altre cause ove crede che il suo ministero sia necessario; il tribunale può anche ordinarla *ex officio*.

84. In caso d' assenza o d' impedimento de' regj procuratori e dei loro sostituiti, sono essi rimpiazzati da un giudice o da un supplente.

TITOLO V.

Delle udienze, della loro pubblicità, e del buon ordine delle medesime.

85. Le parti possono difendersi da se stesse, purchè siano assistite da' loro patrocinatori; il tribunale però può vietarlo, se riconosce che la passione o l' inesperienza impedisce loro di discutere la loro causa colla decenza conveniente, o colla chiarezza necessaria per l' istruzione dei giudici.

86. È vietato alle parti d' incaricare i giudici in attività di servizio, i procuratori generali, i regj procuratori e loro sostituti, di prendere la loro difesa, sia verbalmente, sia in iscritto, sia a titolo di consulta, anche davanti ad altri tribunali. È però permesso ai detti funzionarj di difendere le proprie cause, e quelle delle loro mogli, de' loro congiunti ed affini in linea retta, e de' loro pupilli.

87. Le arringhe sono pubbliche, eccettuati i casi nei quali la legge ordina che siano segrete. Può però il tribunale ordinare che siano fatte a porte chiuse, se la discussione pubblica potesse cagionare scandalo o gravi inconvenienti. In questo caso il tribunale dovrà previamente deliberare su tal punto, e renderne conto al procurator generale presso la corte d'appello; e se la causa pende davanti una corte d'appello, dovrà rendersene conto al gran giudice, ministro della giustizia.

88. Gli astanti alle udienze devono stare col capo scoperto, e conservare un rispettoso silenzio. Ciò che prescriverà il presidente per il mantenimento dell' ordine, viene eseguito puntualmente e all' istante.

La stessa disposizione ha luogo ovunque o i giudici, o i regj procuratori esercitano le funzioni del loro ministero.

89. Se alcuno degli astanti, qualunque sia, interrompesse il silenzio, o desse segni di approvazione o disapprovazione, sia alla difesa delle parti, sia ai discorsi dei giudici, o del mini-

stero pubblico, sia alle interpellazioni, avvertimenti, o ordini del presidente, giudice delegato, o regio procuratore, sia alle sentenze o ordinazioni, o cagionasse o eccitasse del tumulto in qualunque siasi maniera, e se dopo di essere stato avvertito dall' usciere, non ubbidisse immediatamente, gli s' ingiunge di uscire dalla sala, e se resistesse, è arrestato, e condotto all' istante in luogo di arresto per 24 ore. Sarà ivi ricevuto dietro la presentazione dell' ordine del presidente, del quale si fa menzione nel processo verbale dell' udienza.

90. Se il tumulto è cagionato da un individuo che adempie una funzione presso il tribunale, oltre la suddetta pena, può essere sospeso dalle sue funzioni; la sospensione per la prima volta non può eccedere il termine di tre mesi. La risoluzione tanto nel presente, quanto nel caso del precedente articolo, si eseguisce provvisionalmente.

91. Chi oltraggiasse o minacciasse i giudici o gli officiali di giustizia mentre sono in funzione, è, per ordinazione del presidente, giudice delegato, o regio procuratore ne' luoghi ove a ciascuno di essi appartiene il mantenere il buon ordine, arrestato e condotto immediatamente nella casa d' arresto, interrogato entro 24 ore, e, sulla ispezione del processo verbale che fa prova del delitto, condannato dal tribunale ad una detenzione non maggiore di un mese, e ad una multa che non può essere minore di 25 lire, nè maggiore di 300.

Se il delinquente non potesse essere immediatamente arrestato, il tribunale lo condanna entro 24 ore alle sopraddette pene, salva l' opposizione che quegli può formare entro dieci giorni dalla condanna, costituendosi prima in istato di arresto.

92. Se i delitti commessi meritassero pena afflittiva o infamante, l' imputato viene rimesso nello stato di arresto, in cui trovasi, al tribunale competente per esservi processato e punito colle norme prescritte dal Codice penale.

TITOLO VI.

Dei giudizj sopra verbale rapporto, e delle istruzioni per iscritto.

93. Il tribunale può ordinare che gli atti e le scritture della causa gli vengano rimesse per deliberare sulla relazione di uno dei giudici che sarà nominato nella sentenza, coll' indicazione del giorno in cui egli farà la sua relazione.

94. Le parti ed i loro difensori sono tenuti di eseguire la sentenza che ordina che la causa sia posta in rapporto, senza che occorra alcuna spedizione nè intimazione di essa nè ulterior citazione. Se una delle parti non presenta i suoi documenti, la causa vien giudicata sui documenti presentati dall' altra parte.

95 Se una causa non sembrasse suscettibile di essere giudicata dietro semplici arringhe o sul semplice rapporto, di cui sopra, il tribunale ordina che s' istruisca in iscritto, e nomina uno dei giudici per farne rapporto dopo l' istruzione.

Nessuna causa può essere posta in rapporto se non se all' udienza, ed a pluralità di voti.

96 Entro giorni quindici dalla notificazione della sentenza che ordina l' istruzione in iscritto, l' attore fa notificare al reo una scrittura contenente le sue prove o ragioni, e vi unisce un elenco dei documenti che allega in sostegno del suo assunto.

Fra le 24 ore che seguono questa notificazione, l' attore è tenuto di produrre alla cancelleria i documenti stessi, e di

far notificare al reo l' atto di produzione,

97. Entro giorni quindici dalla ridetta produzione alla cancelleria, il reo ne prende comunicazione, e fa notificare all' attore la sua risposta contenente l' elenco dei documenti a sostegno del suo assunto. Entro 24 ore da questa comunicazione, il reo rimette alla cancelleria la produzione contraria presa in comunicazione, fa la sua produzione, e ne notifica l' atto all' attore.

Nel caso che vi fossero più rei aventi interessi differenti, e diversi patrocinatori, ha ciascuno il suo termine fissato, come sopra, per prendere comunicazione, contraddire e produrre; la comunicazione viene loro fatta gradatamente, cominciando dal più diligente.

98. Se l' attore non fa la sua produzione nel termine sovra fissato, il reo fa la sua produzione nel modo già indicato: l' attore non ha che otto giorni per prenderne comunicazione, e contraddire; spirato questo termine si procede al giudizio sulla produzione del reo.

99. Se il reo non produce nel termine fissatogli, si procede al giudizio sulla produzione dell' attore.

100. Se uno dei termini fissati viene a spirare senza che alcuno de' rei abbia preso comunicazione, si procede al giudizio sopra quello ch' è stato prodotto.

101. Nel caso in cui vi sono più rei, se l' attore non avesse prodotto, il reo più diligente depone la sua produzione in cancelleria, e l' istruzione è continuata come sopra.

102. Se una delle parti volesse produrre nuovi documenti, deve farlo alla cancelleria con semplice atto di produzione, contenente l' elenco dei documenti medesimi, il quale atto è notificato al patrocinatore senz' alcun' altra scrittura, e facendosene, non saranno ammesse nella tassa delle spese, quand' anche la produzione de' documenti contenesse nuove conclusioni.

103. L' altra parte ha otto giorni per prenderne comunicazione, e farvi la sua risposta, la quale non potrà essere maggiore di sei intieri fogli.

104. I patrocinatori sono tenuti di specificare in calce degli originali e delle copie di tutte le loro scrittute, ed anche dell' atto stesso di produzione, il numero de' fogli di esse, sotto pena di rejezione della tassa.

105. Non entrano in tassa che le scritture e le notificazioni enunciate nel presente titolo.

106. Le comunicazioni sono prese alla cancelleria contro ricevuta del patrocinatore che ne esprime la data.

107. Se i patrocinatori che hanno preso comunicazione trasportando le carte, non le restituissero nel termine prefisso, allora dietro un certificato del cancelliere, e sopra un semplice atto di citazione all' udienza, sono condannati personalmente e senz' appello, a fare la detta restituzione, alle spese del giudizio senza rimborso, ed a lire dieci almeno a titolo di danni ed interessi per ciascun giorno di ritardo.

S' entro giorni otto dalla notificazione di detto giudizio i patrocinatori non restituiscono le produzioni, il tribunale può condannarli a maggiori danni ed interessi, senza appello, ed anche sotto pena di arresto personale, ed interdirli per quel tempo che giudica conveniente.

Le dette condanne possono essere pronunziate dietro domanda delle stesse parti senza che occorra ministero di patrocinatore, e dietro una semplice memoria presentata al presidente, o al giudice relatore, o al regio procuratore.

108. Vi è un registro alla cancelleria, nel quale sono registrate tutte le

produzioni secondo il loro ordine di data; questo registro diviso in colonne deve contenere la data della produzione, il nome delle parti, de' loro patrocinatori e del giudice relatore: una colonna è lasciata in bianco.

109. Dopo che le parti hanno prodotto, e dopo spirati i termini soprain dicati, il cancelliere, dietro istanza della parte più diligente, rimette le carte al giudice relatore, il quale se ne da debito col segnarsi alla colonna lasciata in bianco nel registro delle produzioni.

110. Se il giudice relatore venisse a morire, si dimettesse, o non potesse fare il suo rapporto, se ne destina un altro dietro istanza della parte, mediante ordinazione del presidente, che è notificata alla contraparte o al suo patrocinatore, tre giorni almeno avanti il rapporto.

111. Qualunque rapporto anche sulle cause messe in deliberazione, deve farsi all' udienza: il giudice relatore riassume il fatto, e le prove desunte dalla istruzione, senza spiegare il suo parere. I difensori delle parti non possono, sotto alcun pretesto, essere sentiti dopo il rapporto, ma possono soltanto presentare nell' istante al presidente semplici memorie enunciative dei fatti, sui quali pretendessero che il rapporto fosse stato incompleto o inesatto.

112. Se la causa è della natura di quella da comunicarsi al regio procuratore, questi è sentito, e dà le sue conclusioni all' udienza.

113. Non vi è luogo ad opposizione per titolo di essersi pronunziato il giudizio sopra i documenti di una sola parte in mancanza dell' altra alla produzione de' suoi.

114. Pronunziato il giudizio, il giudice relatore rimette tutte le carte alla cancelleria, e n' è discaricato cancellandosi la sua firma dal registro delle produzioni.

115. I patrocinatori nel ritirare i loro documenti e carte, scrivono al margine del registro di averli ritirati; questa ricevuta firmata dai patrocinatori serve di discarico ai cancellieri.

TITOLO VII.

Delle Sentenze.

116. Le sentenze si pronunziano a pluralità di voti all' istante; i giudici però possono ritirarsi nella camera del consiglio per maturare la loro deliberazione, e raccogliere i voti; possono altresì prorogare la causa ad una delle prossime udienze per pronunziar la sentenza.

117. Se accade che vi siano fra giudici più di due opinioni differenti, il minor numero è tenuto di accedere ad una delle due opinioni che hanno avuto maggior numero di voti; quest' accessione però non ha luogo che dopo un secondo sperimento di votazione.

118. In caso di parità di voti, la causa sara di nuovo arringata, chiamato un altro giudice per togliere la parità; in mancanza di gindice, un supplente: in mancanza di questo, un avvocato matricolato; ed in di lui mancanze, un patrocinatore, secondo il rispettivo ordine di anzianità.

119. Se la *sentenza ordina la comparsa delle parti*, deve indicare il giorno della comparsa.

120. Ogni sentenza che inginnge la prestazione di un giuramento, deve enunciare i fatti sui quali il giuramento deve essere prestato.

121. Il giuramento si presta dalla parte personalmente all' udienza; in caso di legittimo impedimento debitamente provato, il giuramento si riceve all' abitazione della parte col mezzo di un giudice de-

legato dal tribunale, assistito dal cancelliere.

Se la parte che deve giurare abita troppo lontano, può ordinarsi che il giuramento sia prestato avanti il tribunale della di lei dimora.

In tutti i casi, il giuramento si presta presente la parte contraria, o debitamente chiamata con atto *da patrocinatore a patrocinatore*; e se non vi ha patrocinatore costituito, con atto intimato a persona o a domicilio. L'atto deve indicare il giorno della prestazione.

122. In ognuno di que' casi in cui i tribunali possono accordare de' termini per l'esecuzione delle loro sentenze, lo faranno essi nella sentenza medesima che decide la contestazione, e vi si enunceranno i motivi dell'accordato termine.

123. Se la sentenza è stata pronunziata in contraddittorio, il termine corre dal giorno della medesima; se è stata pronunziata in contumacia, il termine corre dal giorno della di lei intimazione.

124. Il debitore non può ottenere alcun termine, nè godere di quello che avesse già ottenuto, se i di lui beni si vendono ad istanza di altri suoi creditori, se è in istato di fallimento, di contumacia o di arresto, o se ha minorato per fatto proprio le canzioni che aveva date nel contratto al suo creditore.

125. In ogni caso, anche in pendenza del termine, può farsi luogo agli atti conservatorj delle sostanze del debitore.

126. L'arresto personale non è pronunziato, che nei casi determinati dalla legge.

È però rimesso al regolato arbitrio dei giudici di pronunziarlo ne' casi seguenti:

1.° Per danni ed interessi in materia civile, eccedenti la somma di 300 lire.

2.° Per residuo di debito dipendente da rendimento di conti di tutele e cure; di amministrazioni di corporazioni, e comunità; di stabilimenti pubblici; di amministrazioni destinate per ordine di giudice; e per qualunque restituzione che dovesse farsi dipendentemente da' conti ne' detti casi.

127. Nei casi dell'articolo precedente il giudice può ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'arresto fino ad un dato termine, spirato il quale, l'arresto viene eseguito senz'altra sentenza. Questa stessa sospensione deve essere ordinata, e motivata nella sentenza che decide la contestazione.

128. Le sentenze che condannano a danni ed interessi, devono contenerne la liquidazione, od ordinare che ne sia presentata la specifica.

129. Le sentenze che condannano a restituzione di frutti, ordinano che la restituzione sia fatta in natura per quel che riguarda i frutti percetti nell'ultimo anno: e per ciò che riguarda i frutti degli anni antecedenti, ordinano che sia fatta secondo il calmiere dei prezzi de' mercati più vicini, avuto riguardo alle stagioni ed ai prezzi comuni dell'anno: e nel caso che questi prezzi non fossero chiaramente conosciuti, a giudizio di periti. Se la restituzione in natura per l'ultimo anno fosse impossibile a farsi, dovrà farsi secondo la regola degli anni precedenti.

130. Le parti succumbenti sono condannate nelle spese.

131. Le spese però possono compensarsi in tutto o in parte nel caso che i litiganti fossero marito e moglie, ascendenti e discendenti, fratelli e sorelle, ed affini negli stessi gradi; i giudici potranno ancora compensare le spese in tutto, o in parte nel caso che ciascheduno de' litiganti succumbesse rispettivamente sopra qualche articolo.

132. I patrocinatori, gli uscieri che

hanno ecceduto i limiti delle loro funzioni, i tutori, curatori, eredi beneficiati o altri amministratori che hanno compromesso gl' interessi della loro amministrazione, possono essere condannati personalmente alle spese senza rimborso, ed anche ai danni ed interessi, se vi ha luogo, salva l'interdizione contro i patrocinatori ed uscieri, e la destituzione contro i tutori ed altri amministratori, secondo la gravità delle circostanze.

133. I patrocinatori possono domandare che siano prelevate le spese a loro favore, allorchè dichiarino all' udienza di averne anticipata la maggior parte. Facendosi luogo a questa domanda, l'aggiudicazione è ordinata nella sentenza stessa che condanna alle spese; in tal caso la domanda della tassa ed il relativo ordine esecutorio si fanno in nome del patrocinatore, senza pregiudizio dell' azione contro il suo cliente.

134. Se essendo stata formata una domanda provvisionale, la causa sia in istato di essere decisa non solo sul provvisorio ma anche sul merito, i giudici sono tenuti di decider l'uno e l'altro con un solo e medesimo giudicato.

125. L'esecuzione provvisionale senza cauzione è ordinata quando si tratta di titoli autentici, di promesse riconosciute, o di sentenze condannatorie, contro le quali non sia stata interposta appellazione.

L'esecuzione provvisionale può essere ordinata, previa o senza cauzione, quando si tratta,

1.° Di apposizione o di rimozione di sigilli, o di confezione d'inventario;

2.° Di riparazioni urgenti:

3.° Di espulsione da luoghi affittati, quando non vi è contratto, o se n'è spirato il termine:

4.° Di sequestratarj, depositarj, o custodi:

5.° Di ammissibilità di sicurtà, e di collaudatori:

6.° Di nomina di tutori, curatori ed altri amministratori, e di rendimento di conti:

7.° Di pensioni, o assegnamenti provvisionali di alimenti.

136. Se i giudici non hanno pronunciato l' esecuzione provvisionale, non possono ordinarla con una nuova sentenza, ma è salvo il diritto alle parti di domandarla in appello.

137. L'esecuzione provvisionale non può essere ordinata per le spese del giudizio, quando anche fossero state aggiudicate a titolo di rifusione di danni ed interessi.

138. Subitochè le sentenze sono pronunciate, il presidente ed il cancelliere devono sottoscriverne l' originale. In margine del registro delle udienze deve farsi menzione dei giudici e del regio procuratore che sono stati presenti, e questa annotazione deve anche essere sottoscritta dal presidente e dal cancelliere.

139. I cancellieri che rilasciassero spedizione di una sentenza prima che fosse stata sottoscritta, sono processati come falsarj.

140. I regj procuratori e i procuratori generali si fanno presentare ogni mese gli originali di tutte le sentenze, per verificare se le sopraddette disposizioni siano state eseguite: in caso di contravvenzione, ne fanno processo verbale, affinchè si proceda come sarà del caso.

141. L'estensione delle sentenze deve contenere il nome e cognome de' giudici e del regio procuratore se è stato sentito, come anche il nome e cognome dei patrocinatori: il nome, cognome, la professione e il domicilio delle parti, le loro conclusioni, l'esposizione sommaria dei punti di fatto e di diritto, i motivi che hanno determinato il giudizio, e la dispositiva.

Digitized by Google

142. L'estensione si fa in seguito delle narrative notificate vicendevolmente fral le *parti*. La parte che vuol fare spedire una sentenza emanata in contraddittorio è tenuta di notificare al patrocinatore della parte contraria le narrative della sentenza che contengono il nome, cognome, la professione ed il domicilio delle parti, le conclusioni, ed i punti di fatto e di diritto.

143. L'originale di questa notificazione deve restare per 24 ore nelle mani degli uscieri delle udienze.

144. Il patrocinatore che volesse opporsi, sia alle narrative, sia all'esposto sui punti di fatto e di diritto, deve dichiararlo all'usciere, il quale è tenuto di farne menzione.

145. Il notificante con un semplice atto *da patrocinatore a patrocinatore* chiama l'opponente avanti il giudice che ha preseduto, ed in caso d'impedimento, avanti il giudice più antico secondo l'ordine dell'elenco; il giudice pronunzia definitivamente sulla controversia della estensione.

146. Le spedizioni esecutorie delle sentenze devono essere intitolate, e terminarsi nel modo seguente:

„ N.... (*il nome del Re*) per la gra-
„ zia di D.o o per le costituzioni, Re
„ d'Italia, a tutti i presenti e futuri sa-
„ lute. „

„ La corte di ..... o il tribunale
„ di..... ha reso il seguente giudicato „
(*qui si trascrive la decisione o la sentenza*)

„ Comandiamo ed ordiniamo a tutti
„ gli uscieri che ne saranno richiesti,
„ di porre ad esecuzione il detto giu-
„ dicato, ai nostri procuratori generali,
„ ai nostri procuratori presso i tribunali
„ di prima istanza, di darvi mano;
„ a tutti i comandanti ed officiali di
„ forza pubblica, di prestarvi mano
„ forte, allorchè ne saranno legalmente
„ richiesti „.

„ In fede di che il presente giudica-
„ to è stato sottoscritto dal presidente
„ della corte o del tribunale, e dal can-
„ celliere „.

147. Se vi ha patrocinatore in causa, la sentenza non può essere eseguita che dopo di essergli stata notificata, sotto pena di nullità. Le sentenze condannatorie provvisionali o definitive devono in oltre essere notificate alla parte stessa o personalmente o al domicilio, e deve farsi menzione della previa notificazione fatta al patrocinatore.

148. Se il patrocinatore è morto, o ha cessato dall'esercizio, servirà la notificazione fatta alla parte condannata, ma deve farvisi menzione o della morte, o della cessione del patrocinatore dalle funzioni della sua professione.

TITOLO VIII.

Dei Giudizj Contumaciali e delle opposizioni.

149. Se il reo non ha costituito patrocinatore, o se il patrocinatore costituito non si presenta all'udienza al giorno indicato, si pronuncia in di lui contumacia.

150. Nel caso di contumacia si pronunzia sempre all'udienza dietro la chiamata della causa: l'effetto è l'aggiudicazione della domanda della parte, se è trovata giusta e ben verificata; possono però i giudici far deporre sul loro ufficio le carte per pronunciar la sentenza alla prossima udienza.

151. Se sono state citate più persone per lo stesso oggetto, ma a termini differenti, nessuna di esse incorre la contumacia prima della scadenza del termine più lungo.

152. Tutte le parti chiamate, e con-

tumaci sono comprese nella stessa sentenza contumaciale; e se questa fosse pronunciata contro ognuna di esse separatamente, le spese di tale sentenza non entrano in tassa, e restano a carico del patrocinatore, senza che egli possa ripeterle contro la parte.

153. Se fra due o più parti citate, una è contumace, e l'altra comparisce, l'effetto della contumacia si riunisce, ed il giudizio di riunione si notifica alla parte contumace da un usciere che si destina dal tribunale; la notificazione deve contenere intimazione a comparire nel giorno in cui la causa sarà chiamata. La causa è giudicata con una sola sentenza, la quale non è soggetta ad opposizione.

154. Il reo che ha costituito patrocinatore, non è obbligato di produrre la sua difesa, o sia risposta; può citare all'udienza con un solo atto, e far dichiarare incorsa la contumacia contro l'attore che non comparisce.

155. Le sentenze contumaciali non sono eseguite prima della scadenza di giorni otto dalla notificazione fatta al patrocinatore, se la sentenza è stata pronunziata contro una parte avente patrocinatore; e dalla notificazione fatta alla persona o al domicilio, se la sentenza è stata pronunziata contro la parte che non ha costituito patrocinatore, a meno che in caso di urgenza l'esecuzione non sia stata ordinata prima della scadenza del termine, ne' casi prescritti dall'articolo 135.

I Giudici possono egualmente, ne' casi in cui siavi pericolo nel ritardo, ordinare l'esecuzione non ostante l'opposizione, previa o senza cauzione; l'ordine però della esecuzione deve essere espresso nella stessa sentenza.

156. Qualunque sentenza contumaciale contro una parte che abbia mancato di costituirsi un procuratore, sarà intimata alla medesima per mezzo di un usciere destinato dal tribunale giudicante, o dal giudice del domicilio del contumace che viene indicato dal tribunale medesimo.

Se le sentenze contumaciali non sono eseguite entro sei mesi dal giorno in cui sono state pronunziate, si ritengono come non pronunziate.

157. Se la sentenza è pronunziata contro una parte avente patrocinatore, l'opposizione non si riceve, ch' entro giorni otto dalla notificazione fatta al patrocinatore.

158. Se la sentenza è pronunziata contro una parte non avente patrocinatore, l'opposizione si riceve fino alla esecuzione della sentenza.

159. Si avrà per eseguita una sentenza allora quando i mobili che erano stati pignorati, sono stati venduti, o che la parte condannata è stata incarcerata, o, se già lo era, è stato messo impedimento alla di lei escarcerazione, o che le è stato notificato il pignoramento di uno o più de' suoi stabili, o che siano state pagate le spese, o finalmente, se vi ha qualche atto dal quale necessariamente risulti che l'esecuzione della sentenza è stata conosciuta dalla parte contumace.

L' opposizione formata entro i termini sovra espressi, e nelle forme sotto prescritte, sospende l'esecuzione, se questa non è stata ordinata non ostante l'opposizione.

160. Quando la sentenza è stata pronunziata contro parte avente patrocinatore, l'opposizione non si riceve, se questa non è formata con atto *da patrocinatore a patrocinatore*.

161 Quest'atto deve contenere i motivi dell opposizione, a meno che prima della sentenza non fossero stati no-

sficati i mezzi di difesa, nel qual caso basterà il dichiarare che s' intende di usarne come mezzi d'opposizione.

L' opposizione che non è notificata in questa forma, non impedisce l'esecuzione; essa verrà rigettata dietro un semplice atto di protesta da *patrocinatore a patrocinatore*, senza che siavi bisogno di altra istruzione.

162. Quando la sentenza è stata pronunziata contro una parte sprovveduta di patrocinatore, l'opposizione può essere formata tanto per atto estragiudiziale di usciere, quanto mediante dichiarazione sugli ordini, processi verbali di pignoramento, o d'imprigionamento, o tutt'altro atto di esecuzione, con obbligo all'opponente di reiterarla con atto importante costituzione di patrocinatore entro giorni otto; passato questo termine, l'opposizione fatta non ha alcun effetto, nè è più ammissibile, e l'esecuzione è continuata senza che siavi di bisogno di essere nuovamente ordinata.

Se il patrocinatore della parte che ha ottenuto la sentenza, ha cessato di vivere, o ha cessato dalle sue funzioni, la medesima è tenuta di far notificare al contumace una nuova costituzione di patrocinatore, ed il contumace è tenuto entro il sopraddetto termine, a contare dalla notificazione, di reiterare la sua opposizione per atto formale e con costituzione di procuratore.

I mezzi d'opposizione dedotti posteriormente all'atto suddetto non possono in alcun caso entrare nella tassa delle spese.

163. Si tiene in cancelleria un registro, in cui il patrocinatore dell'opponente deve sommariamente notare la di lui opposizione, enunciando il nome e cognome delle parti e de' loro patrocinatori, non che le date della sentenza e della opposizione.

Non si paga alcun diritto di registro che nel solo caso in cui si rilasciasse una formale spedizione.

164. Le sentenze contumaciali non possono avere esecuzione riguardo ad un terzo, senza un certificato del cancelliere, il quale esprima che non è stata annotata sul registro alcuna opposizione:

165. Non può essere ricevuta opposizione contro una sentenza colla quale siasi rigettata la prima opposizione.

TITOLO IX.

Delle Eccezioni.

§. I.

Della Cauzione da prestarsi dallo straniero.

166. Ogni straniero, attore principale o interveniente, è tenuto, se il reo prima di ogni altra eccezione lo esige, di prestar cauzione per le spese, danni ed interessi ai quali potesse essere condannato.

167. Nella sentenza che ordina la cauzione deve essere dichiarata la somma della medesima. L'attore che o deposita tale somma, o giustifica di possedere nel Regno beni stabili sufficienti a garantirla, è dispensato dalla cauzione.

§ II.

Della Declinatoria di Foro, o remissione delle parti da un tribunale ad un altro.

168. La parte che è stata chiamata davanti un tribunale incompetente, può domandare di essere rimessa ai giudici competenti.

169. Questa domanda deve farsi pre-

ventivamente a qualunque altra eccezione, ed a qualunque risposta.

170. Quando il tribunale è incompetente a ragione della materia, la declinatoria può eccepirsi in qualunque stato di causa, e se non vi fosse istanza di parte, la causa deve rimettersi *ex officio* a chi ne è competente.

171. Se precedentemente è stata fatta ad un altro tribunale una domanda per lo stesso oggetto, o se la contestazione è connessa ad una causa già pendente davanti ad un altro tribunale, la remissione a questo tribunale può essere domandata ed ordinata.

172. Qualunque domanda di remissione è giudicata sommariamente, senza che possa essere riservata, nè riunita all'oggetto principale.

§. III.

Delle Nullità.

173. Le nullità dell'atto di citazione, o degli atti di procedura di qualunque genere, si reputano sanate se non sono opposte prima della difesa nel merito, o di tutt'altra eccezione che quella d'incompetenza.

§. IV.

Dell' Eccezioni dilatorie.

174. L'erede, la vedova, la moglie che ha fatto divorzio, o che si è separata di beni, e che viene citata come essendo in comunione, hanno tre mesi dal giorno dell'apertura della successione, o dello scioglimento della comunione per far l'inventario, e quaranta giorni per deliberare. Se l'inventario è stato ultimato prima dei tre mesi, il termine di quaranta giorni incomincia a decorrere dal giorno in cui fu compito l'inventario stesso.

Qualora si giustificasse che l'inventario non ha potuto compirsi entro i tre mesi, si deve accordare una proroga sufficiente per compirlo, e quindi quaranta giorni per deliberare, il che sarà determinato in via sommaria.

Anche dopo la scadenza dei sopraddetti termini, l'erede conserva, giusta il disposto nell'art. 800 del Codice Napoleone, la facoltà di fare l'inventario, e di qualificarsi erede beneficiato, quando non abbia esercitato d'altronde verun atto proprio di un erede, o non vi sia contro di lui qualche sentenza passata in giudicato, la quale lo condanni nella qualità di erede puro e semplice.

175. La parte che pretende di avere diritto di chiamare in giudizio un terzo a sua difesa, è tenuta di chiamarlo entro giorni otto dalla domanda originaria, oltre un giorno per tre miriametri. Se si chiamano più persone alla stessa difesa, non si da che un solo termine per tutti, il quale si regola secondo la distanza del luogo della dimora del chiamato più lontano.

176. Se la persona chiamata a difesa in giudizio pretende di aver diritto di chiamarne un'altra a sua difesa è tenuta di farlo entro il soprascritto termine, che comincia a decorrere dal giorno della sua chiamata in giudizio. Lo stesso deve osservarsi riguardo a quelli che ulteriormente si chiamassero a difesa.

177. Se il reo principale viene citato entro i termini fissati per l'inventario e per deliberare, il termine per chiamare in giudizio a difesa non corre che dal giorno in cui scadono quelli fissati per l'inventario e per deliberare.

178. Non si accordano altri termini per chiamare a difesa, in qualsisia materia, sotto pretesto di minorità o d'al-

tra causa privilegiata: salvo il diritto di agire particolarmente contro gli obbligati, senza che però il giudizio sulla causa principale possa soffrire ritardo.

179. Se i termini delle citazioni a difesa non sono spirati contemporaneamente a quello della domanda principale, non vi è luogo a reputar contumace il primo reo convenuto; qualora però questi prima della scadenza del termine, con atto *da patrocinatore a patrocinatore* abbia dichiarato di avere denunziata ad altri la lite.

Se scaduto il termine fissato per chiamare in giudizio l' obbligato alla difesa, il reo non giustificà la relativa sua domanda, si procede al giudizio sulla domanda principale; e se la denunzia della lite allegata dal reo non è mai stata fatta, questi viene condannato ne' danni ed interessi.

180. Se l' attore principale sostiene che non vi ha luogo al termine per la denunzia della lite, questo incidente si giudica sommariamente.

181. La parte chiamata in giudizio a difesa è soggetta al tribunale della causa principale, quantunque impugni di essere obbligata alla difesa, a meno che da prove scritte o dall' evidenza del fatto apparisse che l' istanza principale non è stata proposta che all'oggetto di trasportare il terzo chiamato a difesa fuori del suo tribunale, nel qual caso deve essere rimesso avanti al medesimo.

182. Nelle materie reali o ipotecarie, il chiamato formale a difesa potrà sempre assumere interamente la lite del reo principale, che sarà posto fuori di causa, qualora ne spieghi la domanda avanti la prima sentenza.

È però in facoltà del reo principale, sebbene posto fuori di causa, di assistervi a tutela de' suoi diritti: anzi l' attore principale per il proprio interesse può chiedere che resti in causa il primo convenuto.

183. Ne' giudizj di semplice difesa o rilievo, è in facoltà dell' obbligato d' intervenire in causa senza assumere la lite.

184. Se la domanda per difesa è in istato di essere giudicata nello stesso tempo colla domanda principale, vi si procede simultaneamente; altrimenti l' attore principale può far decidere sulla sua domanda separatamente: se le due istanze erano già unite, la stessa sentenza che pronunzia sulla domanda dell' attore principale, pronunzia sulla separazione; salvo a pronunziare come di ragione sulla domanda di rilievo dopo la sentenza nella causa principale.

185. Nei giudizj di *formale* difesa, le sentenze pronunziate contro gli assuntori della lite sono esecutive contro i principali rei convenuti.

A quest' effetto basterà notificare il giudicato ai rei convenuti principali, sia che siano stati posti fuori di causa, sia che vi abbiano assistito, senza che occorra altra domanda o procedura. Rispetto però alle spese, danni ed interessi, la loro liquidazione e gli atti esecutivi non potranno essere fatti che contro gli assuntori della lite.

In caso però d' insolvibilità degli assuntori della lite, i principali convenuti saranno risponsabili delle spese, qualora peraltro non fossero stati posti fuori di causa, e lo saranno anche per li danni ed interessi, se il tribunale ha così giudicato.

186. L' eccezioni dilatorie devonsi proporre simultaneamente, e prima di qualunque altra ragione nel merito.

187. L' erede, la vedova, la donna che ha fatto divorzio, o che è separata di beni, possono differire a pro-

porre l'eccezioni dilatorie dopo la scadenza de' termini par fare inventario e per deliberare.

§. V.

Della Comunicazione de' documenti.

188. Le parti possono rispettivamente con un semplice atto da *patrocinatore a patrocinatore* domandarsi comunicazione dei documenti prodotti contro di esse, entro tre giorni dalla notificazione o da quello in cui se ne sarà fatto uso.

189. La comunicazione si fa o tra patrocinatori contro ricevuta, o depositando i documenti in cancelleria. I documenti non possono essere trasportati fuori della cancelleria se sono originali, a meno che la parte non vi acconsenta.

190. Il termine, entro il quale i documenti comunicati devono essere restituiti, sarà determinato o nella ricevuta stessa del patrocinatore, o nel giudicato che ordina la comunicazione; se non è fissato alcun termine, la restituzione deve farsi entro tre giorni.

191. Se, spirato il termine prefisso, il patrocinatore non restituisce i documenti a lui comunicati, viene sopra semplice ricorso o memoria della parte ordinata la immediata loro restituzione, sotto pena dell'arresto personale; ed il patrocinatore è altresì condannato al pagamento dei danni ed interessi in ragione di lire tre per ciaschedun giorno di ritardo, contando da quello della notificazione della ordinazione; ed infine alle spese del giudizio su tale incidente, le quali non potrà ripetere dal suo costituente.

192. In caso di opposizione, l'incidente è giudicato sommariamente, e se il patrocinatore succumbe, è condannato personalmente alle spese del giudizio incidente, ed anche a quei maggiori danni ed interessi e pene che saranno del caso e di ragione secondo le circostanze.

TITOLO X.

Della verificazione delle scritture.

193. Occorrendo di far riconoscere e verificare una scrittura privata, l'attore può senza permesso di giudice, far citare la parte a tre giorni, onde riportare un atto della di lei ricognizione, o per far dichiarare che la scrittura si ha per riconosciuta.

Se la parte citata non nega la firma, le spese relative alla verificazione o alla ricognizione, e quelle pure della registrazione della scrittura, sono a carico dell'attore.

194. Se il reo non comparisce, si dichiara la contumacia, e la scrittura si ha per riconosciuta; se comparisce e la riconosce, il giudice la dichiara riconosciuta e ne dà atto all'istante.

195. Ove il reo neghi che la firma a lui attribuita sia propria, o dichiari di non riconoscere quella attribuita ad un terzo, se ne può ordinare la verificazione, sia col mezzo di documenti, sia col giudizio dei periti, sia coll'esame de' testimonj.

196. La sentenza che ammette la verificazione, ordina ch'essa si faccia da tre periti, che sono nominati d'officio, a meno che le parti non siano state d'accordo nella loro elezione. Colla stessa sentenza si destina il giudice davanti a cui deve seguire la verificazione, e si ordina che la scrittura da verificarsi sia deposta alla cancelleria, dopo che si sarà riconosciuto lo stato della medesima, e che sarà firmata e segnata dall'attore, o dal di lui patro-

cinatore, e dal cancelliere, il quale farà processo verbale d'ogni cosa.

197. In caso di ricusa del giudice destinato o dei periti, si procede nel modo prescritto ai titoli *della Ricusa de' giudici*, e *delle Relazioni de' periti*.

198. Entro i tre giorni dal deposito della scrittura in cancelleria, il reo convenuto può averla in comunicazione presso la stessa cancelleria, senza che possa essere trasportata; all' atto di questa ispezione la scrittura deve sottoscriversi dal reo, o dal di lui patrocinatore, o da un suo procuratore speciale, ed il cancelliere estende processo verbale di quanto sopra.

199. Il giudice destinato con ordinazione stabilisce il giorno per il confronto delle scritture, e destina con essa un usciere per eseguire le citazioni a comparire davanti a lui. Questa si fa ad istanza della parte più diligente, e si notifica al patrocinatore della parte contraria, e se non ha costituito patrocinatore, al di lei domicilio. Le parti sono obbligate a comparire al giorno indicato, onde convenire dinanzi al giudice intorno alle scritture di confronto. Se la parte che ha chiesta la verificazione, non comparisce, la scrittura è rigettata: non comparendo il reo, il giudice può ritenere la scrittura per riconosciuta. Tanto nell' uno che nell' altro caso si proferirà la sentenza nella prossima udienza sopra il rapporto del giudice delegato, senza citare le parti all' udienza stessa; contro una tale sentenza sarà ammessa l' opposizione.

200. Se le parti non sono d' accordo intorno alle scritture di confronto, il giudice non può ammettere come tali, che;

1.° Le firme apposte agli atti seguiti davanti notaro, o le firme di atti giudiziarj fatte in presenza del giudice e del cancelliere, o infine le carte che quegli, la di cui firma deesi comparare, ha scritte e firmate in qualità di giudice, cancelliere, notaro, patrocinatore, usciere, o come costituito in qualsisia pubblico ufficio.

2.° Le scritture e firme private riconosciute dalla persona a cui si attribuisce la carta da verificarsi, ma non già quelle negate o non riconoscinte dalla medesima, quantunque fossero state precedentemente verificate e riconosciute come di lei proprie.

Se viene negata, o non riconosciuta una sola parte della scrittura da verificarsi, il giudice può ordinare che il resto della detta scrittura serva di carta di confronto.

201. Se le carte di confronto sono in potere di pubblici depositarj, o di altre persone, il giudice delegato ordina che i depositarj di dette carte abbiano a presentarle ad un giorno ed ora determinati nel luogo in cui deve seguire la verificazione, sotto pena, pei pubblici depositarj, dell' arresto personale; le altre persone vi saranno astrette colle vie ordinarie, salvo il pronunziare anche contro di loro l' arresto personale, se vi sarà luogo.

202. Se le carte di confronto non potessero essere trasportate, o se i depositarj di esse abitassero in luoghi molto distanti, è rimesso alla prudenza del tribunale di ordinare dietro il rapporto del giudice delegato, e sentito il Regio procuratore, che la verificazione si eseguisca nel luogo di abitazione dei detti depositarj, o nel luogo più vicino, oppure che le carte siano entro un determinato termine trasportate alla cancelleria coi mezzi e colle cautele che il tribunale stabilirà nella sua ordinazione.

203. In quest' ultimo caso, se il depositario delle scritture è pubblico fun-

zionario, è tenuto, prima di consegnare gli originali, di farne una spedizione o copia collazionata, la quale sarà collazionata sulla minuta, o sia originale, dal Presidente del tribunale del circondario, che ne formerà processo verbale. Il depositario ripone questa spedizione o copia fralle sue minute in luogo dell'originale, onde vi resti fino alla di lui restituzione. Occorrendo intanto di rilasciare spedizione di questa copia posta in luogo dell'originale, il depositario può farlo, coll'obbligo però di far menzione in ogni spedizione del processo verbale erettosi dal presidente.

Il depositario verrà rimborsato delle spese dalla parte che ha domandato la verificazione; esse sono tassate dal giudice che ha fatto il processo verbale, e pel loro rimborso si rilascia la spedizione esecutiva.

204 La parte più diligente cita con atto di usciere i periti e i depositarj di trovarsi nel luogo ed al giorno ed all'ora indicati nell'ordinazione del giudice delegato; i periti per prestare giuramento e procedere alla verificazione, ed i depositarj per presentare le scritture di confronto. S'intima con atto *da patrocinatore a patrocinatore* alla parte contraria d'intervenire alla verificazione. Si stende di tutto processo verbale, di cui si darà copia ai depositarj per estratto, in ciò che li riguarda, unitamente alla copia della sentenza.

205 Allorquando le scritture saranno presentate dai depositarj al giudice delegato, è rimesso alla di lui prudenza l'ordinare che i depositarj siano presenti alla verificazione per la custodia delle dette scritture, e che possano ritirarle, affine di presentarle ad ogni sessione, o l'ordinare che le scritture restino depositate nelle mani del cancelliere, il quale se ne costituisce responsabile con processo verbale. In quest'ultimo caso, se il depositario esercita funzione pubblica, può rilasciarne spedizioni nel modo che è stato prescritto dall'art. 203, quantunque il luogo ove si fa la verificazione sia fuori del circondario in cui il medesimo ha il diritto di esercitare il suo ufficio.

206. In mancanza o in caso d'insufficienza delle scritture di confronto, il giudice delegato può ordinare che il reo scriva sotto la dettatura dei periti, presente o chiamato l'attore.

207. Prestato il giuramento dai periti, fatta ai medesimi la comunicazione delle carte di confronto, o compito lo scritto sotto la dettatura, le parti si ritirano, dopo aver fatte intorno al processo verbale del giudice delegato quelle istanze ed osservazioni che giudicano convenienti.

208 I periti procedono unitamente alla verificazione in cancelleria in presenza del cancelliere, oppure avanti il giudice, se così ha questi ordinato. Se non possano terminare la loro operazione nell'istesso giorno, è prorogata ad un altro giorno ed ora indicati dal giudice e dal cancelliere.

209. La relazione de' periti si unisce all'originale del processo verbale del giudice delegato senza ulterior giuramento per parte de' medesimi. Le scritture di confronto sono restituite ai depositarj contro loro ricevuta scritta nel processo verbale.

La tassa delle giornate ed onoranze dei periti si fa sul medesimo processo verbale, e se ne rilascia mandato esecutivo contro la parte che ha domandata la verificazione.

210. I tre periti devono fare una sola relazione motivata, e presentare una sola opinione a pluralità di voti.

Se vi sono opinioni differenti, il rap-

porto deve esprimere i motivi senza specificare l'opinione individuale dei periti.

211. Possono essere sentiti come testimonj coloro che avessero veduto scrivere o firmare la scrittura controversa, o che avranno cognizioni dei fatti che possono influire allo scoprimento della verità.

212 Quando si procede all'esame de' testimonj, le carte negate o non riconosciute devono essere ad essi presentate per segnarle; della quale segnatura o del loro rifiuto deve farsi menzione nel processo verbale. Devono inoltre osservarsi le regole che saranno prescritte più abbasso per l'esame de' testimonj.

213 Se è provato che la carta è stata scritta o firmata da quello stesso che l'ha negata, viene condannato a 150 lire di multa da pagarsi al demanio, oltre le spese, danni ed interessi della parte, e può essere condannato all'arresto personale sull'oggetto della causa.

TITOLO II.

Del falso incidente civile.

214. La parte che pretende che un documento intimato, comunicato o prodotto nel corso della procedura, sia falso o falsificato, può essere ricevuta ad intentare la querela di falso, quand'anche fosse già riconosciuto per vero in concorso tanto dell'attore che del reo, in tutt'altra sede che in quella di una procedura di falso principale o incidente, e che in conseguenza di una tale ricognizione fosse intervenuto un giudicato sull'appoggio della verità dello stesso documento.

215. Colui che vuole intentare la querela di falso incidente, è tenuto d'interpellare prima l'avversario con atto *da patrocinatore a patrocinatore*, a dichiarare se voglia o no, servirsi del documento, con protesta che qualora voglia servirsene, introdurrà la querela di falso.

216 Entro giorni otto la parte citata deve far notificare con atto di patrocinatore la sua dichiarazione sottoscritta da essa, o da un suo procuratore munito di speciale mandato ed in forma autentica della quale dovrà unirsi copia, se intende o no servirsi del documento che si vuol querelare di falso.

217. Non facendo il reo questa dichiarazione entro il detto termine, o dichiarando di non volersi servire di tal documento, l'attore può citarlo all'udienza con semplice atto di patrocinatore affinchè venga ordinata la rejezione del documento asserito falso, di modo che non sia operativo a favore del reo, salvo però all attore di trarre dal documento quelle induzioni e conseguenze che crederà, e di fare quelle domande di danni ed interessi che giudicherà convenienti.

218 Se il reo risponde che intende servirsi del documento, l'attore deve dichiarare con atto fatto alla cancelleria, e sottoscritto da lui o dal suo procuratore munito di mandato speciale in forma autentica, che vuole intentare la querela di falso contro il documento, e domanda l'udienza con un semplice atto, affinchè venga ammessa la sua querela di falso, e che sia nominato il giudice delegato davanti a cui si debba procedere.

219. Il reo è tenuto di deporre in cancelleria il documento querelato di falso entro tre giorni dalla notificazione della sentenza che ammesse la querela di falso, ed in cui fu nominato il giudice delegato, e di notificare all'attore nei tre giorni susseguenti l'atto del deposito fatto in cancelleria.

220. Mancando il reo di esegire entro il detto termine quanto resta prescritto

nell' articolo precedente, l' attore può citare all' udienza perchè venga sentenziata la rejezione del documento, conformemente al disposto all' art. 217, a meno che non preferisca di domandare che gli sia permesso di far pervenire detto documento alla cancelleria a proprie spese delle quali sarà dal reo rimborsato, come di spese pregiudiziali, al qual effetto si rilascia mandato esecutivo.

221. Nel caso ch' esista l' originale del documento che si querela di falso, il giudice delegato sull' istanza dell'attore ingiunge al reo, se lo trova del caso, di far pervenire entro il termine che prescriverà, il detto originale alla cancelleria, e che i depositarj del medesimo vi saranno costretti, se sono fnzionarj pubblici coll' arresto personale, e se sono altre persone col mezzo di pignoramento, di multa, ed anche di arresto personale, se occorre.

222. È lasciato alla prudenza del tribunale di ordinare, dietro il rapporto del giudice, che si continuerà la procedura di falso senza aspettare la presentazione dell' originale, come anche di stabilire ciò che sarà conveniente nel caso che l' originale non possa essere presentato, o che sia a sufficienza provato che l' originale stesso è stato sottratto, o che siasi smarrito.

223. Il termine per la presentazione dell' originale decorre dal giorno della intimazione dell' ordinazione o sentenza al domicilio di coloro che lo ritengono.

224. Il termine prescritto al reo per far presentare l' originale, decorre dal giorno dell' intimazione dell' ordinazione o sentenza al suo patrocinatore. Mancando il reo di usare le debite diligenze per la presentazione dell' originale nel detto termine, l' attore può citare all' udienza, conformemente al prescritto all' art. 217.

Le diligenze superiormente imposte al reo si avranno per adempite, qualora egli notifichi ai depositarj dell' originale nel termine prefinito, una semplice copia dell' intimazione a lui fatta dell' ordinazione o sentenza che prescrive il trasporto dell' originale, senza ch' egli sia in obbligo di levare alla cancelleria spedizione della detta ordinazione o sentenza.

225. Eseguito in cancelleria il deposito del documento preteso falso, l' atto di deposito è notificato al patrocinatore dell' attore, con intimazione di trovarsi presente al processo verbale dello stato del documento, che verrà fatto tre giorni dopo una tale intimazione.

Se il deposito è stato fatto per opera dell' attore, entro tre giorni dal seguito deposito, si fa il processo verbale, previa citazione al reo di esservi presente.

226. Se è stato ordinato il trasporto degli originali, il processo verbale nel termine anzidetto si formerà unitamente, tanto dello stato degli originali, quanto di quello delle copie querelate di falso. Può però il tribunale, secondo i casi, ordinare che sia formato prima il processo verbale dello stato delle copie senz' attendere la presentazione degli originali, del di cui stato, in questo caso, si forma separato processo verbale.

227. Nel processo verbale deve farsi l' indicazione e la descrizione delle cancellature, sovrimposizioni, intrusioni, interlineazioni ed altre circostanze della medesima natura: viene questo formato dal giudice delegato in presenza del Regio procuratore e delle parti, o de' loro procuratori muniti di mandato speciale in forma autentica. I detti originali e copie sono segnati dal giudice delegato, e dal regio procuratore; e lo sono egualmente dall' attore e dal reo se vogliono e possono segnarlo, altrimenti se ne fa

annotazione. Nel caso che l'una o l'altra delle parti non comparisca, si pronunzia la contumacia, e si procede al processo verbale.

228. L'attore nella causa di falso, o il suo patrocinatore, può in qualunque tempo della causa aver comunicazione dei documenti querelati di falso, dalla persona del cancelliere, senza però trasportarli fuori della cancelleria, e senza alcuna remora negli atti.

229. Entro giorni otto successivi alla formazione del processo verbale, l'attore è tenuto di notificare al reo i motivi della querela di falso, nei quali si devono precisare i fatti, le circostanze e le prove sulle quali pretende di stabilire il falso o la falsificazione; altrimenti sarà lecito al reo di domandare l'udienza per far sentenziare, se vi è luogo, che l'attore è decaduto dalla querela intentata.

230. Il reo è tenuto entro otto giorni, dacchè gli sono stati notificati i motivi della querela di falso, di rispondervi in iscritto; altrimenti l'attore può domandare l'udienza per far sentenziare la rejezione del documento nel modo prescritto all'art. 217.

231. Tre giorni dopo che il reo ha risposto, la parte più diligente può domandare l'udienza, nella quale i motivi del falso saranno ammessi o rigettati in tutto o in parte, ed in cui sarà pure ordinato, se sia del caso, che i motivi stati ammessi o parte de' medesimi restino uniti o al processo di falso incidente o al processo principale; il tutto secondo la qualità dei detti motivi e secondo che i casi lo esigono.

232. Nella sentenza si ordina che i motivi stati ammessi siano provati o per documenti o per testimonj davanti al giudice delegato, salvo al reo la prova contraria: si ordina inoltre che si procederà alla verificazione de' documenti querelati di falso per mezzo di tre periti di scrittura che devono essere nominati *ex officio* nella medesima sentenza.

233. I motivi di falso stati dichiarati pertinenti ed ammissibili, sono enunciati espressamente nella dispositiva della sentenza che ne permette la prova: questa non ha luogo per gli altri motivi non ammessi nè enunciati nella sentenza. I periti possono nondimeno fare quelle osservazioni dipendenti dalla lor arte ch'essi giudicano a proposito sui documenti pretesi falsi, salvo ai giudici di avervi il riguardo che può essere di ragione.

234 Ove occorra sentire testimonj, si osservano le formalità prescritte in appresso per gli esami. I documenti pretesi falsi vengono loro presentati, e da essi segnati se sanno o vogliono farlo; altrimenti, si fa menzione del loro rifiuto.

Le carte e scritture di confronto o altre che occorre di presentare ai periti, possono anche essere presentate ai testimonj in tutto o in parte, se il giudice delegato lo crede conveniente, ed in tal caso sono anch' esse segnate da' testimonj medesimi, come si è qui sopra stabilito.

235. Se all' atto della deposizione i testimonj presentassero qualche documento, rimarrà questo unito alla deposizione dopo di essere stato però segnato tanto dal giudice delegato quanto da' testimonj, se possono o vogliono segnare; altrimenti, se ne fa menzione nel processo verbale.

Se il documento dal testimonio esibito fa prova o di falso o della verità de' documenti querelati, viene presentato agli altri testimonj che potessero averne contezza, i quali pure devono segnarlo, come si è detto di sopra.

236 La prova per mezzo di periti si fa nella maniera seguente:

1.° Le scritture di confronto sono indicate dalle parti di comune accordo, o designate dal giudice, conformemente è stato disposto all'articolo 200 nel titolo *della Verificazione delle scritture*.

2.° Sono consegnati ai periti, la sentenza con cui fu ammessa la querela di falso; i documenti pretesi falsi; il processo verbale dello stato dei medesimi documenti; la sentenza che ha ammessi i motivi di falso ed ordinata la relazione dei periti; le scritture di confronto, se ne furono esibite; il processo verbale della presentazione di esse, e la sentenza colla quale fossero state ricevute. I periti devono, nella loro relazione, far rilievo della consegna di questi atti e dell'esame che ne hanno fatto, senza che sia loro permesso di farne processo verbale; devono però segnare i documenti pretesi falsi.

Nel caso che i testimonj avessero aggiunto de' documenti, la parte può richiedere, ed il giudice delegato ordinare che siano presentati ai periti.

3.° Nel resto devono osservarsi nella detta relazione le regole prescritte al titolo *della Verificazione delle scritture*.

237. In caso di ricusa del giudice delegato o dei periti, si osserva il prescritto ai titoli *della Ricusa de' giudici*, e *delle Relazioni de' periti*.

238. Terminata l'istruzione, si domanda con un semplice atto di patrocinatore, che si proceda alla sentenza.

239 Se dalla procedura risultano indizj di falso o di falsificazione, quando gli autori o complici sieno viventi, e l'azione criminale non sia prescritta secondo il disposto dal Codice penale, il presidente rilascia contro gl'indiziati mandato di accompagnamento, e disimpegna in ciò le funzioni di officiale di polizia giudiziaria.

240. Nel caso dell'articolo precedente la procedura civile è sospesa fino al giudizio di falso.

241. Se nel giudicare sulla querela di falso il tribunale ha ordinato la soppressione, la lacerazione, il cancellamento in tutto o in parte, anche la riforma o la rinnovazione dei documenti da lui dichiarati falsi, l'esecuzione di questo capo di sentenza resta sospesa fino a tanto che dura il termine ad appellare o a ricorrere per cassazione, o che il condannato non abbia formalmente e validamente acconsentito al giudicato.

242 Nella sentenza definitiva sul falso si deve pronunziare, ciò che sarà di ragione, sulla restituzione dei documenti sia alle parti, sia ai testimonj che gli avessero presentati; ciò ha luogo anche per i documenti pretesi falsi allorchè non sono giudicati tali. Relativamente ai documenti estratti da un pubblico ufficio, si ordina che siano restituiti ai depositarj, o rimandati per mezzo del cancelliere nel modo che prescriverà il tribunale. Non avrà quindi luogo alcun altro separato giudizio per la restituzione de' documenti, la quale però non può essere eseguita che dopo spirato il termine prescritto dall'articolo precedente.

243 Durante lo stesso termine resta egualmente sospesa la restituzione delle scritture di confronto, o altre carte, se non viene altrimenti ordinato dal tribunale ad istanza de depositarj di dette scritture, o delle parti che avessero interesse a domandarle.

244 I cancellieri devono uniformarsi esattamente agli articoli precedenti in ciò che li riguarda, sotto la pena d'interdizione dall'esercizio delle loro funzioni, di una multa non minore di 100 lire, e dei danni ed interessi delle parti, riservato ancora di procedere straordinariamente contro di loro quando il caso lo esiga.

245. Fino a tanto che i detti documenti e scritture restano depositati in cancelleria, è proibito ai cancellieri, senza un ordine espresso del tribunale, di rilasciare copie o spedizioni de' documenti o scritture pretese false. Relativamente agli atti i di cui originali o minute fossero stati deposti in cancelleria, e particolarmente riguardo ai registri che contenessero atti non querelati di falso, i suddetti cancellieri possono rilasciarne spedizioni alle parti che hanno diritto di domandarle, senza esigere però una maggiore retribuzione di quella che sarebbe spettata ai depositarj de' menzionati originali o minute. Il presente articolo si eseguisce sotto le pene comminate dall' articolo precedente.

Qualora i depositarj degli originali ne avessero fatto delle copie per rimpiazzare gli originali medesimi in esecuzione dell' art. 203, al titolo *della Verificazione delle scritture*, le spedizioni sopra di esse copie non possono essere rilasciate che dai soli depositarj.

246. L' attore in causa di falso che soccombe, è condannato ad una multa non minore di lire 300, ed ai danni ed interessi, come risulterà di ragione.

247. Si esige egualmente la multa quando dopo essersi fatta ed ammessa la querela di falso, l' attore ha volontariamente desistito, o è rimasto soccombente, oppure se le parti siano state mandate fuori di processo, sia per mancanza di motivi o di prove sufficienti, sia per non essersi soddisfatto per parte dell' attore alle diligenze e formalità quì sopra prescritte. Ciò ha luogo, siano quali si vogliano i termini ne' quali la sentenza è concepita, ed ancorchè essa abbia omesso di esprimere la condanna nella multa, e benchè l' attore offrisse di agire di falso in via straordinaria.

248. La condanna alla multa non ha luogo quando il documento o uno de' documenti querelati di falso è stato dichiarato falso in tutto o in parte, o allorquando sarà stato rigettato dalla causa o dal processo, come pure nel caso in cui la querela di falso non sia stata ammessa, siano quali si vogliano i termini che i giudici abbiano usati per rigettarla, o per non avervi riguardo.

249. Le transazioni sulla procedura di falso incidente non sono eseguibili se non sono omologate in giudizio previa la comunicazione al ministero pubblico, il quale può fare in tal argomento tutte quelle istanze che crederà convenienti.

250. L' attore nel giudizio di falso incidente può sempre proporre l' accusa di falso principale in via criminale; in questo caso il giudizio sulla causa civile è sospeso, a meno che i giudici non credano che la causa possa essere giudicata indipendentemente dal documento querelato di falso.

251. Qualunque sentenza in causa di falso, sia d' istruzione, sia definitiva, non può essere pronunziata che dietro le conclusioni del ministero pubblico.

TITOLO XII.

Dell' esame de' Testimonj.

252. I fatti che una delle parti intende di provare per mezzo de' testimonj, si articolano succintamente per via di conclusioni senza veruna comparsa o ricorso.

I fatti in questo modo articolati devono essere egualmente per semplici conclusioni o riconosciuti o negati entro tre giorni; passato il qual termine, possono ritenersi per confessati o accertati.

253. Se i fatti articolati sono ammissibili, ma che siano negati, e dei quali

la legge non ne proibisce la prova, potrà questa essere ordinata.

254 Il tribunale può anche ordinare *ex officio* la prova di quei fatti che gli sembrano concludenti, quando la legge non si opponga.

255. Il giudicato che ordina la prova deve contenere.

1.° I fatti da provarsi;

2.° La destinazione del giudice davanti a cui deve farsi l'esame.

Se i testimonj abiteranno in soverchia distanza, potrà essere ordinato che l'esame venga fatto davanti un giudice che si destinerà da un tribunale prescelto a quest'oggetto.

256. La prova contraria, o sia la riprova è di diritto. Essa, come quella dell'attore, deve cominciarsi e compirsi entro i termini stabiliti ne' seguenti articoli.

257. Ove l'esame debba eseguirsi nello stesso luogo in cui si è pronunziata la sentenza che lo permette, o nella distanza di tre miriametri, devesi incominciare entro otto giorni dalla notificazione al *Patrocinatore*, e se la sentenza è stata pronunziata contro la parte non avente patrocinatore, il detto termine decorre dalla notificazione fatta alla persona o al domicilio. Questi termini decorrono egualmente contro la parte che ha fatto notificare la sentenza; il tutto a pena di nullità.

Se la sentenza è suscettibile d'opposizione, il termine decorre dal giorno della scadenza della dilazione per formare opposizione.

158. Se l'esame de' testimonj deve farsi in un luogo più lontano, la sentenza fissa il termine entro il quale l'esame deve incominciare.

259. L'esame si reputa incominciato per ambedue le parti dal momento che il giudice delegato ha rilasciato l'ordine di citazione de' testimonj a comparire pel giorno ed ora dal medesimo fissati.

Deve per conseguenza il giudice aprire i respettivi processi verbali colla menzione della fattagli istanza e dell'ordine da lui in seguito rilasciato per la citazione dei testimonj.

260. I testimonj sono citati alla persona o al domicilio; quelli domiciliati nell'estensione di tre miriametri dal luogo in cui devono essere esaminati, sono citati almeno un giorno intiero avanti il giorno indicato per l'esame. Si aggiunge un giorno per ogni tre miriametri per quei domiciliati ad una più grande distanza.

A ciascun testimonio si deve dar copia dell'ordinazione del giudice che lo chiama all'esame, Saranno perciò nulle le deposizioni di quei testimonj, nelle quali non fossero state osservate tutte le sovraespresse formalità.

261. Tre giorni almeno prima di quello destinato per l'esame, si cita per intervenire a quello la parte al di lei domicilio, e se ha costituito patrocinatore, al domicilio del medesimo. Se le deve comunicare il nome, cognome, la professione ed il domicilio dei testimonj che sono per prodursi contro di lei; il tutto a pena di nullità.

262. I testimonj si esaminano separatamente, tanto in presenza che in assenza delle parti.

Ogni testimonio, prima di essere sentito, deve dichiarare il suo nome, cognome, la professione, l'età, l'abitazione; se è parente o affine di alcuna delle pàrti, ed in qual grado; se è domestico o altrimenti addetto al servizio di alcuna di esse; presta indi il giuramento di dire la verità; e tutto sotto pena di nullità.

263. I testimonj che non comparisco-

no, sono condannati a titolo d' indennizzazione verso la parte al pagamento di una somma non minore di dieci lire, e di più possono essere condannati ad una multa che non può eccedere cento lire.

L' ordinazione sopra tale oggetto del giudice delegato è esecutiva, non ostante opposizione ed appello.

I testimonj contumaci sono citati di nuovo a loro spese.

Se i testimonj di nuovo citati sono per la seconda volta contumaci, vengono condannati ad una multa di lire cento da pagarsi sotto pena di arresto personale; il giudice delegato può anche rilasciare contro di essi un mandato di accompagnamento,

265. Se il testimonio giustifica che non ha potuto presentarsi il giorno indicato, lo stesso giudice, dopo di avere ricevuto la di lui deposizione, lo assolve della multa e dalle spese della seconda citazione.

266. Se il testimonio giustifica di essere nell' impossibilità di presentarsi il giorno indicato, il giudice gli accorda una congrua dilazione, non eccedente però il termine fissato per cominciare l' esame, oppure il giudice si rende presso di lui per riceverne la deposizione. Se il testimonio abita in soverchia distanza, il giudice delegato richiede il presidente del tribunale del luogo di sua dimora, e questi lo esamina, o delega un giudice a questo effetto. Il cancelliere poi di quel tribunale deve far pervenire immediatamente l' originale del processo verbale dell' esame alla cancelleria del tribunale avanti cui verte la causa: salvo a quello il diritto di conseguire un mandato esecutivo per le spese contro quella delle parti che ha domandato l' esame.

267. Se tutti i testimonj non possono essere sentiti l' istesso giorno il giudice delegato ne destina un altro ad ora fissa. Non occorre per ciò altra citazione nè ai testimonj, nè alla parte, quantunque questa non si fosse presentata.

268. Niuno può essere citato come testimonio, se è parente o affine in linea retta di una delle parti, o conjuge, ancorchè fosse divorziato.

269. I processi verbali dell' esame dei testimonj dovranno, sotto pena di nullità, contenere la data del giorno, l' ora, la comparsa o mancanza delle parti e dei testimonj, l' esibizione delle citazioni, e le proroghe ad altri giorni ed ore, se sono state accordate.

270. L' eccezioni contro i testimonj devono esporsi prima della loro deposizione, sia dalla parte stessa, sia dal suo patrocinatore, ed i testimonj sono tenuti a darvi gli opportuni schiarimenti. Le dette eccezioni devono essere circostanziate e specificate, non in termini vaghi e generali. Tanto questi che gli schiarimenti dei testimonj devono registrarsi nel processo verbale.

271. Il testimonio deve fare la sua deposizione verbalmente senza che gli sia permesso di leggere alcuna risposta preparata in iscritto; la deposizione si registra nel processo verbale, indi è letta al testimonio, e se gli domanda se vi persiste; il tutto sotto pena di nullità. Se gli domanda ancora se pretende di esigere indennizzazione.

272. Mentre si legge la deposizione, il testimonio può farvi quelle aggiunte, o quei cangiamenti che crede opportuni, i quali si scrivono in fine o al margine della deposizione, ed anche di questi si fa lettura al testimonio. Di tali aggiunte o cangiamenti si fa menzione nel processo verbale: il tutto a pena di nullità.

Digitized by Google

273. Il giudice delegato può, sia *ex officio*, sia ad istanza di una delle parti, fare al testimonio quelle interrogazioni che crederà convenienti a schiarimento della fatta deposizione. Le risposte del testimonio, dopo fattane a lui la lettura, devono dal medesimo sottoscriversi, e se non vuole e non può, se ne fa menzione; sono anche sottoscritte dal giudice e dal cancelliere: il tutto sotto pena di nullità.

274. La deposizione del testimonio, i cangiamenti o le aggiunte devono essere dal medesimo sottoscritte, egualmente che dal giudice e dal cancelliere. Se il testimonio non vuole o non può sottoscrivere, se ne fa menzione nel processo verbale; il tutto a pena di nullità. Vi si fa pure menzione dell'indennizzazione, se l'ha domandata, o del suo rifiuto.

275. I processi verbali devono far menzione delle osservate formalità prescritte dai precedenti articoli 261, 262, 269. 270, 271, 273 e 274. Devono essere sottoscritte in calce, non che dalle parti, se possono o vogliono sottoscriversi: in caso di rifiuto, deve farsene menzione; il tutto sotto pena di nullità.

276. Le parti non possono nè interrompere il testimonio mentre depone, nè fargli direttamente alcuna interrogazione, ma devono per tale oggetto dirigersi al giudice; sotto pena di essere condannato dallo stesso giudice ad una multa di lire dieci, ed anche di maggior somma, e di venir pure, in caso di recidiva, esclusi dall'intervento all'esame. Le ordinazioni sopra questo argomento del giudice delegato sono esecutive, non ostante l'appello o l'opposizione.

277. Se il testimonio domanda indennizzazione, questa viene lasciata dal giudice delegato; la tassa si scrive sulla copia della citazione data al testimonio, e questa copia vale al pari di un ordine esecutivo. Il giudice deve far menzione nel processo verbale della tassata indennizzazione.

278. L'esame dovrà rispettivamente terminarsi fra otto giorni dall'epoca in cui si saranno cominciate a ricevere la deposizione dei primi testimonj, e meno che nella sentenza che lo ha ingiunto, non siasi fissato un più lungo termine.

279. Se nondimeno mentre corre il termine, una delle parti ne domanda la proroga, il tribunale può accordarla.

280. La domanda della proroga si scrive nel processo verbale del giudice delegato, ed il tribunale l'accorda dietro il rapporto che il detto giudice deve farne all'udienza nel giorno da lui stesso indicato nel suo processo verbale, e ciò senz'alcuna citazione, ne chiamata delle parti all'udienza, se queste o i loro patrocinatori sono stati presenti alla domanda della proroga. Non si accorda più di una proroga sotto pena di nullità.

281. La parte che ha fatto esaminare più di cinque testimonj sul fatto medesimo, non può ripetere le spese di altre deposizioni sullo stesso fatto.

282. Dopo la deposizione del testimonio non è lecito di proporre alcuna eccezione di sospetto contro il medesimo, quando questa non sia giustificata da prove scritte.

283. Possono essere allegati a sospetto:

I parenti o affini coll'una o coll'altra delle parti fino al grado di cugino figlio di cugino germano inclusivamente, i parenti e affini col conjuge fino allo stesso grado, se il conjuge è vivente, o se la parte o il testimonio ha dal conjuge defunto prole superstite;

e nel caso che il conjuge sia morto senza prole, possono essere allegati come sospetti i parenti, e gli affini in linea retta. i fratelli e le sorelle, i cognati e le cognate.

Possono anche essere allegati per sospetti, l'erede presuntivo o il donatario, quello che avesse mangiato o bevuto colla parte, e a di lei spese dopo pronunziata la sentenza che prescrive l'esame, quello che ha emesso certificati sui fatti relativi alla causa, non meno che i domestici od altrimenti addetti al servizio, e finalmente colui ch'è posto in istato di accusa, o che sarà stato condannato ad una pena.

284. Il testimonio allegato per sospetto sarà nulladimeno sentito.

285. Le persone che non avranno compiti i quindici anni, possono essere sentite: salvo ad avere alle loro deposizioni quel rignardo che sarà di ragione.

286. Spirato il termine per gli esami, la parte più diligente fa notificare copia dei processi verbali al patrocinatore del suo avversario, e richiede l'udienza con un semplice atto.

287. All' udienza si delibera prima di tutto sopra l' eccezioni di sospetto proposte contro i testimonj, ed il tribunale ne giudica sommariamente.

288. Nulladimeno, se la causa sul merito fosse in istato di essere decisa, si può pronunziare sul tutto con un solo giudicato.

289 Se i motivi di sospetto obiettati prima della deposizione non sono giustificati da documenti scritti, la parte deve offrirne la prova, e indicare i testimonj, altrimenti la sua eccezione non è più ammessa. Il tutto senza pregiudizio della riparazione d'inginria, danni ed interessi che potesse pretendere il testimonio allegato sospetto.

290. La prova, essendo del caso, sarà ordinata dal tribunale, salva la controprova; ed in tal caso dovrà farsi nelle forme prescritte in appresso per gli esami sommarj. Non potrà ivi venir dedotta alcuna eccezione di sospetto, se non è giustificata da prove scritte.

291. Se l'eccezioni di sospetto sono riconosciute sussistenti, la deposizione del testimonio allegato sospetto non sarà letta.

292. Se l' esame o la deposizione è dichiarata nulla per colpa del giudice delegato, si ricomincia a di lui spese. I termini del nuovo esame o della nuova deposizione de' testimonj decorreranno dal giorno in cui sarà notificata la sentenza che lo ha ordinato: la parte può far esaminare gli stessi testimonj: se alcuno di essi non può essere sentito, i giudici avranno per le deposizioni da esso fatte nel primo esame quel riguardo che crederanno di ragione.

293. Non si rinnova l' esame dichiarato nullo per colpa del patrocinatore o dell' usciere; ma la parte può contro di essi ripeter le spese; e potranno eglino essere ancora condannati alla refazione dei danni ed interessi, qualora il giudice riconosca accaduta la nullità per manifesta negligenza.

294. La nullità di una o più deposizioni non importa la nullità dell' esame.

TITOLO XIII.

Dell' accesso del giudice sul luogo della controversia.

295. Può il tribunale nei casi in cui lo crede necessario, ordinare che uno de' giudici si trasferisca sul luogo in questione; nei casi però in cui sia bastante una relazione e giudizio di periti, il tribunale non può ordinare la visita del giudice, che dietro istanza di alcuna delle parti.

Digitized by Google

296. Il giudice da destinarsi deve essere uno di quelli intervenuti alla pronunciazione della sentenza che ordina la visita.

297. Ad istanza della parte più diligente, il giudice delegato emette un'ordinazione che fissa il luogo, il giorno e l'ora dell'accesso; l'ordinazione viene notificata con atto *da patrocinatore a patrocinatore*, e tien luogo di citazione.

298. Il giudice delegato deve specificare nell'originale del suo processo verbale i giorni impiegati nel viaggio, soggiorno e ritorno.

299. La parte più diligente leva la spedizione del processo verbale, e la notifica ai patrocinatori delle altre parti; tre giorni dopo la parte medesima può con un semplice atto domandare l'udienza.

300. La presenza del ministero pubblico non è necessaria che nel caso in cui è parte.

301. Le spese della visita devono anticiparsi dalla parte requirente, e depositarsi in cancelleria.

TITOLO XIV.

Delle Relazioni dei Periti.

302. Ove occorra giudizio de' periti, deve essere ordinato con una sentenza, nella quale devono enunciarsi chiaramente gli oggetti della perizia.

303. La perizia deve farsi da tre periti a meno che le parti non siano convenute in un solo.

304. Qualora prima della sentenza che ingiunse la perizia, le parti si siano accordate nella scelta dei periti, la stessa sentenza darà ad essi l'atto di nomina.

305. Qualora le parti non si siano accordate nella scelta de' periti, s'ingiunge alle medesime nella stessa sentenza di farne la nomina nello spazio di tre giorni dalla notificazione della sentenza, avvertendole che, altrimenti i periti *ex officio* da nominarsi nella stessa sentenza, procederanno all'operazione prescritta.

Nella stessa sentenza si destina il giudice, il quale riceve il giuramento de' periti scelti dalle parti, o nominati *ex officio*. Può però il tribunale ordinare che i periti prestino il giuramento dinanzi il giudice di pace del cantone in cui devono eseguire la perizia.

306. Nel prescritto termine di tre giorni, le parti che si saranno accordate sulla scelta de' periti, devono farne la loro dichiarazione in cancelleria.

307. Spirato il detto termine, la parte più diligente, previa l'ordinazione ch'essa si procurerà dal giudice, citerà i periti scelti dalle parti o nominati *ex officio*, a venire a prestare il giuramento, a cui non è necessaria la presenza delle parti.

308. Se alcuno dei periti scelto da una delle parti non comparisce benchè citato, le spese della prestazione del giuramento sono, senza rimborso, a carico della parte che lo ha scelto.

309. Non si ammette recusa che contro i periti nominati *ex officio*, a meno che i motivi di sospetto non fossero sopraggiunti dopo la scelta concordemente fatta, e prima della prestazione del giuramento. La parte che abbia motivo di ricusa a proporre, deve farlo entro tre giorni dalla nomina de' periti per via di un semplice atto da lei firmato, o da un suo procuratore specialmente autorizzato. Quest'atto deve contenere i motivi della recusa e le prove se già le ha, o l'offerta di giustificarli per via di testimoni. Spirato il detto termine, non può più proporsi alcuna

recusa, ed il perito presta il giuramento nel giorno fissato nella citazione.

310. I periti possono essere ricusati per gli stessi motivi pe' quali vengono allegati sospetti i testimonj.

311 Se la ricusa è contradetta, viene giudicata sommariamente all'udienza con un semplice atto, e sulle conclusioni del ministero pubblico; i giudici possono ordinare la prova per testimonj, la quale deve eseguirsi nelle forme inferiormente prescritte per gli esami sommarj.

312. Il giudicato sull'articolo di ricusa di periti si manda ad esecuzione, non ostante l'interposizione d'appello.

313. Se la ricusa è ammessa, nel giudicato stesso che l'ammette, si nomina *ex officio* un nuovo perito o periti per rimpiazzare i ricusati.

314. Se la ricusa è rigettata, la parte che l'ha proposta è condannata al risarcimento di quei danni ed interessi che risultassero di ragione, anche in favore del perito ove questi l'abbia domandato: in questo ultimo caso però il perito cessa di prestare il suo uffizio.

315. Il processo verbale della prestazione del giuramento deve contenere l'indicazione che i periti devono fare del luogo, giorno ed ora in cui eseguiranno la loro operazione.

Se le parti o i loro patrocinatori sono intervenuti alla prestazione del giuramento, la detta indicazione tiene per esse luogo di citazione.

In caso di assenza, saranno citate le parti con atto di patrocinatore, a trovarsi presenti nel giorno ed ora indicati da' periti.

316. Se alcuno de' periti non accetta la nomina, o manca di comparire, sia alla prestazione del giuramento, sia al giorno ed ora indicati per la perizia, le parti devono concertarsi immediatamente per la scelta di un altro perito, altrimenti vien questi nominato *ex officio* dal tribunale.

Un perito che dopo di aver prestato il giuramento mancasse di adempire alla ricevuta commissione, può essere condannato dal tribunale, che gliene ha dato l'incarico, a tutte le spese divenute inutili per la di lui mancanza ed anche al risarcimento de' danni ed interessi, se così sarà di ragione.

317. Tanto il decreto che ha ordinato la perizia, quanto le carte necessarie devono essere passate nelle mani dei periti. Le parti possono fare quei rilievi e quelle domande ch'esse crederanno convenienti: ne sarà fatta menzione nella loro relazione. Questa deve stendersi dai periti sul luogo stesso della controversia, oppure nel luogo, giorno ed ora che verranno da loro indicati.

La relazione si scrive da uno de' periti, ed è da tutti sottoscritta. Ove nessuno de' periti sappia scrivere, il cancelliere del giudice di pace del luogo della perizia scrive la relazione, e la sottoscrive.

318. Non si fa che una sola relazione, ed i periti non presentano che un solo giudizio a pluralità di voti.

Se i periti sono stati di diversa opinione, s'indicano i motivi del dissenso, senza specificare le opinioni individuali.

319 L'originale della relazione vien deposto alla cancelleria del tribunale che ha ordinato la perizia, senza nuovo giuramento per parte dei periti. Le loro competenze sono tassate dal presidente in calce dell'originale suddetto, e se ne rilascia un mandato esecutivo contro la parte che ha richiesto la perizia e se questa è stata ordinata *ex officio*, contro la parte che ne ha sollecitata l'esecuzione.

320. Qualora i periti tardassero o ri-

cussero di presentare la loro relazione, sono citati, senza previo esperimento di conciliazione, a comparire entro il termine di tre giorni davanti il tribunale da cui furono incaricati, per essere ivi condannati anche mediante l'arresto personale, se occorre, alla predetta presentazione. Sopra questo incidente si provvederà sommariamente, e senz'alcuna altra istruzione di processo.

321. La parte più diligente leva copia della relazione, la notifica al patrocinatore contrario, e domanda l'udienza con un semplice atto.

322. Se i giudici non trovano rischiarimenti bastevoli nella relazione, possono ordinare *ex officio* un'altra perizia da eseguirsi da uno o più periti che si nominano pure *ex officio;* questi nuovi periti sono autorizzati a domandare ai primi quelle spiegazioni e que' rischiarimenti che credessero opportuni.

323. I giudici non sono obbligati di conformarsi al sentimento de' periti contro la propria convinzione.

TITOLO XV.

Degl' interrogatorj sopra fatti o loro circostanze.

324. Le parti in qualunque materia ed in qualunque stato di causa, potranno vicendevolmente domandare l'interrogazione l'una dall'altra sopra fatti, e relative circostanze che riguardino però l'affare in questione, senza che per questo sia rirardata l'istruzione nè il giudizio.

325. L'interrogatorio non può essere ordinato che in seguito ad una domanda che esprime i fatti, e dietro sentenza pronunziata all'udienza. L'interrogatorio si eseguisce davanti il presidente o davanti un giudice da lui delegato.

326. In caso di lontananza, il presidente può incaricare il presidente del tribunale più vicino della parte da interrogarsi, o il giudice di pace del cantone ove dimora la parte suddetta.

327. Il giudice incaricato indica in calce dell'ordine che porta la sua delegazione, il giorno e l'ora dell'interrogatorio, senza che vi sia bisogno di processo verbale contenente requisitoria o spedizione di questa sua disposizione.

328. In caso di legittimo impedimento della parte, il giudice si trasporta sul luogo ove essa dimora.

329. Ventiquattr'ore per lo meno avanti l'interrogatorio si notificano con uno stesso atto alla parte da interrogarsi o in persona o al domicilio, la domanda e le ordinazioni del tribunale e del presidente o del giudice che deve procedere all'interrogatorio; questo atto è notificato da un usciere a ciò commesso dal giudice o dal presidente.

330. Se la parte citata non comparisce o comparendo ricusa di rispondere, se ne fa processo verbale sommario, ed i fatti potranno essere tenuti per verificati.

331. Se non essendo comparsa al giorno indicato, la parte si presenta nondimeno prima della sentenza, sarà essa interrogata, pagando però le spese del primo processo verbale, e quelle della citazione senza poterle ripetere.

332. Se nel giorno dell'interrogatorio la parte citata giustifica di essere legittimamente impedita, il giudice indica un altro giorno senz'altra citazione.

333. La parte deve rispondere in persona verbalmente senza poter far uso di alcuna risposta preparata in iscritto, e senza l'assistenza o consiglio di altre persone, sopra ciascuno de' fatti contenuti nella domanda, ed anche sopra quelli sui quali venisse interrogata

dal giudice *ex officio*. Le risposte devono essere precise e congrue sopra ciaschedun fatto, ed in termini non ingiuriosi o calunniosi. La parte che avrà richiesto l'interrogatorio, non può assistere al medesimo.

334. Compito l'interrogatorio, vien letto alla parte che l'ha subito, e se le domanda se ha detto la verità, e se vi persiste. Se la parte fa delle aggiunte alle sue risposte, le aggiunte sono scritte al margine, o in seguito dell'interrogatorio; si leggeranno pure al rispondente le addizioni, e si farà al medesimo la sopraddetta domanda; si sottoscriveranno quindi dalla parte tanto l'interrogatorio che le aggiunte, e non sapendo o non volendo scrivere, deve farsene menzione.

335. La parte che intende servirsi dell'interrogatorio, deve semplicemente farlo notificare alla parte contraria, senza che ciò possa formare soggetto di nuove scritture nè per una parte nè per l'altra.

336. Proponendosi interrogatorj ad amministrazioni di pubblici stabilimenti, esse sono tenute di nominare un individuo del loro corpo od un agente per rispondere su i fatti e le circostanze che loro saranno state comunicate. A quest'effetto munirauno il nominato di una procura speciale in cui saranno spiegate ed affermate per vere le risposte; altrimenti, i fatti potranno essere ritenuti per verificati, senza pregiudizio del diritto di far interrogare gli amministratori e gli agenti sui fatti che li riguardano personalmente, per quel riguardo che che il tribunale crederà di ragione.

TITOLO XVI.

Delle domande Incidenti.

337. Le domande incidenti si fanno con un semplice atto contenente i motivi e le conclusioni con offerta di comunicarne i documenti giustificativi contro ricevuta, o depositandoli in cancelleira.

Il reo presenta parimente la sua risposta alla domanda incidente con un semplice atto.

338. Tutte le domande incidenti devono essere fatte simultaneamente; le spese di quelle che si facessero successivamente, ed i cui motivi esistevano già all'epoca delle prime domande, non sono rimborsate.

Le domande incidenti sono decise con sentenza preventiva, se vi ha luogo. Nelle cause in cui è stata ordinata l'istruzione per iscritto, l'incidente è portato all'udienza per esservi giudicato come di ragione.

Dell'Intervento in causa.

339. L'intervento in causa è proposto con un atto che deve contenere i motivi e le correlative domande. È data copia alle parti dell'atto e dei documenti giustificativi.

340. L'intervento in causa non può ritardare il giudizio della causa principale, quando essa è in istato di decisione.

341. Nelle cause in cui è stata ordinata l'istruzione in iscritto, se l'intervento in causa è contestato da una delle parti, la domanda incidente deve essere portata all'udienza.

TITOLO XVII.

Della Riassunzione d' Istanza, e della Costituzione di nuovi Patrocinatori.

342. La decisione della causa che trovasi in istato di essere giudicata, non si differisce nè per cangiamento di stato delle parti, nè per cessazione delle funzioni in forza delle quali stavano in giudizio, nè per la loro morte, nè per quella del loro patrocinatore, nè per la dimissione, interdizione o destituzione de' medesimi.

343. La causa s'intende in istato di decisione quando le arringhe sono cominciate. Si reputano cominciate le arringhe dopo che le parti hanno esposte all'udienza le respettive loro discussioni.

Le cause istrutte per iscritto si reputano in istato di decisione dopo il compimento della istruzione o dopo che sono spirati i termini fissati per le produzioni e per le risposte.

344. Nelle cause che non sono in istato di decisione, tutti gli atti fatti dopo la notificazione della morte di una delle parti, sono nulli. Non corre obbligo di notificare la morte, dimissione, interdizione o destituzione dei patrocinatori: tutti gli atti fatti, e le sentenze ottenute di poi sono nulle se non è stato costituito un nuovo patrocinatore.

345. Nè il cangiamento di stato delle parti, nè la cessazione delle funzioni in forza delle quali stavano in giudizio, impedisce la continuazione della procedura.

Nulladimeno, il reo che non avesse costituito patrocinatore prima del cangiamento di stato o della morte dell'attore, deve citarsi di nuovo a comparire entro otto giorni per essere presente all'ammissione delle conclusioni dell'attore, e senza che vi sia bisogno dell'esperimento della conciliazione.

346. I termini della citazione per la riassunzione d'istanza o per la costituzione di nuovo patrocinatore, sono gli stessi di quelli prescritti al titolo *delle Citazioni*. La citazione deve indicare i nomi tanto di quelli ch'erano stati patrocinatori in causa, quanto del giudice relatore se vi sia.

347. L'istanza si restaura con atto *da patrocinatore a patrocinatore*.

348. Se la parte citata per riassunzione d'istanza contraddice, l'incidente è giudicato sommariamente.

349. Se entro il termine assegnato, la parte citata per la riassunzione d'istanza o per la costituzione di patrocinatore, non comparisce, si pronunzia sentenza contumaciale, colla quale viene ordinato che la causa s'intenda riassunta, e che si debba continuare sulle ultime tracce senz'altri termini che quelli, che restavano a decorrere.

350. La sentenza proferita in contumacia contro una parte sulla domanda di riassunzione d'istanza o di costituzione di nuovo procuratore, verrà notificata da un usciere destinato dal tribunale. Se la causa è in rapporto, la notificazione deve enunciare il nome del giudice relatore.

351. L'opposizione alla sentenza contumaciale è portata all'udienza anche nelle cause che si trovano in rapporto.

TITOLO XVIII.

Della Disapprovazione dell'operato dei Patrocinatori.

352. Senza uno speciale mandato della parte, nessuno può fare od accettare alcuna offerta, confessione, o prestare alcun assenso, sotto pena di essere soggetto alla disapprovazione.

353. La disapprovazione deve farsi alla cancelleria del tribunale che deve

sonoscerne, con un atto sottoscritto dalla parte o da un suo procuratore speciale munito di mandato in forma autentica. L'atto deve contenere le ragioni della disapprovazione, le conclusioni, ed inoltre costituzione di patrocinatore.

354. Se la disapprovazione è fatta nel corso di una lite ancora pendente, deve essere notificata senz' altra domanda con atto da patrocinatore, tanto al patrocinatore contro di cui è diretta, quanto agli altri patrocinatori in causa, e la detta notificazione equivale ad una citazione ad opporsi alla disapprovazione.

355. Se il patrocinatore non esercita più le sue funzioni, la disapprovazione deve notificarsi con atto di usciere al suo domicilio; s'è defunto, lo sarà ai suoi eredi con citazione avanti al tribunale ove pende la causa, e sarà inoltre notificata alle parti in causa con atto *da patrocinatore a patrocinatore*.

356. La disapprovazione è sempre portata davanti il tribunale ove è seguita la procedura disapprovata, quantunque all'atto della disapprovazione la causa sia pendente in un altro tribunale. La disapprovazione deve dennnziarsi alle parti della causa principale, le quali sono chiamate davanti il tribunale ove fu portata l'istanza di disapprovazione.

357. Fino alla sentenza sulla disapprovazione sarà soprassednto, sotto pena di nullità, a quella sull'istanza principale; potrà però ingiungersi alla parte disapprovante di far giudicare entro un determinato termine la disapprovazione, altrimenti si procederà oltre nella causa principale.

358 Se la disapprovazione concerne un atto su cui non siavi lite, la domanda è portata davanti al tribunale del foro della persona contro cui è diretta la disapprovazione.

359. Ogni domanda di disapprovazione deve essere comunicata al ministero pubblico.

360. Se la disapprovazione è ammessa, la sentenza, o le parti della sentenza relative ai capi che hanno dato luogo alla disapprovazione, rimangono nulle e come non avvenute. Il patrocinatore disapprovato si condanna tanto in concorso del disapprovante, quanto delle altre parti, alla rifezione di tutti i danni ed interessi, ed è anche punito colla interdizion del suo ufficio, o sottoposto a processo straordinario, secondo la gravità del caso e la natura delle circostanze.

361. Se la disapprovazione è rigettata, si fa menzione della sentenza che la rigetta in margine dell'atto della disapprovazione, e colui che l'ha proposta, può essere condannato in concorso del patrocinatore disapprovato e delle altre parti, a quei danni ed a quelle riparazioni che saranno di ragione.

362. Se la disapprovazione si forma alla occasione di una sentenza passata in giudicato, deve proporsi entro otto giorni contando da quello in cui la sentenza si reputa eseguita a termini dell' art. 159.

TITOLO XIX.

Delle Competenze Giurisdizionali fra Giudici.

363. Se una medesima causa è portata simultaneamente avanti due o più giudici di pace, i quali sien compresi nel circondario giurisdizionale di una medesima corte di prima istanza, la decisione sulla competenza de' giudici è portata a questa corte.

Se i giudici di pace sono nel circondario di diverse corti o tribunali di prima istanza, la decisione è portata innanzi alla corte di appello.

Se i giudici di pace non sono nel

circondario della stessa corte d' appello, la decisione è portata innanzi la corte di cassazione.

Egualmente se una medesima causa è portata avanti a due o più corti o tribunali di prima istanza dipendenti dalla stessa corte d' appello, la decisione è portata avanti la detta corte, ed alla corte di cassazione se i due tribunali non sono compresi nella giurisdizione della medesima corte d' appello, o se il conflitto di giurisdizione ha luogo tra due o più corti d' appello.

364 In vista delle dimande identiche formate innanzi a differenti tribunali, si pronunzia, dietro istanza della parte, la sentenza che permette la citazione per la decisione sulla competenza.

Nella medesima sentenza si può ordinare sospensione di ogni procedura nei due tribunali in conflitto.

365. L'attore fa notificare la detta sentenza, e citare le parti al domicilio de' loro patrocinatori.

Il termine dell'intimazione della sentenza e della citazione è di quindici giorni che decorrono da quello in cui la sentenza è stata pronunciata.

Il termine a comparire è il termine ordinario delle citazioni, regolato però secondo le distanze del domicilio de' rispettivi patrocinatori.

366. Se l'attore ha omesso di citare l'avversario nei termini sopra prescritti, decade, senza che occorra alcuna dichiarazione, dall' istanza per la decisione, dalla competenza, e la procedura della causa si continua nel tribunale ch'è stato adito dal convenuto nel giudizio di competenza.

367. L'attore che succombe può essere condannato ai danni ed interessi in favore delle altre parti.

TITOLO XX.

Della Remissione delle Cause da un Tribunale ad un altro per Titolo di Parentela o Affinità.

368. La remissione della causa da un tribunale ad un altro può domandarsi, 1.° se fra' giudici di un tribunale di prima istanza vi siano due parenti od affini di alcuna delle parti fino al grado di cugino figlio di cugino germano inclusivamente; 2.° se fra' giudici d'una corte d'appello si trovino tre parenti od affini di una delle parti fino al detto grado; 3.° se una delle parti essendo giudice nel tribunale di prima istanza o nella corte d' appello che deve giudicare abbia pure un parente od affine in detto grado nel detto tribunale, o due nella corte d' appello.

369. La remissione deve domandarsi prima che sia cominciata la discussione di essa all' udienza, e trattandosi di causa posta in rapporto, prima che l'istruzione sia terminata, o prima che i termini siano spirati; altrimenti la domanda non è più ricevuta.

370. La domanda di remissione si deve proporre con un atto alla cancelleria; questo atto contiene i motivi della domanda, ed è sottoscritto dalla parte o da un suo procuratore speciale munito di mandato in forma autentica.

371. Dietro la spedizione del detto atto, presentato al tribunale in un coi documenti giustificativi della domanda, si pronunzia sentenza, nella quale si ordina,

1.° La comunicazione del detto atto ai giudici, per causa de' quali si è chiesta la remissione alla domanda, perchè facciano la loro dichiarazione in calce della copia della sentenza, entro un termine da fissarsi a questo effetto;

2.° La comunicazione al ministero pubblico;

3.° La relazione a giorno indicato da farsi da uno de' giudici, che viene a tale oggetto destinato nella stessa sentenza.

372. La spedizione dell'atto di domanda di remissione, i documenti annessivi, e la sopraddetta sentenza sono notificati in copia alle altre parti.

373 Qualora i motivi della chiesta remissione sono giustificati od accordati, se si tratta di un tribunale o di una corte di prima istanza, la causa si rimette ad un altro dei tribunali o corti di prima istanza compresi nella giurisdizione della medesima corte d'appello. Se si tratta d'una causa vertente avanti una corte d'appello, la causa si rimette ad una delle corti d'appello più vicine.

274. La parte soccombente nell'istanza di remissione di causa da un tribunale ad un altro, deve condannarsi ad una multa non minore di lire cinquanta, oltre de' danni ed interessi verso la parte, quando vi sia luogo.

375. Accordata la remissione, se non vi è appello, o se l'appellante soccombe, la contestazione si porta innanzi al tribunale a cui la causa è stata rimessa, e la procedura continua sulle ultime tracce della medesima.

376 In ogni caso l'appellazione dalla sentenza di remissione produce effetto sospensivo.

377. Le disposizioni contenute negli articoli 392, 393, 394 e 395 del titolo seguente, sono applicabili all'appellazione dai giudicati di remissione.

TITOLO XXI.

Del Giudice dato a Sospetto.

378 Qualunque giudice può essere dato sospetto per i seguenti motivi:

1.° Se è parente o affine delle parti o di una di esse fino al grado di cugino figlio di cugino germano inclusivamente;

2.° Se la moglie del giudice è parente o affine di una delle parti, o se il giudice è parente o affine della moglie di una delle parti nei gradi sopra indicati, semprechè la moglie sia ancora vivente, o che essendo defunta abbia lasciato prole superstite. Anche nel caso che sia morta senza prole, il suocero, il genero, ed i cognati possono essere dati a sospetto.

La disposizione relativa alla moglie defunta è applicabile anche alla donna divorziata, quando esistano figli del disciolto matrimonio.

3.° Se il giudice, la sua moglie, i loro ascendenti e discendenti o affini nella stessa linea hanno una controversia eguale a quella che si agita fralle parti.

4.° Se sia pendente un processo in loro nome in un tribunale in cui sia giudice una delle parti; se il giudice è creditore o debitore di una delle parti.

5.° Se nel decorso di cinque anni precedenti all'allegazione di sospetto abbia avuto luogo un processo criminale fra loro ed alcuna delle parti, o il conjuge o parenti od affini in linea retta.

6.° Se vi ha causa civile fra il giudice, la sua moglie, i loro ascendenti e discendenti o affini nella stessa linea ed una delle parti, qualora però la causa sia stata intentata dalla parte prima dell'introduzione della lite, nel corso della quale si allega il sospetto, oppure si trattasse di causa che sebbene già terminata, fosse ciò seguito entro il semestre precedente l'allegazione di sospetto:

7.° Se il giudice è tutore, tutore surrogato o curatore, erede presuntivo o donatario, padrone o commensale di una delle parti; se è amministratore di qualche stabilimento, società o direzione, la quale sia parte in causa; o se una delle parti è suo erede presuntivo:

8.° Se il giudice ha consultato, arringato o scritto nell' affare; se ha precedentemente conosciuto della controversia come giudice o come arbitro; se ha sollecitato, raccomandato o somministrato le spese della causa; se in essa ha deposto come testimonio; se dopo cominciata la procedura ha mangiato o bevuto con una delle parti nella loro casa di abitazione, o se ha ricevuto da una di esse qualche regalo o dono:

Se vi ha capitale inimicizia fra il giudice ed una delle parti:

Se dopo l'introduzione della causa o entro sei mesi anteriori alla allegazione di sospetto, abbia egli insultata, ingiuriata o minacciata alcuna delle parti o verbalmente o in iscritto.

379. Non vi ha luogo ad allegar sospetto un giudice per esser egli parente col tutore o curatore di una delle parti, o cogli amministratori od agenti di uno stabilimento di una società, direzione o unione di persone che siano parte in causa, salvochè i detti tutori, amministratori o interessati avessero un interesse distinto e personale.

380. Qualunque giudice che conosce essere in caso di poter essere allegato sospetto, è tenuto di dichiararlo al tribunale nella camera di consiglio, perchè decida se deve astenersi.

381 I titoli di allegazione a sospetto relativi ai giudici sono applicabili al ministero pubblico, allorchè questi non è parte principale; ma quando il ministero pubblico è parte principale, non può essere allegato sospetto.

382. L'allegazione a sospetto deve proporsi prima che incominci la discussione all' udienza, e se la causa è in rapporto, prima che sia terminata l'istruzione, o prima che i termini ne siano spirati, a meno che i titoli di allegazione di sospetto non siano posteriormente sopravvenuti.

383. L'allegazione a sospetto contro i giudici delegati a visite locali, esami di testimonj ed altre operazioni, deve essere proposta entro tre giorni, i quali decorrono, 1.° da quello della delegazione, se la sentenza è stata proferita in contradittorio delle parti; 2.° dal giorno della scadenza del termine degli otto giorni a formar opposizione, se si tratta di sentenza contumaciale, ed in cui non sia stata fatta opposizione; 3.° nel caso anche di fatta opposizione dal giorno della rejezione della medesima, ancorchè proferita in contumacia.

384. L'allegazione di sospetto deve proporsi con un atto alla cancelleria, il quale deve contenere i motivi della medesima e le prove di essi. Quest' atto deve essere sottoscritto dalla parte, o da un suo procuratore speciale, il cui mandato in forma autentica deve essere annesso a quell' atto.

385. Il cancelliere sottomette entro 24 ore al presidente del tribunale una spedizione dell'atto di allegazione a sospetto. Il presidente ne fa rapporto al tribunale, il quale dietro le conclusioni del ministero pubblico pronunzia per la rejezione se la trova inammissimile; ed all' opposto, se trova ammissibile l' istanza, ne ordina, 1.° la comunicazione al giudice allegato sospetto, all'effetto che si spieghi in modo preciso sopra i fatti esposti, nel termine che sarà fissato dalla sentenza; 2.° la comunicazione al ministero pubblico; 3.° indica il giorno in cui sarà fatta la relazione dal giudice che a tale oggetto viene destinato.

Digitized by Google

386. Il giudice allegato sospetto fa la sua dichiarazione in cancelleria in calce all'originale dell'atto di allegazione a sospetto.

387. Contando dal giorno in cui il tribunale ha ordinato la detta comunicazione, resta sospeso qualunque giudizio ed operazione. Se però una delle parti pretende che vi sia urgenza e pericolo nel ritardo, l'incidente è portato all'udienza con un semplice atto, ed il tribunale può ordinare che vi si proceda per mezzo di un altro giudice.

388. Se il giudice allegato sospetto ammette i fatti addotti in appoggio del sospetto, o se detti fatti sono provati, il tribunale ordina che il giudice abbia ad astenersi.

389. Se la parte che allega il sospetto, non presenta prova scritta, o principio di prova dei titoli del medesimo, dipenderà dalla prudenza del tribunale di rigettare il sospetto dietro la semplice dichiarazione del giudice, o di ordinare la prova testimoniale.

390. La parte, la cui allegazione a sospetto è stata dichiarata insussistente o non ammissibile, vien condannata in una multa ad arbitro del tribunale, non minore di lire cento, senza pregiudizio dall'azione del giudice per riparazione, e per i danni ed interessi, se vi ha luogo; in questo caso però il giudice dovrà astenersi.

391 Qualunque giudicato sopra allegazione a sospetto, nelle cause eziandio in cui il tribunale di prima istanza giudica inappellabilmente, è suscettibile di appellazione; se però la parte pretende che per l'urgenza dell'affare sia necessario di procedere ad un'operazione in pendenza dell'appello, l'incidente è portato con un semplice atto all'udienza, ed il tribunale che avesse anche rigettato l'allegazione a sospetto, può ordinare che si proceda all'operazione per mezzo di un altro giudice.

392. Chi vuole appellare è tenuto di farlo entro giorni cinque dalla sentenza con un atto alla cancelleria, il quale deve essere motivato, ed enunciare il deposito fatto in cancelleria dei documenti allegati a sostegno della istanza.

393. La spedizione dell'atto d'allegazione a sospetto della dichiarazione del giudice, della sentenza, dell'atto d'appellazione, e gli uniti documenti si rimettono dal cancelliere, entro tre giorni, ad istanza ed a spese dell'appellante, al cancelliere della corte d'appello.

394 Il cancelliere della corte d'appello entro giorni tre dalla ricevuta, presenta le dette carte alla corte, la quale destina un giudice per farne la relazione, e indica il giorno in cui si passerà alla decisione. Dietro la relazione, e sentite le conclusioni del ministero pubblico, la corte pronunzia all'udienza la sua decisione, senza che vi sia bisogno di chiamare le parti.

395. Entro 24 ore dalla spedizione fatta della decisione, il cancelliere della corte di appello deve ritornare al cancelliere del tribunale di prima istanza i documenti che gli erano stati trasmessi.

396 Entro un mese dal giorno della sentenza di prima istanza che rigetta l'allegazione a sospetto, l'appellante è tenuto di notificare alle parti la decisione della corte d'appello, o un certificato del cancelliere di detta corte, comprovante che la corte non ha ancora pronunciato, e contenente l'indicazione del giorno fissato dalla corte per la sua decisione. Mancando l'appellante di fare la detta notificazione, la sentenza proferita in prima istanza sarà provvisionalmente esegnita; e sarà valido e sussistente tutto ciò che sarà operato in conseguenza della detta sentenza, quantun-

que la corte d'appello ammettesse poscia l'allegazione a sospetto.

TITOLO XXII.

Della perenzione d'istanza.

397 Qualunque istanza, quand'anche non vi sia stata costituzione di patrocinatore, è perenta ogni qual volta siasi abbandonata la continuazione della procedura per lo spazio di tre anni.

Questo termine si accresce di sei mesi nei casi in cui si fa luogo alla domanda per riassunzione d'istanza, o per costituzione di nuovo patrocinatore.

398 La perenzione corre anche contro lo stato, contro gli stabilimenti pubblici, e contro qualsiasi persona anche minore, salvo il regresso contro i loro amministratori e tutori.

399. La perenzione non ha luogo *ipso jure*; s'intende sabata con susseguenti atti legittimi fatti dall'una e dall'altra delle parti prima della domanda di perenzione.

400. La domanda di perenzione deve farsi con atto *da patrocinatore a patrocinatore*, a meno che il patrocinatore non sia defunto, o interdetto, o sospeso dopo verificato il diritto alla perenzione.

401. La perenzione non estingue l'azione; importa soltanto estinzione di procedura, per modo che non si potrà in alcun caso prevalersene od opporre alcun atto della procedura estinta.

In caso di perenzione l'attore principale è condannato a tutte le spese della procedura perenta.

TITOLO XXIII.

Della renunzia alla lite.

402. La rinunzia alla lite può farsi ed accettarsi con semplici atti firmati dalle parti o dai loro mandatarj, e notificati *da patrocinatore a patrocinatore*.

403 Accettata la rinunzia, importa questa di pieno diritto consenso reciproco di rimettere il tutto nello stesso stato in cui era prima della lite.

Importa egualmente il dovere di pagare le spese della lite, al quale il rinunziante viene astretto con una semplice ordinazione del presidente scritta in calce della tassa, presenti o chiamate le parti con atto *da patrocinatore a patrocinatore*.

Se questa ordinazione emana da un tribunale di prima istanza, si eseguisce non ostante opposizione o appellazione: se emana da una corte d'appello, si eseguisce non ostante opposizione.

TITOLO XXIV.

Delle materie sommarie.

404. Sono riputate materie sommarie ed istrutte come tali,

Le appellazioni dalle sentenze dei giudici di pace;

Le azioni puramente personali, qualunque sia il loro ammontare, semprechè siano fondate sopra un documento scritto non controverso;

Le domande puramente personali non appoggiate da documento scritto, quando non eccedono le lire mille;

Le domande di provvidenze provvisionali, o che richiedono celerità;

Le azioni per pagamento di pensioni, od affitti di case, e di arretrati per rendite costituite.

405. Le cause sommarie, scaduto il termine fissato nella citazione, vengono giudicate all'udienza dietro un semplice atto senz'altra procedura, nè formalità.

406. Le domande incidentali, e d'intervento in causa, devono farsi per via

di ricorso di patrocinatore, contenente le semplici conclusioni motivate.

407. Se occorra di sentire de' testimonj, la sentenza che ordina l'esame, deve esprimere i fatti che sono da provarsi, senza che sia necessario di articolarli preliminarmente, ed indicare il giorno e l'ora in cui i testimonj devonoessere sentiti all'udienza.

408. I testimonj debbono essere intimati un giorno almeno avanti quello del loro esame.

409. Se una delle parti domandasse proroga, questo incidente è giudicato indilatamente.

410. Se la sentenza è inappellabile, non vi è bisogno di far processo verbale degli esami: basta soltanto in essa far menzione del nome de' testimonj, e del risultato delle loro deposizioni.

411. Se il giudizio è appellabile, deve farsi processo verbale, il quale deve contenere il giuramento de' testimonj, la loro dichiarazione se sono parenti o affini, domestici o altrimenti addetti al servizio delle parti, l'eccezioni che si fossero allegate contro essi, ed il risultato delle loro deposizioni.

412. Se i testimonj sono lontani o impediti, il tribunale può delegare o il tribunale o il giudice di pace della loro dimora per sentirli; in questo caso l'esame dei testimonj deve scriversi, e farsene processo verbale.

413. Negli esami sommarj si osservano le disposizioni del titolo XII, *degli Esami de' testimonj*, relative alle seguenti formalità, cioè:

Alla copia da passarsi ai testimonj della dispositiva della sentenza in forza della quale sono citati; alla copia del nome de' testimonj da passarsi alla parte;

Alla multa, ed altre pene contro i testimonj che mancano di compatire;

Alla proibizione di esaminare il rispettivo conjuge delle parti, ed i loro parenti ed affini in linea retta;

All'eccezioni di sospetto che si fanno contro i testimonj dalla parte presente; al modo di giudicarne; alle interpellazioni ch' è permesso di fare ai testimonj, ed alla tassa in loro favore;

Al numero dei testimonj, i di cui viaggi si ammettono in tassa;

E finalmente alla facoltà di sentire persone che non abbiano compiti i quindici anni.

TITOLO XXV.

Del modo di procedere avanti i tribunali di commercio.

414. Le procedure davanti i tribunali di commercio si fanno senza ministero di patrocinatori.

415. Qualunque istanza s' introduce con semplice atto di citazione, conformemente è prescritto al titolo *delle Citazioni*.

416. Il termine della citazione deve essere almeno di un giorno.

417. Nei casi che ricercano pronta spedizione, il presidente può permettere che si citi anche un giorno per l'altro, ed anche in un'ora per l'altra, e può fare assicurare gli effetti mobiliari; può anche secondo l'urgenza de' casi ingiungere all'attore di prestar cauzione, o di giustificare sufficientemente la sua solvibilità. Le ordinazioni del presidente sono esecutive non ostante opposizione od appello.

418. Nelle cause marittime in cui siano interessate persone non domiciliate, e così pure in quelle in cui si tratti di attrezzi, viveri, equipaggi e riparazioni di navi pronte a far vela, di altre materie urgenti e provvisionali, può citarsi a comparire l'istesso giorno, e da un'

era all' altra col solo ministero di un usciere senza ordinazione del giudice, e la contumacia può pronunciarsi immediatamente.

419. È valida qualunque citazione fatta alla persona citata a bordo del bastimento.

420. L' attore è in facoltà di far citare o davanti il tribunale del domicilio del reo: o

Davanti quello del circondario ove è stata fatta la promessa o consegnata la mercanzia: o finalmente

Davanti quello del circondario in cui doveva effettuarsi il pagamento.

421. Le parti devono comparire in persona, o col mezzo di un loro procuratore munito di mandato speciale.

422. Comparendo le parti, e non giudicandosi definitivamente la causa alla prima udienza, le parti non domiciliate nel luogo di residenza del tribunale sono tenute di farvi elezione di domicilio.

Questa elezione deve registrarsi nel libro delle udienze. Mancando tale elezione di domicilio, qualunque notificazione, anche quella della sentenza definitiva, sarà validamente fatta alla cancelleria del tribunale.

423. In materia di commercio, l'attore straniero non può essere obbligato a prestar cauzione per le spese, danni ed interessi ai quali potesse venire condannato. Questa disposizione ha luogo egualmente se l'istanza è introdotta davanti un tribunale civile nei luoghi ove non esiste tribunale di commercio.

424. Se il tribunale è incompetente in ragione di materia, deve rimettere le parti al competente, quantunque la declinatoria del foro non fosse stata proposta dalle medesime.

Le declinatorie di foro per qualunque altro titolo non potranno essere proposte se non che, previamente a qualunque altra eccezione o difesa.

425. Una sola e medesima sentenza può, rigettando la declinatoria, pronunziare sul merito: ma però con due dispositive distinte, l'una riguardo alla declinatoria, l'altra riguardo al merito. Il capo della sentenza che riguarda la declinatoria per titolo d'incompetenza, può sempre essere impugnato per la via dell'appellazione.

426. Le vedove e gli eredi di persone soggette alla giurisdizione del tribunale di commercio saranno citati davanti questo tribunale, per riassunzione d'istanza, o con atto d'introduzione di nuova istanza. Se cade controversia sulla qualità delle persone, questo incidente è rimesso ai tribunali ordinarj che devono giudicarne: in seguito il tribunale di commercio decide sul merito.

427. Se un documento prodotto non è riconosciuto, s'è denegato o intaccato di falso, e se la parte che l'ha prodotto persiste a volersene servire, il tribunale rimette l'incidente al giudice competente, e sospende il giudizio sulla domanda principale.

Se però il documento si riferisce soltanto ad uno dei capi della domanda, il tribunale di commercio può passare alla decisione degli altri capi della medesima.

428. In qualunque caso il tribunale può ordinare, anche *ex officio*, che le parti siano sentite personalmente all'udienza o nella camera del consiglio. In caso di legittimo impedimento il tribunale può deputare uno de' giudici, oppure un giudice di pace per sentire le parti, e per far processo verbale delle loro dichiarazioni.

429. Se fosse il caso di rimettere le parti a degli arbitri per disamina di conti, scritture e registri, si nominano uno o tre arbitri per sentire le par-

Digitized by Google

ti; e per conciliarle, se si può, e per dare in difetto il loro parere.

Se fosse il caso di far visite, o di stimare merci o manifatture, si nominano uno o tre periti.

Gli arbitri ed i periti sono nominati *ex officio* dal tribunale, quando le parti non gli abbiano scelti concordemente all'udienza.

430. Il sospetto contro gli arbitri o periti deve proporsi entro tre giorni dalla loro nomina.

431. La relazione degli arbitri e quella dei periti si deposita alla cancelleria del tribunale.

432. Quando il tribunale ordina la prova testimoniale, vi si procede colle forme soprapprescritte per gli esami sommarj. Però nelle cause appellabili, le deposizioni sono scritte dal cancelliere e firmate dai testimonj. In caso di rifiuto a firmare, se ne fa menzione.

433. Nella redazione e spedizione delle sentenze si osservano le formole prescritte dagli art. 141 e 146 per i tribunali di prima istanza.

434. Se l'attore non comparisce, il tribunale pronuncia la contumacia, ed assolve il reo dalla domanda.

Non comparendo il reo, incorre la contumacia, e la domanda dell'attore è ammessa, quando risulti giusta e provata.

435. Qualunque sentenza contumaciale deve essere notificata da un usciere destinato a quest'effetto dal tribunale. La notificazione deve contenere, sotto pena di nullità, elezione di domicilio nel comune in cui si eseguisce, se l'attore non vi è domiciliato.

La sentenza diventa esecutiva un giorno dopo la notificazione, e finchè non vi sia fatta opposizione.

436. Non si ammette opposizione dopo otto giorni dalla notificazione della sentenza.

437. L'opposizione deve contenere i motivi a cui si appoggia, con citazione a comparire nel termine fissato dalla legge, e si notifica al domicilio eletto.

438. L'opposizione fatta al momento della esecuzione della sentenza mediante dichiarazione inserita nel processo verbale dell'usciere, sospende la detta esecuzione; è in obbligo però l'opponente di reiterare la sua dichiarazione entro tre giorni con un atto che porti citazione a comparire. Scaduto questo termine, l'opposizione si ritiene come non avvenuta.

439. I tribunali di commercio possono ordinare l'esecuzione provvisionale delle loro sentenze, non ostante l'appello, e senza cauzione, semprechè le medesime siano fondate sopra documenti autentici non controversi, o sopra una precedente sentenza condannatoria non impugnata per via di appellazione. Negli altri casi l'esecuzione provvisionale non ha luogo che previa cauzione, o giustificazione di sufficiente solvibilità.

440. La cauzione si dà con atto notificato al domicilio dell'appellante, se abita nel luogo della residenza del tribunale, altrimenti al domicilio eletto in esecuzione dell'articolo 422. Questo atto deve contenere citazione ad un giorno ed ora determinati a portarsi in cancelleria per avervi in comunicazione, senza trasporto, il documento di cauzione, se questa è stata ingiunta, e per comparire all'udienza, ove, in caso di controversia, si pronunzierà sull'ammissibilità della cauzione.

441. Non comparendo l'appellante, o non opponendosi alla cauzione colui che la presta, presta la sua obbligazione in cancelleria. Se l'appellante si oppone, la controversia vien giudicata all'udienza nel giorno indicato nella citazione.

In ogni caso la sentenza si eseguisce non ostante opposizione od appello.

442. I tribunali di commercio non possono conoscere della esecuzione delle loro sentenze.

LIBRO III.

DEI TRIBUNALI D'APPELLO.

TITOLO UNICO.

Dell' appellazione e della relativa istruzione.

443. Il termine per appellare è di tre mesi. Nei giudicati contradittorj, il termine decorre dal giorno della loro notificazione fatta a persona o a domicilio.

Nei giudicati contumaciali, dal giorno in cui è scadnto il termine fissato per formare opposizione.

L'intimato potrà non ostante interporre incidentemente l'appellazione in qualunque stato di causa, quand'anche egli avesse notificata la sentenza senza alcnna protesta.

444. Questi termini sono perentorj relativamente a tntte le parti, salvo il ricorso contro chi di ragione. Però contro il minore non emancipato i termini non corrono che dal giorno in cui la sentenza è stata notificata tanto al tntore, che al tutore surrogato, qnantunque quest'nltimo non sia stato parte in causa.

445. Quelli che dimorano fuori del continente del Regno, hanno per interporre l'appellazione, oltre lo spazio di tre mesi dalla notificazione della sentenza, il termine prescritto per le citazioni all'articolo 73.

446. Gli assenti dal territorio del Regno per servizio di terra o di mare, o impiegati in negoziazioni all'estero per il servizio dello stato, hanno lo spazio di un anno per interporre appellazione, oltre il termine di tre mesi dalla notificazione della sentenza.

447. Il termine ad appellare è sospeso per la morte della parte soccombente.

Non riprenderà il suo corso che dopo la notificazione della sentenza al domicilio del defunto fatta colle formalità prescritte dall'articolo 61, e dopo spirati i termini per fare inventario e per deliberare, tntte le volte che la sentenza fosse stata notifioata prima della scadenza di questi nltimi termini.

Questa notificazione può farsi agli eredi collettivamente, e senza designazione di nomi e qualità.

448. Se la sentenza si fosse pronunciata sul fondamento di nn documento falso, o se la parte fosse stata condannata in conseguenza di non aver potuto produrre un documento decisivo, ch'era nelle mani dell'avversario, il termine ad appellare non decorre che dal giorno in cui la falsità sarà riconosciuta o giudicamente verificata, o dal giorno in cui il documento sarà ricuperato dalla parte soccombente. In questo ultimo caso la parte deve somministrare prova scritta indicante il giorno in cui ha ricuperato il documento, e non altrimenti.

449. Da una sentenza che non importi nna provvisionale esecuzione, non si può appellare durante il corso degli otto giorni dalla emanazione della medesima. L'appello interposto prima è dichiarato inammissibile, salvo all'appellante di reiterarlo se decorre tuttora il termine.

450. L'esecuzione delle sentenze che non importano nna provvisionale esecuzione, è sospesa per il detto termine di otto giorni.

451. L'appello da una sentenza pre-

paratoria non può essere interposto che dopo la sentenza definitiva, e unitamente all'appello da questa sentenza; il termine ad appellare non decorre che dal giorno della notificazione della sentenza definitiva, e l'appello è ammissibile ancorchè la sentenza preparatoria fosse stata eseguita senza alcuna riserva.

L'appello da una sentenza interlocutoria può interporsi prima della sentenza definitiva. Lo stesso ha luogo per le sentenze nelle quali si fosse pronunziato sopra una domanda provvisionale.

452. Le sentenze preparatorie sono quelle che riguardano soltanto l'istruzione della causa, e che tendono a mettere il processo in istato di essere definitivamente giudicato.

Le sentenze interlocutorio sono quelle colle quali il tribunale, prima di giudicare definitivamente, ordina una prova, una verificazione o una istruzione che affligge il merito.

453. Sono sottoposte ad appello quelle sentenze che sebbene qualificate per inappellabili, sono però state pronunziate da giudici che non potevano proferire che in prima istanza.

Le sentenze pronunziate nelle cause il di cui giudizio inappellabile appartiene ai primi giudici, non sono succettibili di appello, quantunque si fosse omesso di qualificarle per inappellabili.

454. Se trattasi d'incompetenza, le sentenze sono succettibili d'appello quantunque fossero state qualificate per inappellabili.

455. Non si ammette appello da sentenze contumaciali finchè dura il termine all'opposizione.

456. L'atto di appello deve contenere citazione ne'termini prescritti dalla legge, e deve essere notificato alla persona o al domicilio, sotto pena di nullità.

457. L'appello dalle sentenze definitive od interlocutorie importa effetto sospensivo, eccettochè nella sentenza non sia stata ordinata l'esecuzione provvisionale in quei casi ove questa è permessa.

L'esecuzione delle sentenze qualificate indebitamente per inappellabili non può essere sospesa se non che in forza di una inibitoria ottenuta dall'appellante, all'udienza del tribunale di appello, dietro citazione a breve termine.

Riguardo alle sentenze non qualificate o qualificate per appellabili, e nelle quali i giudici erano autorizzati a pronunziare inappellabilmente, la loro esecuzione provvisionale può essere ordinata dal tribunale d'appello all'udienza e dietro un semplice atto.

458. Quando l'esecuzione provvisionale non sia stata pronunziata ne'casi in cui la legge l'autorizzava, la parte appellata può con un semplice atto farla ordinare all'udienza prima del giudizio sull'appello.

459. Se l'esecuzione provvisionale è stata ordinata nei casi non contemplati dalla legge, l'appellante può ottenere una inibitoria all'odienza citando a tale oggetto la parte a breve termine. Questa inibitoria non si accorderà mai sopra domanda che non sia stata comunicata alla parte.

460 In niun altro caso potrà accordarsi inibitoria, nè pronunziarsi alcun giudicato tendente a sospendere direttamente o indirettamente l'esecuzione della sentenza, sotto pena di nullità.

461. Qualunque appello, anche da sentenza pronunziata dietro procedura scritta, deve essere portato all'udienza, salvochè il tribunale non ne ordini l'istruzione in iscritto, se vi ha luogo.

462. Entro giorni otto dalla costituzione del patrocinatore fatta dalla parte

appellata, l'appellante deve notificare i suoi gravami contro la sentenza; la parte appellata vi risponde entro gli otto giorni successivi; indi si fa luogo all'udienza senz'altra procedura.

463 L'appello dalle sentenze pronunziate in cause sommarie è portato all'udienza con un semplice atto senz'altra procedura. Lo stesso ha luogo per l'appello dalle altre sentenze, se la parte appellata non comparisce.

464. Nelle cause in appello non può esser proposta alcuna nuova domanda, salvochè si tratti di compensazione, o che la nuova domanda vesta il carattere di una eccezione diretta contro l'azione principale.

Possono però domandarsi in appello interessi arretrati, affitti ed altri accessorj scaduti dopo la sentenza proferita in prima istanza, ed anche i danni ed interessi per il pregiudizio sofferto dopo la detta sentenza.

465. Nei casi previsti dall'articolo precedente, le nuove domande e l'eccezioni del reo non possono esser fatte, che con semplici atti contenenti soltanto le conclusioni motivate.

Lo stesso ha luogo se le parti volessero cambiare o modificare le loro conclusioni.

Non sarà ammessa in tassa qualunque scrittura che non fosse che una ripetizione dei motivi o delle eccezioni già prodotte in iscritto, sia in prima che in seconda istanza.

Se una medesima scrittura contenesse oltre i già allegati, nuovi motivi o nuove eccezioni, la tassa ha soltanto luogo per quella parte che contiene le cose nuovamente dedotte.

466. Non è ammesso in appello alcuno intervento in causa, salvo che venga richiesto da quel terzo che abbia diritto di formare opposizione al giudicato.

467. Se nelle deliberazioni occorra che i giudici siano divisi in più di due diverse opinioni, il minor numero è tenuto di accedere ad una delle due opinioni che ha avuto maggior numero di voti.

468. Nel caso di parità di voti in una corte di appello, si chiamerà uno o più giudici secondo l'ordine di nomina, che non abbiano però conosciuto dell'affare, e sempre in numero dispari. La causa si discute di nuovo all'udienza, o nuovamente si riferisce se trattasi di causa in iscritto.

Nel caso che tutti i giudici avessero conosciuto dell'affare, sono chiamati a giudicare tre fra' giure consulti i più anziani.

469. La perenzione d'istanza in appello dà alla sentenza da cui si è appellato, la forza di cosa giudicata.

470. Nel rimanente le regole stabilite per i tribunali inferiori sono comuni alle corti di appello.

471. L'appellante che soccombe, è condannato ad una multa di cinque lire, se si tratta di appellazione da una sentenza di un giudice di pace, e di dieci lire, se da quella di un tribunale di prima istanza o di commercio.

472. Se la sentenza è confermata, l'esecuzione appartiene al tribunale che ha giudicato in prima istanza; se è rivocata, l'esecuzione tra le stesse parti appartiene alla corte di appello che ha pronunziato, o a quell'altro tribunale che la stessa corte avrà destinato nella sua decisione, eccettuati i casi di domanda per nullità di condanna ad arresto personale per espropriazione forzata, e per gli altri casi nei quali la giurisdizione è determinata dalla legge.

473. Se, allorchè essendosi interposto appello da una sentenza interlocutoria, la sentenza venga revocata, e la cau-

sa sia in istato di essere decisa definitivamente, le corti ed altri tribunali d'appello possono giudicare simultaneamente sul merito con una sola e medesima sentenza.

La stessa disposizione ha luogo ove le corti o altri tribunali d'appello rivocassero le sentenze definitive, o per difetto di forme, o per qualunque altro motivo.

LIBRO IV.

DEI MODI STRAORDINARJ D'IMPUGNARE I GIUDICATI.

TITOLO I.

Della Opposizione del terzo.

474. Un terzo può formare opposizione a un giudicato che pregiudica ai suoi diritti, ed al quale nè egli, nè quelle persone ch'ei rappresenta, sono state citate.

475. L'opposizione del terzo che si propone come azione principale, deve introdursi davanti il tribunale che ha pronunziato l'impugnata sentenza.

L'opposizione del terzo *incidente* in un giudizio già introdotto avanti un tribunale, sarà proposta con una domanda avanti lo stesso tribunale, se questi è eguale o superiore a quello che ha pronunziato l'impugnata sentenza.

476. Se il tribunale non è eguale o superiore, l'opposizione *incidente* come sopra è portata in via di azion principale davanti il tribunale che ha pronunziato la sentenza impugnata.

477. Il tribunale davanti il quale è stata prodotta la sentenza contro di cui si è formata opposizione, può, secondo le circostanze, proceder oltre o sospendere la causa principale.

478. Le sentenze passate in cosa giudicata, che condannano al rilascio del possesso di un fondo, sono eseguite contro le parti soccombenti, non ostante l'opposizione del terzo, e senza alcun pregiudizio al suo diritto.

Negli altri casi, i giudici potranno, secondo le circostanze, sospendere l'esecuzione della sentenza.

479. Il terzo, la di cui opposizione è rigettata, vien condannato ad una multa non minore di lire 50, senza pregiudizio de'danni ed interessi verso la parte, se vi ha luogo.

TITOLO II.

Del Ricorso per ritrattazione di sentenza.

480. Le sentenze inappellabili proferite in contraddittorio tanto dai tribunali di prima istanza, che da quelli di appello, non che le sentenze inappellabili proferite in contumacia, e che non sono più suscettibili di opposizione, possono essere impugnate col rimedio del ricorso per ritrattazione della sentenza da quelle persone che o siano state in causa o che vi siano state debitamente chiamate, ne'seguenti casi, cioè:

1.° Se vi è stato dolo personale;

2.° Se le forme prescritte sotto pena di nullità sono state violate, prima, o nell'atto della sentenza, quando però la nullità non sia stata sanata dalle parti;

3.° Se si è pronunziato sopra cose non domandate;

4.° Se è stato aggiudicato più di quello che si era domandato;

5.° Se si è omesso di pronunziare sopra uno de'capi della domanda;

6.° Se vi ha contrarietà di giudicati inappellabili fra le stesse parti, e sui.

Digitized by Google

medesimi punti di ragione nella stessa corte o tribunale;

7.° Se un medesimo giudicato racchiude disposizioni contrarie;

8.° Se è stata omessa la comunicazione al ministero pubblico nei casi in cui è ordinata dalla legge, e se il giudicato è stato pronunziato contro la parte, in favor della quale la comunicazione era prescritta;

9.° Se si è giudicato sopra documenti riconosciuti o dichiarati falsi dopo la sentenza.

10.° Se dopo la sentenza siansi ricuperati documenti decisivi che non erausi potuti produrre per fatto della parte.

481. Lo stato, i comuni, i pubblici stabilimenti ed i minori, saranno pure ammessi a questo ricorso, nel caso che non siano stati difesi o che non lo siano stati validamente.

482. Se vi è luogo a questo ricorso per un solo articolo del giudicato, questo solo viene ritrattato, a meno che gli altri non ne siano dipendenti.

483. Il termine a proporre il ricorso per ritrattazione ed alla relativa citazione della parte è, per i maggiori, di tre mesi che decorrono dal giorno della notificazione della reclamata sentenza alla persona o a domicilio.

484. Trattandosi di minori, il termine di tre mesi non decorre in loro pregiudizio, che dal giorno della notificazione della sentenza loro fatta a persona o a domicilio dopo che sono divenuti maggiori.

485. Se colui a cui possa competere il beneficio del ricorso per ritrattazione, è assente dal territorio del Regno per servizio di terra o di mare, o impiegato in negoziazioni all'estero per il servizio dello istato, si aggiunge un anno al termine ordinario di tre mesi dalla notificazione della sentenza.

486. Quelli che abitano fuori del continente del Regno, hanno, oltre il termine di tre mesi dalla notificazione della sentenza, i termini prescritti per le citazioni dall'articolo 73.

487. Morendo entro i termini prefiniti al ricorso la parte ch'è stata soccombente nella sentenza reclamata, il resto del termine non incomincia a decorrere in pregiudizio dell'eredità, che dal giorno e colle forme prescritte nell'art. 447.

488. Quando i titoli a cui si appoggia il ricorso per ritrattazione, sono o la falsità, o il dolo o la scoperta di nuovi documenti, i termini non decorrono che dal giorno in cui o la falsità è stata riconosciuta, o scoperto il dolo ovvero i documenti, semprechè però in questi due ultimi casi vi sia prova scritta da cui risulti il giorno della scoperta, e non altrimenti.

489. Se si tratta di contrarietà di giudicati, il termine decorre dal giorno della notificazione dell'ultimo giudicato.

490. La domanda per ritrattazione s'introduce avanti il tribunale che ha pronunziato la sentenza che si vuole impugnare: può essere giudicata anche dagli stessi giudici.

491. Se un litigante vuol usare di questo rimedio contro un giudicato che venga prodotto in una causa pendente in un tribunale diverso da quello che ha pronunziato il detto giudicato, deve procedere avanti quel tribunale che ha pronunziato il giudicato che vuolsi impugnare, ed il tribunale presso cui pende la causa, nella quale si è prodotto il giudicato che s'impugna, può, secondo le circostanze, continuare o sospendere la procedura.

492. La domanda per ritrattazione si fa con citazione al domicilio del patrocinatore della parte che ha ottenuto il giudicato che s'impugna, se questa è proposta

entro sei mesi dalla data del giudicato; dopo i sei mesi, la citazione deve farsi al domicilio della parte.

493. Se questa domanda si propone incidentemente avanti un tribunale competente per giudicarne, si fa un atto *da patrocinatore a patrocinatore;* ma se è incidente in una lite pendente in un tribunale diverso da quello che ha pronunziato la sentenza riclamata, deve farsi con citazione avanti i giudici che hanno pronunziato la detta sentenza.

494. Niuno (eccetto gli agenti per gli interessi dello stato) può ricorrere per ritrattazione, se prima non avrà fatto il deposito di trecento lire a titolo di multa, e di lire cento cinquanta a titolo di danni ed interessi della parte, senza pregiudizio dei maggiori danni ed interessi che potessero aver luogo. Il deposito sarà di metà delle dette somme se il giudicato è pronunziato in contumacia, e dietro l'esclusione delle produzioni non fatte in tempo; e del quarto se trattasi di sentenza di tribunale di prima istanza.

495. Nella domanda deve avanti di tutto notificarsi la quitanza del ricevitore, e deve esser munita da un consulto di tre avvocati in esercizio di dieci anni almeno presso uno de' tribunali compresi nella giurisdizione della Corte d'appello, entro la quale è stata proferita la sentenza.

Il consulto deve contenere la dichiarazione dei tre avvocati, ch'essi sono di sentimento che si faccia luogo alla ritrattazione, e deve enunciarne i motivi; mancando tali formalità, la domanda non è ricevuta.

496. Nel caso che la domanda sia notificata entro sei mesi dalla data della sentenza che si pretende impugnare, il patrocinatore della parte che ha ottenuta la sentenza favorevole, s'intende costituito di diritto senza bisogno di nuovi poteri.

497. La domanda per ritrattazione non impedisce l'esecuzione della sentenza reclamata. E' vietato di accordare alcuna inibitoria contro l'esecuzione; la parte condannata a rilasciare un fondo, non è ammessa a dire le sue ragioni sopra l'implorato rimedio, se non presenta la prova dell'esecuzione della sentenza principale.

498. Qualunque domanda per ritrattazione deve essere comunicata al ministero pubblico.

499. Non si possono discutere all'udienza, nè produrre in iscritto altri motivi in appoggio della ritrattazione, se non che quelli enunciati nel consulto degli avvocati.

500. La sentenza che rigetta la domanda per ritrattazione, condannerà l'attore alla multa ed ai danni ed interessi determinati dall'articolo 494, e senza pregiudizio dei maggiori danni ed interessi che potessero competere.

501. Se la domanda è ammessa, sarà revocata la reclamata sentenza, e le parti saranno rimesse nello stato in cui erano prima della prolazione della medesima; le somme depositate vengono restituite, come pure tutto ciò che si fosse conseguito dipendentemente dalla detta revocata sentenza.

Quando questo rimedio è stato proposto per titolo di contrarietà di giudicati, la stessa decisione colla quale si è accordata la domanda, ingiungerà che la prima sentenza venga eseguita giusta la sua forma e tenore.

502. Il giudizio nel merito della causa su cui erasi proferita la sentenza stata ritrattata, si devolve allo stesso tribunale che ha pronunciato sulla ritrattazione.

503 Nessuno può introdurre giudizio di ritrattazione sia contro una sentenza già reclamata con questo rimedio, sia contro una sentenza che l'abbia ri-

gettata, sia contro quella proferita sul rescissorio, sotto pena di nullità, e del risarcimento dei danni ed interessi anche contro il patrocinatore che avendo prestato il suo ministero nella prima domanda, lo prestasse anche nella seconda.

504. Per contrarietà di giudicati inappellabili fralle stesse parti, e sui medesimi punti di questione pronunciati in diversi tribunali, vi è il ricorso in cassazione; l'istanza è proposta e giudicata in conformità alle regole e metodi che sono propri alla Corte di cassazione.

TITOLO III.

Dell' Azione Civile contro i Giudici.

505. Si può agire civilmente contro i giudici nei seguenti casi:

1.° Se si pretende che o nel corso della istruzione o all'atto della sentenza, sia intervenuto dolo, fraude o concussione;

2.° Quando l'azione contro i giudici è espressamente pronunziata dalla legge;

3.° Se la legge dichiara i giudici responsabili sotto la pena de' danni ed interessi;

4.° In caso di denegata giustizia.

506. S'intende denegata la giustizia allorchè i giudici non provvedono alle domande delle parti, o trascurano di giudicare le cause istrutte che secondo il loro numero di ruolo sono in istato d'essere giudicate.

507. Perchè si verifichi la denegata giustizia è necessario che precedano due istanze scritte dalle parti per sollecitare la spedizione della causa. Queste istanze devono essere notificate ai giudici in persona dal cancelliere una dopo l'altra con tre giorni d'intervallo almeno, se trattisi di giudici di pace e di commercio, e coll'intervallo di otto giorni almeno, se trattasi di altri giudici. Qualunque usciere ch'è richiesto a quest'effetto, è tenuto di far le notificazioni delle dette istanze, sotto pena d'interdizione dal suo ufficio.

508. Dopo le dette due istanze, il giudice può essere convenuto in giudizio civilmente.

509 L'azione civile contro i giudici di pace, contro i tribunali di commercio o di prima istanza, o contro qualcheduno de' membri di questi tribunali, si propone avanti la corte d'appello del circondario giurisdizionale.

L'azion civile contro le corti di giustizia civile e criminale, le corti d'appello, o contro una delle loro sezioni, o contro uno o più giudici delle stesse corti, si porta avanti la corte di cassazione.

510. Non può intentarsi però azione civile senza previo permesso della corte o del tribunale che deve giudicarne.

511. A quest'effetto deve presentarsi una istanza sottoscritta dalla parte o da persona munita di procura speciale ed in forma autentica, che deve unirsi all'istanza in un colle carte giustificative, se ve ne ha, e ciò sotto pena di nullità.

512. È proibita qualunque espressione ingiuriosa contro i giudici sotto pena, rispetto alla parte, di una multa che sarà ordinata dal regolato arbitrio del tribunale superiore, e rispetto al patrocinatore, di quella ammonizione o censura ed anche sospensione che troverà del caso il detto tribunale.

513. Se la domanda è rigettata, la parte viene condannata ad una multa non minore di trecento lire, senza pregiudizio de' danni ed interessi verso le parti, se vi ha luogo.

514. Qualora venga ammessa la domanda, viene questa notificata entro tre giorni al giudice chiamato in giudizio,

il quale è tenuto di presentare le sue difese entro giorni otto.

Il giudice, dopo questa notificazione fino alla sentenza definitiva, deve astenersi dal conoscere qualsisia causa che la parte o i di lei parenti in linea diretta o il conjuge potessero avere nel suo tribunale, sotto pena di nullità delle sentenze proferite col di lui intervento.

515. La causa si porta all' udienza con un semplice atto, e viene giudicata da un' altra sezione del tribunale, diversa da quella che ha ammesso la proposizione dell'azione. Se la corte d'appello non è composta che di una sola sezione, la causa è rimessa dalla corte di cassazione alla corte d'appello più vicina.

516. Se dopo ammessa la proposizione dell'azione, l'attore soccombe nel merito, viene questi condannato ad una multa non minore di lire trecento, senza pregiudizio de' danni ed interessi verso le parti, se vi ha luogo.

LIBRO V.

DELLA ESECUZIONE DE' GIUDICATI.

TITOLO PRIMO.

Del modo di ricevere le Cauzioni.

517. Quella sentenza che ordinerà di prestare cauzione, fisserà anche il termine nel corso del quale debba essere presentata, e quello nel corso del quale debba essere accettata o contradetta.

518. La cauzione si offerisce con atto notificato alla parte, se non ha patrocinatore, ed al patrocinatore, se ne ha costituito: la notificazione deve contenere la copia dell'atto di deposito fatto in cancelleria de' documenti comprovanti la solvibilità della cauzione, salvo il caso in cui la legge non prescrive che la solvibilità sia provata con documenti.

519. La controparte può prendere comunicazione in cancelleria dei detti documenti; e se accetta la offerta cauzione, deve dichiararlo con un semplice atto; in questo caso, o anche in quello in cui la parte non contradice entro il termine che sarà stato fissato come sopra, la sicurtà deve fare in cancelleria la sua obbligazione, che, senza bisogno di alcuna sentenza, sarà esecutiva, anche per l'arresto personale se ne venga il caso.

520. Se la parte non accetta la cauzione entro il termine fissato nella sentenza, sarà citata all' udienza con un semplice atto.

521. Le questioni sull' ammissione delle cauzioni, vengono giudicate sommariamente senz'altra procedura o scrittura, e la sentenza si eseguisce non ostante l'appellazione.

522. Se vien giudicato per l'ammissione della cauzione, questa stipula la sua obbligazione di conformità al sovra prescritto nell'articolo 519.

TITOLO II.

Della Liquidazione dei Danni e degl' Interessi.

523. Se il giudicato non ha determinata la somma da rifarsi per causa dei danni ed interessi, l'attore ne presenta la specifica, e la fa notificare al patrocinatore del reo se ne ha costituito, e i documenti giustificativi sono comunicati contro ricevuta del patrocinatore, o per mezzo della cancelleria.

524. Il reo è tenuto, ne' termini fissati dagli articoli 97 e 98, e sotto le pene ivi portate, di restituire i detti

documenti e di fare all'attore entro otto giorni dalla scadenza di detti termini, l' offerta di quella somma che intende pagargli per titolo di danni ed interessi, altrimenti la causa viene portata all' udienza con un semplice atto, ed ivi si condanna il reo a pagare la somma portata dalla specifica dell'attore semprechè si riscontri giusta e ben fondata.

525. Se la somma stata offerta dal reo, e non accettata dall'attore, si giudica sufficiente, l'attore è condannato nelle spese dal giorno dell'offerta in avanti.

TITOLO III.

Della Liquidazione de' Frutti.

526. Chi è condannato a restituire frutti, ne rende conto nella forma prescritta quì appresso, e si procede come per gli altri conti che si rendono in giudizio.

TITOLO IV.

Del Rendimento de' Conti.

527. Le persone obbligate a render conto sopra oggetto di amministrazione loro affidata dal giudice dovranno essere impetite avanti lo stesso giudice che le avrà destinate; i tutori devono esserlo davanti i giudici del luogo ove la tutela è stata deferita; tutti gli altri, davanti i giudici del loro domicilio.

528. In caso d' appellazione da una sentenza che avesse rigettata una domanda di rendimento di conti, la decisione d' appello che riformasse la sentenza di prima istanza, deve rimettere le parti, per il rendimento di conti e relativo giudizio, al tribunale avanti di cui la domanda era stata già proposta, oppure ad altro tribunale di prima istanza che sarà indicato nella decisione.

Quando il conto è stato reso e giudicato in prima istanza, o se la sentenza viene riformata dalla decisione d'appello, l'esecuzione di questa decisione appartiene alla corte che l'ha pronunziata o ad un altro tribunale da lei destinato nella stessa decisione.

529. Le persone alle quali il conto si rende, quando hanno lo stesso interesse, nominano un solo patrocinatore. Se non sono d'accordo sulla scelta, procederà per tutti il più anziano; può però ciascuno degl' interessati costituirsene uno, ma le spese dipendenti da questa costituzione particolare, tanto attivamente che passivamente, sono a carico di chi l' ha fatta.

530. La sentenza condannatoria a render conto deve fissare il termine in cui il conto debba rendersi, e delegare un giudice.

531. Se il proemio del conto, compresa la menzione dell'atto o del giudicato che ha destinata la persona obbligata al rendiconto, e di quel giudicato che l'ha ordinato, eccede sei fogli, l'eccesso non entra in tassa.

532. Quello che rende il conto non può imputare nelle spese comuni che quelle di viaggi, se occorrano, di onoranze del patrocinatore che ha posto in ordine i documenti del conto, delle prime ed altre copie, e quelle di presentazione e del giuramento di verità del conto.

533. Il conto deve contenere quello che si è riscosso e che si è speso effettivamente, e terminarsi con una ricapitolazione del bilancio del riscosso e dello speso, e coll' aggiunta di una speciale indicazione delle restanze attive presso i terzi, se ve ne sono.

534. Chi rende il conto presenta e giura la verità del medesimo in persona, e per mezzo di procuratore spe-

siale nel termine e giorno fissato dal giudice delegato, ed in presenza di quelli a cui si deve rendere, e questi citati alla persona o a domicilio se non hanno patrocinatore, e se ne hanno, citati con atto di patrocinatore.

Spirato il termine, l'obbligato al rendiconto vi è costretto col pignoramento e colla vendita de' suoi beni propri sino alla concorrenza di una somma ad arbitrio del tribunale, ed anche coll' arresto personale, se il tribunale lo giudichi conveniente.

535. Presentato e giurato il conto, se si trova che il riscosso ecceda le spese, quello che riceve il conto può richiedere dal giudice delegato un mandato esecutivo del reliquato, senza che per questo s'intenda data alcuna approvazione al conto.

536. Dopo la presentazione del conto e giuramento prestato sulla di lui verità, si notifica il conto al procuratore della persona a cui si rende, e i documenti giustificativi gli sono comunicati contro ricevuta, dopo di essere stati numerizzati e segnati dal patrocinatore del rendente. I detti documenti devono restituirsi entro il termine che sarà fissato dal giudice commissario, sotto le pene portate dall' articolo 107.

Se quelli a' quali si rende il conto, hanno costituito differenti patrocinatori, la copia e le comunicazioni anzidette si danno al solo patrocinatore più anziano quando tutti abbiano lo stesso interesse, e ad ogni patrocinatore se gl' interessi sono diversi.

Qualora in questo giudizio intervengano dei creditori, non si fa ad essi che una sola comunicazione, tanto del conto che dei documenti giustificativi, per mezzo del più anziano de' patrocinatori da essi costituiti.

537. Le quitanze fatte da somministratori, operaj, persone che tengono in propria casa gente in pensione, ed altre di questo genere, prodotte come documenti giustificativi del conto, sono dispensate dal registro.

538. Al giorno ed ora indicati dal giudice delegato, le parti devono presentarsi davanti il medesimo per il contraddittorio del quale si fa processo verbale; se le parti non compariscono, l'affare si porta all' udienza con un semplice atto.

539. Se le parti non sono d' accordo, il giudice delegato dichiarerà di volerne far rapporto all' udienza nel giorno che egli stesso indicherà, e le parti si ritengono per intimate a comparirvi, senza che vi sia bisogno di altra citazione.

540. La sentenza che si pronunzia sullo stato de' conti deve contenere il calcolo dello scosso e dello speso, e precisare la somma del reliquato, se ve ne ha.

541. Non vi ha luogo a revisione di conti, salvo alle parti, in caso di errori, omissioni, falsità, o duplicazioni di partite, di proporre le relative domande avanti i medesimi giudici.

542. Non comparendo la persona a cui si deve render conto, il giudice delegato fa il suo rapporto nel giorno da lui indicato; gli articoli del conto sono approvati se sono giustificati; se quello che rende il conto risulta debitore, conserva presso di sè il reliquato senza interessi; e se non trattisi di rendimento di conti di tutela, quello che rende il conto dovrà dare cauzione, quando non preferisca di depositare la somma del reliquato.

Digitized by Google

TITOLO V.

Della Liquidazione delle Spese.

543 Nelle cause sommarie, la sentenza che condanna alle spese, conterrà anche la loro liquidazione.

544. Nelle altre cause la maniera di procedere alla liquidazione delle spese sarà determinata da uno o più regolamenti di amministrazione pubblica, i quali dovranno avere la loro esecuzione all'epoca dell' attivazione del presente Codice.

TITOLO VI.

Delle Regole Generali intorno all' Esecuzione Coattiva di Sentenze e di Atti.

545. Nessun giudicato o atto può essere messo ad esecuzione se non ha la stessa intestazione che le leggi, e se non porta in fine il mandato agli officiali di giustizia conforme al prescritto dall' articolo 146.

546. I giudicati di esteri tribunali, e gli atti ricevuti da officiali stranieri, non sono esecutivi nel Regno, che nei modi e nei casi previsti dagli articoli 2123 e 2128 del Codice Napoleone.

547. I giudicati dei tribunali del Regno, e gli atti nel medesimo celebrati sono esecutivi in tutto il Regno senza alcun' altra segnatura od ordine, quantunque l' esecuzione abbia luogo fuori del circondario giurisdizionale del tribunale che ha sentenziato, o fuori di quel territorio in cui gli atti furono celebrati.

548. I giudicati che ordinano rimozione di sequestro, cancellazione di un iscrizione ipotecaria, pagamento, o qualunque altra cosa da farsi da un terzo, o a di lui pregiudizio, non sono eseguibili dal terzo, o contro il terzo, spirati eziandio i termini dell' opposizione o dell' appello, se non se sopra un certificato del patrocinatore della parte instante, ch' esprima la data dell' intimazione del giudicato fatta al domicilio della parte condannata, e sopra attestato del cancelliere che assicuri non esistere contro il giudicato nè opposizione nè appello.

549 A tale effetto il patrocinatore dell' appellante deve far menzione dell' appello nel registro e ne' modi prescritti dall' articolo 163.

550. Dietro il certificato che attesta non trovarsi sul detto registro nè opposizione, nè appello, i sequestratarj, conservatori o altri depositarj sono tenuti ad adempire le disposizioni portate dalla sentenza.

551. Non può procedersi ad alcun sequestro o pignoramento di cose mobili nè di stabili, che in virtù di un atto avente esecuzione parata, e per cose liquide e certe. Se il debito esigibile non è di una somma di danaro, fatto il sequestro, si sospende ogni ulteriore procedura finchè non ne sia fatta la valutazione.

552. Se una sentenza porta condanna ad arresto personale per un oggetto suscettibile di liquidazione, l' arresto non si eseguisce che dopo la liquidazione per cui sia determinata la somma del debito in denaro.

553. Le contestazioni che potessero promuoversi sulla esecuzione di sentenze de' tribunali di commercio sono portate davanti al tribunale di prima istanza del luogo in cui si procede alla esecuzione.

554. Se le difficoltà opposte all' esecuzione de' giudicati o degli atti richiedono una pronta provvidenza, il tribunale del luogo può ordinarla provvisionalmente, rimettendo però la cognizione del merito al tribunale competente per l' esecuzione.

555. La persona d' ufficio che venisse insultata nell' esercizio delle sue funzioni, deve fare processo verbale della resistenza che le vien fatta, e si procederà in conformità alle regole prescritte dal Codice penale.

556. La semplice consegna della sentenza o dell' atto all' usciere importa autorizzazione per farli eseguire, eccettochè si tratti di pignoramento o sequestro di stabili, o d' arreste personale, nei quali casi si esige un autorizzazione speciale.

TITOLO VII.

Del Sequestro sopra Effetti del Debitore esistenti presso un Terzo.

557. Qualunque creditore, in forza di documenti autentici o privati, può sequestrare nelle mani di un terzo le somme, gli effetti appartenenti al suo debitore, od opporsi che siano ad essi rilasciati.

558. Se non vi ha documento, il giudice tanto del debitore, che del terzo detentore degli effetti del debitore stesso, può dietro istanza del creditore, permettere il sequestro, e proibire il rilascio suddetto.

559. Ogni atto di sequestro o di opposizione fatto in forza di un documento autentico, deve contenere l' enunciativa del documento, ed esprimere la somma per cui è fatto. Se l'atto è seguito in forza di permesso di giudice, l' ordinazione che lo permette deve esprimere la somma come sopra, e ne sarà inserita copia in principio dell' atto.

Se il credito non è liquido, il giudice ne fa una valutazione provvisionale.

Lo stesso atto deve altresì contenere elezione di domicilio nel luogo ove abita il sequestratario, se il creditore non vi abiti: tutto sotto pena di nullità.

560. Quando occorra di sequestrare od opporsi a rilascio di effetti esistenti presso di terze persone abitanti fuori del continente del Regno, l'atto non può farsi al domicilio de' regj procuratori, ma deve farsi con intimazione alla persona o al domicilio.

561. Il sequestro fatto nelle mani di ricevitori, depositarj, amministratori di casse o denari pubblici, come tali, non è valido, se l'atto non è fatto alla persona preposta a riceverlo, e se non è da questa vidimato sull'originale, o dal regio procuratore in caso di rifiuto.

562. L' usciere che ha firmato l' atto di sequestro o di opposizione, è tenuto, tutte le volte che ne sia richiesto, di giustificare l' esistenza del creditore all' epoca in cui ha ricevuto l' incarico di sequestrare, sotto pena d' interdizione, e de' danni ed interessi verso le parti.

563 Entro giorni otto a contare dall' eseguito sequestro od opposizione, più un giorno per ogni tre miriametri di distanza tra il domicilio del sequestratario e quello del creditore sequestrante, e un giorno per ogni tre miriametri di distanza tra il domicilio del detto creditore sequestrante e quello del debitore sequestrato, il medesimo creditore è tenuto a denunziare il sequestro o l' opposizione al debitore sequestrato, ed a citarlo per la conferma dell' atto.

564. Entro un egual termine di otto giorni, più quello in ragione delle distanze, a contare dalla detta citazione fatta al debitore per la domanda di conferma del sequestro, questa domanda deve, ad istanza del creditore, denunziarsi al sequestratario il quale prima di tale denunzia non è obbligato a fare dichiarazione alcuna.

565 Mancando il creditore di fare nel termine sopra prescritto la detta domanda di conferma del sequestro, que-

Digitized by Google

sto è nullo; mancando di denunziarla al terzo sequestratario nel rispettivo termine, i pagamenti da questo fatti al debitore sequestrato fino alla seguita denunzia, sono legittimi.

566. La domanda di conferma del sequestro non è, in alcun caso, soggetta al previo esperimento di conciliazione.

567. La domanda di conferma, e quella per la rimozione del sequestro si portano davanti il tribunale del debitore sequestrato.

568. Il sequestratario non può essere citato a fare la sua dichiarazione se il sequestro non è fondato sopra documento autentico, o che non siavi una sentenza che abbia confermato il sequestro o l'opposizione.

569. I pubblici funzionarj mencionati nell'articolo 561 non si citano in giudizio per fare la detta dichiarazione; ma rilasciano un certificato del debito, se ve ne ha, enunciandovi la precisa somma, s'è liquida.

570. Il sequestratario vien citato per la sua dichiarazione, senza previo esperimento di conciliazione, davanti il tribunale che deve conoscere del sequestro; se la sua dichiarazione vien contradetta, può domandare di essere rimesso davanti il suo giudice.

571. Se il sequestratario trovasi nel luogo ove risiede il tribunale che deve conoscere del sequestro, fa la dichiarazione in cancelleria, affermandone la verità con giuramento: altrimenti la fa davanti il giudice di pace del suo domicilio, senza che vi sia bisogno di rinnovare il giuramento in cancelleria.

572. La dichiarazione ed il giuramento possono farsi col mezzo d'un procuratore speciale.

573. La dichiarazione deve enunciare i titoli e la somma del debito, i pagamenti fatti a conto, se ve ne sono; e nel caso che il sequestratario pretendesse non essere più debitore, la dichiarazione deve enunciare l'atto e le cause dell'asserita liberazione. Devono poi in ogni caso enunciarsi gli altri sequestri od opposizioni che fossero stati fatti presso di lui.

574. I documenti giustificativi della sua dichiarazione dovranno unirsi alla medesima, e depositarsi il tutto in cancelleria. L'atto poi di deposito verrà notificato col mezzo di un solo atto contenente costituzione di patrocinatore.

575. In caso di sopravvenienza di nuovi sequestri ed opposizioni, il sequestratario deve denunziarli al patrocinatore del primo creditore sequestrante, per estratto contenente i nomi ed elezione di domicilio degli altri sequestranti, ed i titoli de'loro sequestri od opposizioni.

576. Se la dichiarazione del sequestratario non sarà messa in contestazione, non occorrerà altra procedura, nè per parte del medesimo, nè contro di lui.

577. Il sequestratario che trascuri di fare la sua dichiarazione, o che non produca le giustificazioni prescritte ne' precedenti articoli, verrà dichiarato debitore puro e semplice delle somme indicate nel sequestro.

578. Qualora il sequestro od opposizione sia fatta sopra effetti mobili, il sequestratario è tenuto di unire alla sua dichiarazione una specifica dettagliata dei medesimi.

579. Se il sequestro od opposizione vien confermato, si procede alla vendita e distribuzione del prezzo dei detti effetti mobili nel modo e nelle forme prescritte in appresso nel titolo *della Distribuzione per rata o per contributo*.

580. Gli onorarj e le pensioni dovute dallo stato non possono essere se-

questrate che nella porzione determinata dalle leggi e da' decreti del governo.

581. Non si possono sequestrare, 1.° le cose che la legge eccettua dal sequestro; 2.° gli assegni provvisionali per titolo di alimenti ordinati dal giudice; 3.° le somme e gli oggetti disponibili che il testatore o il donatario ha dichiarati non suscettibili di sequestro; 4.° le somme e pensioni date o lasciate a titolo di alimenti, quantunque non siano state dichiarate incapaci di sequestro nel testamento o nella donazione.

582. Gli assegni provvisionali per titolo di alimenti non possono essere sequestrati che per causa di alimenti. Gli oggetti indicati nel §. 3 e 4 dell' articolo precedente possono essere sequestrati da creditori posteriori all' atto di donazione, o posteriori alla verificazione del legato. Per tali sequestri dovranno però essere autorizzati dal giudice, ed avranno luogo per quella somma soltanto che verrà da esso determinata.

TITOLO VIII.

Del Pignoramento ossia Esecuzione sui Mobili.

583. Qualunque pignoramento ossia esecuzione di mobili deve essere preceduta da un precetto d' usciere alla persona o al domicilio del debitore, almeno un giorno avanti l' esecuzione, il quale contenga la notificazione del relativo titolo, se non è già stato notificato.

584. Il precetto deve contenere elezione di domicilio fino al termine della procedura nel comune in cui deve farsi l' esecuzione, se il creditore non vi abita; il debitore può fare a questo domicilio eletto tutte le notificazioni, anche di offerte reali e di appellazioni.

585. L' usciere deve essere assistito da due testimonj italiani, maggiori, non parenti, nè affini delle parti o dell' usciere fino al grado di cugino figlio di cugino germano inclusivamente, nè loro domestici. Egli deve indicare nel processo verbale i loro nomi, la loro professione ed abitazione. I testimonj firmano l' originale e le copie; la parte instante non può essere presente al pignoramento.

586. Le formalità prescritte per le intimazioni devono osservarsi nei processi verbali dei pignoramenti. Questi processi verbali devono cominciarsi colla rinnovazione del precetto di pagamento, ove il pignoramento si faccia nell' abitazione del debitore.

587. Se le porte sono chiuse, o se si ricusa di aprirle, l' usciere può destinarvi un custode per impedire che venga trafugata della roba, e senza bisogno di alcuna citazione, si proferisce e se ne fa immediato rapporto al giudice di pace, o, in mancanza di questo, al commissario di polizia; in difetto de' medesimi, al podestà, o in mancanza, al sindaco del comune. L' apertura delle porte, ed anche di que' mobili che fossero chiusi, deve farsi in presenza dell' uno o dell' altro de' detti officiali a misura che occorre per il pignoramento. L' officiale non fa processo verbale, ma sottoscrive quello dell' usciere, che deve di tutto fare un solo ed unico processo verbale.

588. Nel processo verbale devono dettagliatamente indicarsi gli effetti tutti pignorati. Se vi ha mercanzie, esse sono pesate, misurate o scandagliate secondo la loro natura.

589 L' argenteria è specificata pezzo per pezzo, e si fa nota della marca o bontà, e del peso.

590. Se vi ha danaro contante, si de-

ve far menzione del numero e delle qualità delle monete; l'usciere lo deposita nel luogo destinato per i depositi, a meno che la parte pignorante e la pignorata, e le parti opponenti, se ve ne ha, non convengano fra di loro di depositarlo presso di un terzo.

591. Se il debitore non è presente, e se si ricusa di aprire alcuna stanza o mobile chiuso, l'usciere ne chiede l'apertura all'ufficiale assistente al pignoramento, e se vi si trovano delle carte, richiede che dal medesimo siano poste sotto suggello.

592. Non si possono pignorare,

1.° Gli oggetti che la legge dichiara come stabili per causa della loro destinazione;

2.° Il letto necessario pei debitori pignorati, e pei figliuoli conviventi; gli abiti de' quali si trovano vestiti e coperti;

3.° I libri relativi alla professione fino alla somma di trecento lire, a scelta del debitore.

4.° Le macchine e gl'istromenti che servono alla scuola ed alla pratica od esercizio delle scienze ed arti, fino alla concorrenza della predetta somma, ed a scelta del debitore;

5.° Gli equipaggi de' militari portati dai regolamenti, a tenore del rispettivo lòro grado;

6.° Gli strumenti degli artigiani necessarj al loro travaglio personale;

7.° Le farine ed altre minute derrate necessarie al consumo del debitore e della sua famiglia per un mese;

8.° Finalmente, una vacca, o tre pecore, o due capre, a scelta del debitore, con le paglie, foraggi e grani necessarj per far caricare e rispettivamente nutrire i detti animali per un mese.

593. I predetti oggetti non possono essere pignorati per alcun titolo nemmeno per credito dello stato, eccetto che per alimenti somministrati al debitore; per somme dovute a coloro che abbiano fabbricato o venduto i detti oggetti, o che abbiano prestato del danaro per comprarli, fabbricarli o ripararli; per affitti in danaro o in generi dei terreni alla cui coltura sono impiegati; per debiti di affitto di opificj, mulini, strettoj, fabbricati da cui dipendono; e per fitto de' luoghi inservienti all'abitazione personale del debitore.

Gli oggetti indicati al numero 2.° dell'articolo precedente non possono essere pignorati per qualsiasi credito.

594. In caso di pignoramento di animali e d'istrumenti di agricoltura, il giudice di pace può, dietro la domanda del creditore, sentiti o chiamati il proprietario ed il debitore, destinare un agente per la coltura delle terre.

595. Il processo verbale deve indicare il giorno destinato alla vendita degli effetti pignorati.

596. Se il debitore offerisce una persona solvibile per custodia degli oggetti pignorati, e se la detta persona dichiara all'istante di volersene incaricare, l'usciere lo destina in depositario.

597. Se il debitore non presenta depositario solvibile ed avente le necessarie qualità, l'usciere ne costituisce uno egli stesso.

598. Non possono essere destinati in depositarj, il pignorante, il conjuge del creditore, i suoi parenti ed affini fino al grado di cugini figli di cugini germani inclusivamente, e i suoi domestici: ma il debitore, il suo conjuge, i suoi parenti, affini e domestici possono essere destinati in depositarj col loro consenso, e con quello del creditore pignorante.

599. Il processo verbale si fa sul luogo del pignoramento senza allontanarsi

sene; il depositario deve firmarne l'originale e la copia che l'usciere gli rilascia, e se non sa scrivere, se ne fa menzione.

600. Chiunque con vie di fatto impedisse la costituzione del depositario, trafugasse o nascondesse degli effetti pignorati, sarà processato di conformità al prescritto nel Codice Penale.

601. Se il pignoramento è fatto al domicilio della parte, le si dà immediatamente la copia del processo verbale sottoscritta dalle persone che sono firmate nell'originale; se la parte è assente, la copia si dà al podestà o sindaco, o al magistrato che in caso di rifiuto avrà ordinato l'apertura delle porte, il quale pure dovrà apporre la vidimazione all'originale.

602. Qualora il pignoramento sia seguito fuori del domicilio, ed in assenza del debitore, la copia gli si notifica l'istesso giorno, più un giorno per ogni tre miriametri; altrimenti le spese di custodia, ed il termine per la vendita non decorrono che dal giorno della notificazione.

603. Il depositario non può servirsi delle cose pignorate, affittarle o darle in prestito, sotto pena della perdita delle spese di custodia, e del pagamento dei danni ed interessi, al quale può anche essere costretto coll'arresto personale.

604. Se le cose pignorate hanno prodotto qualche profitto o rendita, il depositario è tenuto a rispondere anche sotto pena dell'arresto personale.

605. Il depositario può domandare di essere esonerato dalla custodia, se la vendita non segua il giorno indicato nel processo verbale senza che la medesima sia stata differita per qualche ostacolo: in caso poi d'impedimento, l'esonerazione può domandarsi dopo il lasso di due mesi dal pignoramento, salvo al pignorante di far nominare un altro depositario.

606. Il depositario deve domandare la sua esonerazione mediante una citazione al creditore e al debitore a comparire davanti il giudice del luogo del pignoramento in via di sommaria esposizione; se l'esonerazione è accordata, si procede prima di tutto alla ricognizione degli effetti pignorati, chiamate le parti.

607. Non si dà sospensione, malgrado qualunque reclamo della parte pignorata, sul quale il giudice pronunzia sopra sommaria esposizione.

608. Colui che pretendesse avere la proprietà delle cose pignorate o di parte di esse, può opporsi alla vendita col mezzo di un atto notificato al custode e denunziato al pignorante o al pignorato. L'atto deve contenere una formale domanda e citazione, e devonsi in esso specificare le prove della riclamata proprietà, sotto pena di nullità; il tribunale del luogo del pignoramento pronuncia su di ciò come in causa sommaria.

Il reclamante che soccombe, è condannato al risarcimento dei danni ed interessi a favore del pignorante, se vi ha luogo.

609. I creditori del debitore pignorato, qualunque sia il loro titolo, anche di affitti, non possono formare opposizione che sul prezzo della vendita: le loro opposizioni devono esprimerne i motivi, ed essere notificate al creditore pignorante, non che all'usciere o altro ufficiale incaricato della vendita; devono contenere elezione di domicilio nel luogo ove è stato fatto il pignoramento, se l'opponente non vi si trovi domiciliato; tutto ciò sotto pena di nullità delle opposizioni e dei danni ed

interessi contro l' usciere, se vi ha luogo.

610. Il creditore opponente non può dirigere la sua azione che contro il debitore pignorato, e ad oggetto di ottenere la di lui condanna. Non si fa alcuna procedura contro il creditore opponente, salva la discussione dei titoli della sua opposizione all'epoca della distribuzione del denaro.

611. L' usciere che presentandosi per pignorare trovasse già pignorata la roba e costituito un depositario, non può pignorare di nuovo, ma procede alla ricognizione dei mobili ed effetti dietro il processo verbale che il depositario è tenuto di presentargli; pignorerà gli effetti che fossero stati omessi, ed intimerà al primo creditore pignorante di vender tutto fra giorni otto. Il processo verbale di ricognizione terrà luogo di opposizione sul prezzo della vendita

612. Se il creditore pignorante lascia scorrere il termine fissato qui appresso, senza aver fatto vendere le cose pignorate, qualunque opponente che abbia un documento esecutivo, potrà, previa la citazione del pignorante e senz'obbligo di una speciale domanda di essere surrogato in di lui luogo, far procedere alla ricognizione delle cose pignorate dietro il processo verbale che il depositario è obbligato di presentargli in copia, ed in seguito alla vendita delle dette cose pignorate.

613 Fra la notificazione del pignoramento al debitore e la vendita delle cose pignorate, deve esservi un intervallo almeno di giorni otto.

614 Se la vendita si fa in un giorno diverso da quello indicato nella notificazione, il debitore pignorato deve essere di nuovo chiamato con un giorno d'intervallo, più un altro per ogni tre miriametri in ragione della distanza del suo domicilio dal luogo in cui deve eseguirsi la vendita.

615 Gli opponenti non saranno chiamati.

616 Nel processo verbale di ricognizione da farsi previamente alla vendita, non si fa alcuna enunciazione delle cose pignorate, ma soltanto s'indicano quelle che si fossero trovate mancanti.

617. La vendita si fa al pubblico mercato più prossimo ne' giorni e nelle ore ordinarie per i mercati, o in giorno di domenica. Può però il tribunale permettere che gli effetti siano venduti in un altro luogo che fosse più vantaggioso. In tutti i casi la vendita deve annunziarsi un giorno prima con quattro affissi per lo meno: uno al luogo ove sono gli effetti; l'altro alla porta della casa del comune; il terzo al mercato del luogo, e se non ve ne ha, al mercato vicino; il quarto alla porta dell'uditorio della giustizia di pace; e se la vendita si fa in tutt'altro luogo che al mercato o al luogo in cui si trovano gli effetti, un quinto affisso sarà posto al luogo nel quale si farà la vendita. Nelle città deve anche annunziarsi per mezzo de' fogli pubblici, qualora ve ne siano.

618. Negli affissi si deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della vendita, e la natura degli oggetti, senza particolare dettaglio.

619 L'apposizione degli affissi si verifica con un atto dell'usciere, a cui resta unito un esemplare dell'affisso.

620. Se si tratta di barche, scialuppe ed altri bastimenti di mare della portata di dieci tonnellate, e al di sotto, di chiatte, battelli ed altre barche di fiume, di mulini ed altri edifici mobili sopra barche o altrimenti,

si procede alla loro aggiudicazione sui porti, spiagge o ricettacoli ove si trovano: si esporranno almeno quattro affissi, di conformità all' articolo precedente, ed inoltre si faranno tre pubblicazioni in tre giorni consecutivi nel luogo istesso ove si trovano i detti oggetti, la prima delle quali, otto giorni per lo meno dopo la notificazione del pignoramento. Nelle città ove si stampano pubblici fogli, in luogo delle dette tre pubblicazioni si farà inserire in essi l'avviso per la detta vendita, il quale sarà replicato per tre volte nel decorso del mese che precede la vendita.

621. L' argenteria, gli anelli e le gioje del valore di trecento lire almeno non possono vendersi che dopo la pubblicazione degli affissi fatta nelle forme sopra indicate, e dopo tre esposizioni sia al mercato, sia al luogo ove si trovano custoditi. In niun caso i detti effetti possono essere venduti al di sotto del loro valore reale, se si tratta di argenteria: nè senza previa stima di periti, se trattasi di anelli o di gioje.

Nelle città ove si stampano pubblici fogli, le tre pubblicazioni saranno supplite come si è detto nell'articolo precedente.

622. Se il valore degli effetti eccede il credito per cui si procedette al pignoramento, e quello delle opposizioni, se ve ne ha, si passa a vendere solamente altrettanti oggetti quanti bastano per pagare i debiti e le spese.

623. Il processo verbale deve esprimere l' intervento o la mancanza del debitore pignorato.

624. Gli effetti si aggiudicano al maggiore offerente contro l'immediato pagamento, in mancanza del quale l' effetto si rivende all' istante a tutto carico del primo aggiudicatario.

625. I commissarj stimatori e gli uscieri sono personalmeute risponsabili del prezzo delle vendite; devono nei loro processi verbali far menzione del nome e del domicilio degli aggiudicatarj; non possono ricevere da questi alcuna somma al di più dell'obblazione, sotto pena di essere considerati come concussionarj.

TITOLO IX.

Del pignoramento dei frutti ancora attaccati al suolo.

626. Non può farsi pignoramento di fruiti pendenti prima delle sei settimane che precedono l'epoca ordinaria della loro maturità. Deve precedere al pignoramento un precetto d' usciere pel pagamento con un giorno d' intervallo.

627. Il processo verbale di pignoramento deve contenere la situazione, l'indicazione ed il quantitativo di ciascun campo, due almeno de' confini, e la natura dei frutti.

628. Sarà destinata alla custodia una persona la quale non abbia alcuno de' titoli di esclusione portati dall' articolo 598. Se questa persona non è presente, il pignoramento deve esserle notificato. Si dà pure copia dell'atto di pignoramento al podestà del comune ove sono situati i fondi, e l'originale è da lui vidimato.

Se i beni sono situati in diversi comuni contigui o vicini non si costituisce che un solo custode; la vidimazione si fa dal podestà del comune ove risiede l'amministrazione colonica di detti beni, ed in mancanza del luogo d' amministrazione, dal podestà del comune ove è situata la maggior parte de' beni.

629. La vendita deve essere annun-

ziata almeno otto giorni avanti per mezzo di affissi tanto alla porta del debitore, che a quella della casa del comune, e se non ve n'ha, al luogo ove si sogliono affigere gli atti dell'autorità pubblica, come anche al mercato principale del luogo se vi è; altrimenti, a quello del luogo più vicino, ed alla porta dell'uditorio della giustizia di pace.

630. Gli affissi devono indicare il giorno, l'ora ed il luogo della vendita; i nomi e le abitazioni del debitore e del pignorante; il perticato del terreno, la natura di ciascheduna specie di frutti, ed il comune ove sono situati, senz'altra indicazione.

631. L'apposizione degli affissi si giustifica di conformità al prescritto al titolo *del Pignoramento ossia Esecuzione de' Mobili*.

632. La vendita deve farsi in giorno di domenica, o di mercato.

633. La vendita può farsi sui luoghi o sulla piazza del comune ove è situata la maggior parte degli oggetti pignorati.

Può anche farsi al mercato del luogo, e se non ve n'è, al mercato del luogo più vicino.

634. Nel rimanente sono osservate le formalità prescritte al titolo *del Pignoramento, ossia Esecuzione de' mobili*.

635. La distribuzione del prezzo della vendita si fa nel modo che sarà prescritto al titolo *della Distribuzione per rata, o per Contributo*.

TITOLO X.

Del pignoramento di rendite costituite sopra Terzi.

636. Il pignoramento di una rendita del debitore costituita sopra un terzo, non ha luogo che in forza di un documento autentico ed esecutivo.

Deve essere preceduto da un precetto d'usciere fatto alla persona o al domicilio della parte obbligata o condannata, un giorno per lo meno avanti il pignoramento; nel precetto deve anche notificarsi il titolo del credito, se non è già stato notificato.

637. La rendita si pignora nelle mani del debitore della medesima, mediante atto di usciere contenente, oltre le formalità ordinarie, l'enunciazione del documento costitutivo della rendita, sua quantità, e valor capitale, e del documento del credito del pignorante, il nome, la professione ed abitazione del debitore principale, ed elezione di domicilio presso un patrocinatore addetto al tribunale davanti a cui dovrà procedersi alla vendita, e conterrà anche citazione al terzo pignorato per far la sua dichiarazione davanti il medesimo tribunale: il tutto sotto pena di nullità.

638. Le disposizioni contenute negli articoli 570, 571, 572, 573, 574, 575 e 576 relative alle formalità da eseguirsi dal terzo sequestratario, sono comuni al debitore della rendita.

Se il debitore della rendita non fa, o ritarda a fare la sua dichiarazione, o se non dà le giustificazioni prescritte, può essere condannato, secondo i casi, a sborsare la rendita qualora non abbia giustificato la propria liberazione, oppure ai danni ed interessi derivati sia dal suo silenzio, sia dalla ritardata dichiarazione, sia dalla procedura a cui avrà dato causa.

639. Qualora il pignoramento segua nelle mani di persone dimoranti fuori del continente del Regno, dovrà essere notificato alla persona o al domicilio, osservati, per la citazione, i termini prescritti dall'articolo 73.

640. L'atto di pignoramento della

rendita importa il sequestro delle rendite arretrate, e di quelle che successivamente scadono fino alla distribuzione.

641. Entro giorni tre, a contare dal pignoramento, più un giorno per ogni tre miriametri di distanza tra il domicilio del debitore della rendita e quello del pignorante, ed entro un egual termine in ragione della distanza tra il domicilio del pignorante e quello del debitore principale, il pignorante è tenuto sotto pena della nullità del pignoramento, di denunziarlo al debitore principale, e di notificargli il giorno della prima pubblicazione.

642. Se il debitore della rendita è domiciliato fuori del continente del Regno, il termine della denunzia non corre che dal giorno della scadenza della citazione fatta al debitore della rendita.

643 Quindici giorni dopo fatta la denunzia al debitore principale, il pignorante è tenuto di depositare alla cancelleria del tribunale del domicilio del detto debitore principale, il quaderno dell'atto per la vendita, il quale deve contenere il nome, la professione e l'abitazione del pignorante, del debitore principale, e del debitore della rendita; la natura della rendita, la sua qualità, quella del capitale, la data, e l'enunciazione del documento in forza del quale la rendita è stata costituita; l'enunciazione della iscrizione se il documento contiene ipoteca, e se l'iscrizione è stata fatta per l'assicurazione della rendita, il nome, e l'abitazione del patrocinatore dell'instante, le condizioni dell'aggiudicazione, e l'offerta di un prezzo. La prima pubblicazione deve farsi all'udienza.

644. Sarà rimesso al cancelliere un estratto di detto atto contenente le indicazioni sopra espresse, otto giorni prima che l'atto medesimo sia depositato in cancelleria; il cancelliere inserisce questo estratto in una tabella a questo effetto affissa all'uditorio del tribunale avanti a cui si procede per la vendita.

645 Otto giorni prima del deposito del detto atto in cancelleria un eguale estratto deve affigersi, 1.° alla porta della casa del debitor principale; 2.° a quella del debitor della rendita; 3.° alla porta principale del tribunale; 4.° alla piazza principale del luogo ove la vendita deve seguire.

646 Un consimile estratto s'inserisce in uno de' fogli pubblici che si stampano nella città in cui si deve eseguire la vendita, ed in mancanza, in uno di quelli che si stampassero nel dipartimento, se ve ne sono.

647. Relativamente ai detti affissi ed avvisi si osserva ciò che in appresso è prescritto nel titolo *delle Opposizioni di stabili*.

648. La seconda pubblicazione si fa otto giorni dopo la prima; la rendita pignorata può allora essere aggiudicata, salvo il termine che verrà prescritto dal tribunale.

649. Una terza pubblicazione deve aver luogo, ed all'epoca stessa si procede all'aggiudicazione definitiva, la quale si fa all'ultimo e maggiore offerente.

650. Tre giorni avanti l'aggiudicazione definitiva devono esporsi nuovi affissi, ed inserirsi nuovi avvisi ne' pubblici fogli.

651. Le offerte si fanno col mezzo di patrocinatori.

652. Le formalità in appresso prescritte al titolo *del Pignoramento di stabili* per la compilazione della sentenza di aggiudicazione, per l'adempimento delle condizioni e pagamento del prezzo, e per la rivendita a conto e carico

dell'aggiudicatario, si osservano anche nell'aggiudicazione di rendite.

653. Se la rendita è stata pignorata da due creditori, il diritto di preferenza nell'ulteriore procedura appartiene a quello fra essi che il primo ha fatta la denunzia; in caso di parità, appartiene a colui che ha il documento più antico; se i documenti sono della stessa data, compete al patrocinatore più anziano.

654 Il debitore principale è tenuto di produrre le sue eccezioni di nullità, se ne abbia, prima che siegua l'aggiudicazione preparatoria; dopo di questa non può proporre che l'eccezioni di nullità contro le procedure posteriori.

655. La distribuzione del prezzo si fa come sarà prescritto nel titolo seguente, senza pregiudizio delle ipoteche anteriori, come fosse di ragione.

TITOLO XI.

Della distribuzione per contributo.

656. Se il danaro pignorato, o se il prezzo ricavato dalle vendite non basta a pagare i creditori, il debitore ed i creditori sono tenuti a convenire fra essi entro un mese per la distribuzione per contributo.

657. Se il debitore ed i creditori non si accordano entro il detto termine, l'ufficiale che ha eseguita la vendita, è tenuto di depositare, entro giorni otto successivi e senza pregiudizio delle opposizioni, la somma ricavata dalla vendita, fatta deduzione delle sue spese, che vengono tassate dal giudice nell'originale del processo verbale, e di cui si fa menzione nelle spedizioni.

658. Si terrà in cancelleria un registro delle distribuzioni da farsi per contributo, sul quale il presidente in seguito alle domande del pignorante, ed in difetto, della parte più diligente, delega un giudice. La domanda si fa con semplice annotazione scritta sul registro.

659. Spirati i termini prescritti negli articoli 656 e 657, i creditori, mediante ordinazione del giudice delegato, vengono citati a produrre i loro documenti, ed il debitore a prenderne comunicazione ed a contraddirvi, se vi ha luogo.

660. Entro un mese dalla citazione, i creditori che hanno notificato le loro opposizioni sia al pignorante, sia all'ufficiale che ha eseguito la vendita, devono produrre i loro documenti nelle mani del giudice delegato, sotto pena d'esclusione, mediante atto che contenga la dimanda di collocazione fra i creditori, e col quale si costituisca il patrocinatore.

661. Il medesimo atto deve contenere i titoli di privilegio. Nondimeno il proprietario potrà chiamare il debitore pignorato, ed il patrocinatore più anziano secondo l'ordine di ruolo, per l'esposizione verbale avanti il giudice delegato, affine che venga preliminarmente pronunciato sul suo privilegio in causa delle pigioni ad esso dovute.

662. Le spese della procedura sono prelevate con privilegio sopra ogni altro credito, eccetto quello delle pigioni dovute al proprietario.

663. Spirato il termine prescritto nell'articolo 660, ed anche prima, se i creditori hanno compite le loro produzioni, il giudice delegato scriverà sullo stesso processo verbale lo stato di distribuzione dietro i documenti stati prodotti. Il creditore instante con atto di patrocinatore denunzia ai creditori che hanno eseguita la produzione ed al debitore pignorato, ch'è chiuso il processo verbale, citandolo collo stesso atto a procurarsi la comu-

nicazione del processo verbale del giudice delegato, ed a contradire sul medesimo entro giorni quindici.

664. I creditori ed il debitore ch' entro il prescritto termine non si procurano dal giudice delegato la suddetta comunicazione, rimangono esclusi senz' altra citazione nè sentenza. Non si farà alcuna discussione, se non v'è luogo a contestare.

665. Non essendovi contestazione, il giudice delegato chiude il suo processo verbale, ordina la distribuzione del danaro, ed ingiunge al cancelliere di rilasciarne ai creditori gli ordini pel pagamento, ricevendo da ciascuno di essi il giuramento sulla verità e sincerità del suo credito.

666. All' incontro essendovi contestazione, il giudice delegato rimette le parti all' udienza che si richiede dalla parte più sollecita con un semplice atto *da patrocinatore a patrocinatore* senz' altra procedura.

667. Il creditore che ha proposta la contestazione, il creditore contro cui è diretta, il debitore pignorato, ed il patrocinatore più anziano degli opponenti, staranno essi soli in causa: il creditore instante nella procedura principale non vi è come tale chiamato.

668. La sentenza viene proferita dietro il rapporto del giudice delegato, e sentite le conclusioni del ministero pubblico.

669. L'appello da questa sentenza deve interporsi entro dieci giorni dalla notificazione della medesima fatta al patrocinatore; l'atto di appellazione deve notificarsi al domicilio del patrocinatore; deve contenere citazione, ed enunciare i gravami. Su tale appellazione si giudica come nelle materie sommarie. Non si possono citare in questo giudizio di appello che le parti indicate nell' articolo 667.

670. Spirato il termine fissato per l' appellazione, ed in caso d' appello, dopo la notificazione della decisione della corte d' appello fatta al domicilio del patrocinatore, il giudice delegato chiude il suo processo verbale, come resta prescritto dall' articolo 665.

671. Dopo otto giorni ch'è chiuso il processo verbale, il cancelliere rilascia gli ordini pel pagamento ai creditori, ricevendo da ciascuno di essi il giuramento sulla verità e sincerità del loro credito.

672. Gl' interessi delle somme assegnate per la distribuzione, se non vi ha riclamo, cessano dal giorno ch' è stato chiuso il processo verbale di distribuzione; se vi è riclamo; dal giorno della notificazione del gindicato sul medesimo; ed in caso d' appellazione, quindici giorni dopo la notificazione del gindicato d' appello.

TITOLO XII.

Del pignoramento degli stabili.

673. Il pignoramento di stabili deve essere preceduto da un precetto d' usciere alla persona o a domicilio, in principio del quale s' inserisce copia intiera del documento in forza di cui si fa il pignoramento. Il processo deve contenere elezione di domicilio nel luogo ove risiede il tribunale che dovrà conoscere del pignoramento, se il creditore non vi abita; deve infine ennnciare, che mancando il debitore di pagare, si procederà al pignoramento de' suoi stabili. L' usciere non si fa assistere da testimunj, ma bensì deve nello stesso giorno far apporre all' originale la vidimazione del podestà o del sindaco del domicilio del debitore, lasciandone una seconda copia a chi avrà fatta la vidimazione.

674. Il pignoramento di stabili non può esser fatto che trenta giorni dopo il precetto. Se il creditore lascia decorrere più di tre mesi fra il precetto ed il pignoramento, è tenuto di reiterare il precetto nelle forme e col termine sopra indicati.

675. Il processo verbale di pignoramento deve contenere, oltre le formalità comuni a tutte le citazioni, l'enunciazione della sentenza o del documento esecutivo, l'accesso dell'usciere sui beni pignorati, la designazione esterna de' medesimi, cioè, se è una casa, si enuncia il circondario, il comune, la contrada ed i confinanti; se sono fondi rustici, si enunciano i fabbricati se ve ne sono, la natura e la qualità almeno per approssimazione a ciascun pezzo di terreno, due per lo meno dei confini, il nome dell'affittuario o colono, il circondario ed il comune in cui sono situati. Qualunque poi sia la natura de' beni, il processo verbale deve contenere inoltre i numeri ed il valor censuario di ciascun fondo pignorato, l'indicazione del tribunale che deve conoscere del pignoramento, e finalmente la costituzione di patrocinatore presso il quale s'intende eletto di diritto il domicilio del creditore.

676. Prima della registrazione del pignoramento, si deve rilasciare copia intiera del processo verbale ai cancellieri dei giudici di pace, ed ai podestà e sindaci dei comuni ove è situato lo stabile pignorato, qualora trattasi di una casa; se trattasi di poderi, a quelli rispettivamente del luogo in cui esistono i fabbricati, e se non ve ne siano, agli officiali de' luoghi ove è quella parte di beni che secondo l'estimo censuario, risulta di maggior valore. I podestà o sindaci e cancellieri appongono la vidimazione all'originale del processo verbale, nel quale si deve far menzione delle copie che saranno state rilasciate.

677. L'atto di pignoramento di stabili deve trascriversi nel registro a ciò destinato, presso l'ufficio delle ipoteche del luogo ove sono situati i beni, per quella porzione di stabili pignorati che trovansi nel circondario.

678. Se il conservatore delle ipoteche non può procedere alla detta trascrizione all'istante in cui gli è presentato l'atto, deve far menzione sull'originale che gli vien lasciato, del giorno e dell'ora, del mese ed anno della presentazione, ed in caso di concorrenza, il primo presentato sarà il primo trascritto.

679. Se sul medesimo fondo esiste un precedente pignoramento, il conservatore scrive il suo rifiuto in margine del secondo atto di pignoramento, enuncia la data del pignoramento preceduto, il nome, l'abitazione e la professione del pignorante e del pignorato, l'indicazione del tribunale davanti a cui pende il pignoramento, il nome del patrocinatore del pignorante, e la data della trascrizione al registro.

680. L'atto di pignoramento di stabili deve inoltre essere trascritto nella cancelleria del tribunale davanti a cui deve farsi la vendita, e ciò entro giorni quindici dal giorno della trascrizione all'ufficio delle ipoteche, oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza fra il luogo ove sono situati i beni, e quello della residenza del tribunale.

681. Il pignoramento di stabili registrato nel modo prescritto dagli articoli 677 e 680, si denunzia al debitore pignorato fra quindici giorni a contare dall'ultima trascrizione, oltre un giorno per tre miriametri di distanza tra il domicilio del debitore, e la situazione de' beni. La denunzia deve contenere l'indicazione del giorno in cui si farà

la prima pubblicazione; l'originale di questa denunzia deve essere vidimato entro ventiquattro ore dal podestà del domicilio del debitore, e registrato, mediante trascrizione, fra otto giorni, più uno per ogni tre miriametri, all' ufficio della conservazione delle ipoteche della situazione dei beni, e se ne fa menzione in margine del registro dell'atto del pignoramento.

682. Il cancelliere del tribunale è tenuto entro tre giorni da contarsi del registramento menzionato nell'articolo 680, d'inserire in una tabella, posta a quest' effetto nell'uditorio, un estratto contenente,

1.° La data del pignoramento e de' registramenti;

2.° Il nome, la professione ed abitazione del pignorato e del pignorante, e del patrocinatore di quest'ultimo;

3.° Il circondario, il comune e la contrada ove sono situate le case pignorate;

4.° L'indicazione sommaria dei beni rustici in altrettanti corpi quanti sono i comuni in cui sono situati; i comuni ed i circondarj sono nominati egualmente; per ciascun corpo si enuncia soltanto la natura e la quantità dei fondi e i nomi di quelli che li coltivano; nondimeno se i beni situati in un medesimo comune sono coltivati da diverse persone, se ne devono fare altrettanti corpi quanti sono i coltivatori;

5.° L'indicazione del giorno della prima pubblicazione;

6.° I nomi dei podestà e dei cancellieri de' giudici di pace, ai quali sono state rilasciate le copie del pignoramento.

683. L'estratto prescritto dal precedente articolo s'inserisce ad istanza del pignorante in uno de' fogli pubblici che si stampano nel luogo in cui risiede il tribunale davanti al quale pende il pignoramento; e se non ve ne fosse, in uno di quelli che si stampassero nel dipartimento: questa inserzione si verifica presentando un esemplare del foglio che contiene il detto estratto; il quale esemplare deve essere firmato dallo stampatore, e la firma legalizzata dal podestà.

684. Un estratto simile a quello prescritto dall'articolo precedente, stampato in forma di affisso, deve esser posto nei seguenti luoghi,

1.° Alla porta del domicilio del debitore pignorato;

2.° Alla porta principale degli edifici pignorati;

3.° Alla piazza principale del comune del domicilio del pignorato, del comune ove sono i beni, e del comune del tribunale ove deve eseguirsi la vendita;

4.° Al mercato principale dei detti comuni, e quando non vi si tenga mercato, ai due mercati più vicini;

5.° Alla porta dell'uditorio del giudice di pace della situazione dei fabbricati, e se non ve ne sono, alla porta dell'uditorio della giustizia di pace ove è la maggior parte dei beni pignorati;

6.° Alle porte esteriori dei tribunali del domicilio del debitore pignorato, della situazione de' beni, e del luogo della vendita.

685. L'apposizione degli affissi si verifica con un atto a cui va unito un esemplare dell'affisso; questo atto porta l'attestazione dell'usciere, che l'affissione è stata eseguita ne' luoghi indicati dalla legge, senza specificarli.

686. Gli originali dell'affisso, ed il processo verbale d'affissione non possono sotto alcun pretesto formar oggetto di una spedizione.

687. L'originale dell'anzidetto pro-

cesso verbale è vidimato dal podestà di ciascheduno de' comuni nei quali gli affissi sono stati posti, ed è notificato al debitore pignorato con copia dell' affisso.

688. Se gli stabili pignorati non sono dati ad affitto, il debitore ne rimane in possesso fino alla vendita, come depositario giudiziario, a meno che non sia altrimenti ordinato dal giudice in conseguenza di riclamo di uno o più creditori. I creditori possono però far eseguire la raccolta e la vendita in tutto o in parte dei frutti pendenti.

689. I frutti maturati dopo la denunzia fatta al debitore pignorato sortono la natura dello stabile per essere distribuiti unitamente al prezzo di questo ai creditori, secondo il loro ordine d' ipoteca.

690. Il pignorato non potrà fare alcun taglio di legna od alcuna deterioriazione, sotto pena de' danni ed interessi nei quali verrà condannato anche coll' arresto personale, ed anche sotto pena di essere processato criminalmente secondo la gravità delle circostanze.

691. Quando gli stabili pignorati trovansi affittati, se l' affitto non abbia una data certa anteriore al precetto di pagamento, può pronunziarsi la nullità dell' affitto, ove i creditori o l' aggiudicatario la domandino.

Se l'affitto ha una data certa, i creditori possono sequestrare le pensioni o gli affitti; in questo caso le pensioni o affitti scaduti dopo la denunzia fatta al debitore pignorato, si considerano come stabili, e si convertono come è prescritto per i frutti nell'articolo 689.

692. La parte pignorata non può, dopo la denunzia fattale del pignoramento, alienare gli stabili sotto pena di nullità, e senza che occorra alcuna nozione o sentenza.

693. Tale alienazione può però avere il suo effetto, se prima dell' aggiudicazione l' acquirente fa il deposito di una somma sufficiente per soddisfare il debito principale, gl' interessi, le spese ed i crediti inscritti, e fa notificare l' atto di deposito ai creditori inscritti.

Se i danari del deposito sono stati presi in prestito, il mutuante non ha ipoteca che posteriormente ai crediti inscritti all'epoca dell'alienazione.

694. Non facendosi il deposito prima dell' aggiudicazione, non può questa sospendersi sotto alcun pretesto.

695. Un esemplare dell'affisso stampato, prescritto dall'articolo 684, si notifica ai creditori inscritti al domicilio eletto nelle rispettive loro inscrizioni, otto giorni per lo meno avanti la prima pubblicazione dell'asta, più un giorno per ogni tre miriametri di distanza tra il comune ov'è l'uffizio della conservazione delle ipoteche, e quello ove si esegnisce la vendita.

696. La notificazione prescritta dall' articolo precedente si registra al margine dell'atto di pignoramento nell' ufficio di conservazione; dal giorno di questo registramento in avanti il pignoramento non può essere più cancellato che col consenso dei creditori, o in forza di giudicati pronunziati contro di essi.

697. Quindici giorni almeno avanti che si eseguisca la prima pubblicazione, l'instante deposita in cancelleria il quaderno dell'atto per la vendita, il quale deve contenere, 1.° l'ennnciazione del documento in forza del quale è seguito il pignoramento, quella del precetto e dell'atto di pignoramento, non che degli atti e sentenze che fossero stati fatti o pronuziati; 2.° l'indicazione degli effetti pignorati, tale quale è stata inserita nel processo verbale; 3.° le condizioni della vendita; 4.° un' offerta di

prezzo per parte dello stesso instante.

698. Se non si presentano maggiori oblatori, l'instante resta aggiudicatario per il prezzo da lui offerto.

699. Tutto ciò che venga dedotto, le pubblicazioni e le aggiudicazioni si scrivono sul quaderno dell'atto per la vendita successivamente all'offerta di prezzo fatta dall'instante.

700. Il quaderno dell'atto per la vendita si pubblica per la prima volta un mese almeno dopo la notificazione del processo verbale degli affissi fatta alla parte pignorata.

701. Tra la detta notificazione e la prima pubblicazione non può esservi meno di un mese, nè più di sei settimane di intervallo.

702. Il quaderno dell'atto per la vendita deve pubblicarsi all'udienza di quindici in quindici giorni successivamente, tre volte almeno prima dell'aggiudicazione preparatoria.

703. Otto giorni almeno prima di questa aggiudicazione, più uno per ogni tre miriametri di distanza fra il luogo ov'è la più gran parte de' beni pignorati, e quello della residenza del tribunale, nuovi avvisi s'inseriscono in un foglio pubblico di conformità al prescritto all'articolo 683. Gli stessi affissi sono apposti nei medesimi luoghi indicati nell'articolo 684, ai quali si dovrà aggiungere l'offerta di prezzo, e l'indicazione del giorno in cui seguirà l'aggiudicazione preparatoria.

Questa aggiunta sarà manoscritta, e se per essa dovesse ristamparsi l'affisso, le spese della ristampa non entreranno in tassa.

704. Entro giorni quindici dalla mentovata aggiudicazione, s'inseriscono nuovi avvisi ne' fogli pubblici, e si espongono nuovi affissi nella forma anzidetta, contenenti inoltre menzione dell'aggiudicazione preparatoria, del prezzo al quale è stata fatta, ed indicazione del giorno per la aggiudidazione definitiva.

705. L'inserzione ne' giornali de' secondi e terzi avvisi, e l'esposizione de' secondi e terzi affissi, si verificano nello stesso modo che per le prime pubblicazioni ed affissioni.

706. Si procede all'aggiudicazione definitiva nel giorno indicato nell'aggiudicazione preparatoria; l'intervallo fralle due aggiudicazioni non può essere minore di sei settimane.

707. Le offerte all'asta sono fatte col mezzo di patrocinatori, ed all'udienza. Tosto che sarà aperta l'asta si devono accendere successivamente delle piccole candele di cera preparate in modo che ciascuna duri un minuto circa.

Il maggior offerente è liberato se la di lui oblazione è superata da un altro, e ciò anche nel caso in cui l'ultima oblazione venisse dichiarata nulla.

708. Non si fa alcuna aggiudicazione che dopo estinte le tre piccole candele state accese successivamente.

Se vi è stato qualche oblatore all'epoca della aggiudicazione preparatoria, questa non diventa definitiva che dopo estinte le tre candele di cui sopra, senza che sia sopraggiunta una maggiore offerta.

Se nella durata di una delle tre prime candele sopraggiungono nuove offerte, l'aggiudicazione non potrà esser fatta che dopo l'estinzione di due candele senza che sia sopraggiunta nuova offerta mentr'erano accese.

709. Il patrocinatore ultimo offerente è tenuto, entro tre giorni dall'aggiudicazione, di dichiarare la persona dell'aggiudicatario, e di presentare la di lui accettazione, oppure di esibire il mandato di abilitazione, il quale resterà unito all'originale della sua di-

chiarazione. Mancando di far questo, è riputato aggiudicatario in nome proprio.

710. Entro giorni otto dalla pronunciata aggiudicazione, chiunque, o personalmente, o col mezzo di procuratore munito di speciale mandato, può far in cancelleria del tribonale una nuova oblazione, purchè superi del quarto almeno il prezzo principale della vendita.

711. La maggiore oblazione permessa nell'articolo precedente non sarà ricevuta che a condizione che il nuovo oblatore sia obbligato, sotto pena di nullità, di denonziarla entro le 24 ore ai patrocinatori dell'aggiodicatario, dell'instante e della parte pignorata, se questa ha costituito patrocinatore; non sarà però obbligato di denonziarla alla persona o al domicilio della detta parte pignorata, se questa non lo abbia costituito.

La denunzia si fa con un semplice atto che contenga citazione indicante giorno ed ora a comparire alla prossima udienza senz'altra procedura.

712. Al giorno indicato non si ammette al concorso che l'aggindicatario ed il detto oblatore che ha aumentato il quarto del prezzo; questi, nel caso che si avesse a passare alla rivendita, a di lui carico e pericolo sarà tenuto per la differenza del prezzo da esso offerto a quello della vendita, sotto la risponsabilità dell'arresto personale.

713. Non possono i patrocinatori rendersi aggiudicatarj per il debitore pignorato, per le persone notoriamente insolvibili, per i giudioi, giudici soppleuti, procuratori generali, regj procuratoti, i loro sostituti, e i cancellieri del tribunale ove si è agito ed ove si eseguisce la vendita, sotto pena di nullità dell'aggiudicazione, e di risarcimento di tutti i danni ed interessi.

714. La sentenza di aggiudicazione non consiste che nella copia del quaderno dell'atto per la vendita formato nel modo prescritto dall'articolo 697. Questa copia si riveste colla intestazione comune a tutte le sentenze, e termina col mandato di esecuzione. Nella mesima viene inginnto alla parte pignorata di rilasciare il possesso degli oggetti venduti, tosto che le è notificata la sentenza, sotto pena di esservi costretta anche coll'arresto personale.

715. La detta sentenza di aggiodicazione non viene rilasciata all'aggiudicatario, se non dopo che il medesimo ha presentato al cancelliere una ricevuta delle spese ordinarie della procedura, non che le prove di aver soddisfatto a quelle condizioni dell'oblazione, le quali debbono essere esegoite prima che sia rilasciata la detta copia. Tali ricevute restano annesse all'originale della sentenza, e verranno trascritte in segnito all'atto di aggiudicazione: mancando l'aggindicatario di eseguire le suddette prescrizioni nel termine di venti giorni da decorrere dalla data dell'aggiudicazione, il medesimo vi sarà costretto per mezzo della rivendita a di loi rischio e pericolo ne'modi da determinarsi in appresso, e senza pregindizio degli altri mezzi di ragione.

716. Le spese straordinarie di procedura sono pagate sopra il prezzo con privilegio, allorquando così venne ordinato con sentenza.

717. Le formalità prescritte dagli articoli 673, 674, 675, 676, 677, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 687, 695, 696, 697, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707 e 708, devono osservarsi, sotto pena di nullità.

TITOLO XIII.

Degl' Incidenti nella Procedura di Pignoramento di Stabili.

718. Ogni contestazione incidente in una procedura di pignoramento di stabili si giudica sommariamente dalle corti e dai tribunali; le domande non sono sottoposte all' esperimento di conciliazione.

719. Se due pignoranti hanno fatto registrare in pregiudizio dello stesso debitore due pignoramenti di diversi stabili introdotti davanti il medesimo tribunale, i due pignoramenti a richiesta della parte più sollecita si riuniscono in una sola procedura, la quale si continua dal primo pignorante: la riunione viene ordinata non ostante che un pignoramento fosse molto più esteso dell'altro; non si può però domandare in verun caso la riunione dopo che sia stata posta un' oblazione in cancelleria; in caso di parità nell'epoca del pignoramento, la procedura si fa dal patrocinatore ch'esibisce il documento di credito più antico, e se i documenti hanno una stessa data, si fa dal patrocinatore più anziano in ordine di ruolo.

720. Qualora siasi presentato all' ufficio del registro delle ipoteche un secondo pignoramento più ampio del primo, si registrerà per gli stabili non compresi nel primo, ed il nuovo pignorante deve denunziare al primo il suo pignoramento, e questi agirà per entrambi i pignoramenti, quando si trovino nello stesso stato, altrimenti soprassiede al primo, e procede sul secondo pignoramento fino a che gli atti siano portati al medesimo stato; ed allora si riuniscono in una sola procedura, la quale si fa davanti il tribunale del primo pignoramento.

721. Nel caso che il primo pignorante trascuri di procedere sul secondo pignoramento a lui denunziato, in conformità al disposto nell'articolo precedente, il secondo pignorante può con un semplice atto domandare la surrogazione.

722. La surrogazione può anche essere domandata in caso di collusione, frode o negligenza per parte del primo pignorante.

Si verifica la negligenza, allorchè colui che agisce ha trascurato di fare una formalità o un atto di procedura ne' termini prescritti; nel caso di collusione o frode resta inoltre salvo il diritto al risarcimento de' danni ed interessi, come sarà di ragione.

723. L'appellazione da una sentenza sopra tale contestazione incidente deve interporsi entro quindici giorni dalla notificazione al patrocinatore; altrimenti non sarà più ammessa.

724 Il primo instante, contro di cui venga pronunziata la surrogazione, è tenuto di rimettere le carte della procedura al surrogato contro ricevuta; e non sarà pagato delle spese da lui fatte che dopo l' aggiudicazione, o sopra il prezzo, o dall'aggiudicatario.

Se il primo instante contesta la domanda di surrogazione, porta a suo carico le spese della sua opposizione, le quali non potranno in alcun caso essere computate come spese della procedura comune, e rimborsate sul prezzo.

725. Quando un pignoramento di stabili è stato cancellato, il più sollecito dei pignoranti posteriori può procedere ulteriormente sul pignoramento da esso fatto, quantunque non si sia presentato il primo all'officio di registro.

726. Se il debitore interpone appellazione dalla sentenza, in forza di cui si procede al pignoramento, è tenuto di notificare al creditore pignorante la sua appellazione, e di denunziare e

far vidimare la detta notificazione al cancelliere del tribunale, avanti al quale si procede alla vendita, e ciò tre giorni prima, per lo meno, che il quaderno dell'atto per la vendita sia deposto in cancelleria, altrimenti l'appellazione non è ammessa, e si procede all'aggiudicazione.

727. La domanda di separazione di tutto, o di parte dello stabile pignorato deve intentarsi con istanza di patrocinatore scritta e motivata, e dirigersi tanto contro il creditore pignorante, che contro la parte pignorata, ed il creditore primo inscritto, non che il patrocinatore aggiudicatario provvisionale.

Tale azione si propone mediante intimazione alla persona o al domicilio a quella delle parti che non avrà patrocinatore in causa; e se quello che non ha costituito patrocinatore fosse un creditore, l'intimazione si eseguisce al domicilio eletto nella inscrizione.

728. La domanda di separazione deve enunciare i documenti giustificativi, i quali devono essere depositati in cancelleria, e deve anche contenere la copia dell'atto di questo deposito.

729. Se la separazione non è diretta che contro una parte degli stabili pignorati, si procede, non ostante, alla vendita del resto: i giudici però, dietro l'istanza delle parti interessate, possono ordinare che si soprassieda totalmente; ed in questo caso l'aggiudicatario provvisionale può domandare di essere esonerato dall'aggiudicazione fattagli.

730. L'appello dalla sentenza pronunciata sull'istanza di separazione, il quale deve contenere citazione a comparire, viene interposto entro giorni quindici dalla notificazione della detta sentenza fatta a persona o a domicilio, più un giorno per ogni tre miriametri in ragione della distanza del domicilio delle parti. Passato questo termine, l'appellazione non è più ammessa.

731. L'aggiudicazione definitiva non trasmette all'aggiudicatario maggiori diritti sulla proprietà, di quelli che aveva il debitore pignorato.

732. Quando per qualunque incidente, una delle pubblicazioni sarà stata ritardata, non si può procedere alla vendita che dopo una nuova esposizione di affissi, ed una nuova inserzione di avvisi nelle forme sopra prescritte.

733. Non possono essere proposti titoli di nullità contro la procedura che precede l'aggiudicazione preparatoria, dopo che questa è seguita. Riguardo a quelli che fossero stati proposti in tempo abile, si pronunzierà prima della detta aggiudicazione: se vengono rigettati, la stessa sentenza che li rigetta, pronuncia l'aggiudicazione preparatoria.

734. L'appellazione dalla sentenza che ha pronunciato sopra le proposte nullità non si ammette, se non è interposta entro quindici giorni dalla notificazione della sentenza fatta al patrocinatore con citazione a comparire; l'appello viene notificato al cancelliere, e da esso vidimato.

735. Se il debitore pignorato crede di avere dei titoli di nullità contro la procedura posteriore all'aggiudicazione preparatoria, è tenuto di proporli, almeno venti giorni prima del giorno indicato per l'aggiudicazione definitiva; deve proporli con formale domanda motivata, e con citazione a giorno determinato per comparire all'udienza; i giudici sono obbligati di pronunziare sulle nullità proposte dieci giorni per lo meno prima dell'aggiudicazione definitiva.

736. L'appello da questa sentenza non si ammette passati giorni otto dalla di

lei pronunciazione. Deve notificarsi al cancelliere, e da esso vidimarsi. La parte pignorata non può proporre in appello mezzi di nullità diversi da quelli da essa allegati in prima istanza.

737. Mancando l' aggiudicatario di eseguire le condizioni dell' aggiudicazione, lo stabile è rivenduto all' incanto a suo rischio e pericolo.

738. La parte che agisce per tal vendita a rischio e pericolo dell' aggiudicatario, si fa rilasciare dal cancelliere un certificato comprovante che l'aggiudicatario non ha giustificato l' adempimento delle condizioni dell'aggiudicazione che avrebbe dovuto eseguire.

739 Dietro tal certificato, e senz' altra procedura, nè altra sentenza, si espongono nuovi affissi, e s' inseriscono nuovi avvisi nella forma sopra prescritta, per indicare che l' incanto è per essere nuovamente pubblicato ad un giorno determinato; questa nuova pubblicazione non potrà aver luogo che quindici giorni almeno dopo l' apposizione degli affissi.

740. L' affisso è notificato al patrocinatore dell' aggiudicatario, ed alla parte pignorata al domicilio del suo patrocinatore, e se non ne ha, al suo domicilio, almeno otto giorni prima della pubblicazione.

741. L' aggiudicazione preparatoria può esser fatta all' atto della seconda pubblicazione, che seguirà quindici giorni dopo la prima.

742. Dopo il lasso di altri quindici giorni, o ad un giorno più lontano fissato dal tribunale, si procede ad una terza pubblicazione, nella quale gli oggetti pignorati possono essere venduti definitivamente: ognuna di queste pubblicazioni è preceduta da affissi ed avvisi come si è prescritto di sopra, e verranno osservate nell' aggiudicazione le formalità prescritte dagli articoli 707, 708 e 709.

743. Se però il primo aggiudicatario provasse d' avere adempito alle condizioni della sua aggiudicazione, e depositasse la somma determinata dal tribunale per il pagamento delle spese dell' incanto fatto a suo rischio e pericolo, non si procederà all' aggiudicazione definitiva, e l' aggiudicatario provvisionale resta esonerato.

744. Quegli a rischio e pericolo di cui si fa il nuovo incanto, è obbligato, anche sotto la risponsabilità dell' arresto personale, di pagare la differenza del prezzo dell' aggiudicazione a lui fatta, con quello della rivendita, senza poter riclamare il di più, se ve ne fosse; l' eccesso si paga ai creditori, e se questi sono soddisfatti, alla parte pignorata.

745 Gli articoli relativi alla nullità, ed ai termini ed alle formalità dell' appellazione sono comuni alla procedura del nuovo incanto fatto a rischio e pericolo dall' aggiudicatario.

746 Se trattasi di vendite volontarie, gli stabili appartenenti o maggiori aventi la facoltà di disporre de' loro diritti, non possono, sotto pena di nullità, vendersi all' incanto giudiziale, quando si tratta di vendita volontaria.

747. Quando però uno stabile è pignorato, è in facoltà delle parti, se sono tutte maggiori di età e che possono liberamente disporre de' propri diritti, il domandare che l' aggiudicazione si faccia all' incanto o davanti notaro, o in giudizio, senz' altre formalità che quelle prescritte per la vendita dei beni stabili negli articoli 957, 958, 959, 960, 961, 962 e 964.

748 Nel caso dell' articolo precedente, se un creditore è minore o interdetto, il suo tutore può, previo il parere

de' parenti, unirsi alle altre parti interessate per proporre la stessa domanda.

Se il minore o interdetto è il debitore, le altre parti interessate non possono proporre la detta domanda che assoggettandosi all'osservanza di tutte le formalità prescritte per la vendita de' beni dei minori.

TITOLO XIV.

Della graduazione dei Creditori.

749. Entro un mese dalla notificazione della sentenza di aggiudicazione, se non è impugnata, ed in caso di appello, entro un mese dalla notificazione del giudicato che confermi la sentenza, i creditori e la parte pignorata sono tenuti di convenire fra di loro sulla distribuzione del prezzo.

750 Spirato il mese senza che la parte pignorata ed i creditori siansi convenuti, il pignorante entro giorni otto, ed in di lui mancanza, scorso questo termine, il creditore più sollecito o l'aggiudicatario insta per la nomina di un giudice delegato, davanti a cui procedere alla graduazione.

751. Si tiene a quest'effetto in cancelleria un registro delle aggindicazioni, sul quale la parte instante per la graduazione scrive la domanda, in seguito a cui il presidente del tribunale nomina il giudice delegato.

752. La parte instante otterrà dal giudice delegato una ordinazione, colla quale viene aperto il processo verbale di graduazione, a cui dovrà unirsi un estratto rilasciato dal conservatore delle ipoteche contenente tutte le inscrizioni esistenti.

753 In forza dell'ordinazione del giudice delegato sono citati i creditori a produrre i loro documenti. La citazione si fa con atto notificato ai rispettivi domicilj eletti nelle inscrizioni, o a quelle de' loro patrocinatori, se ne hanno costituito.

754 Entro un mese dalle rispettive citazioni, ciascun creditore è tenuto di presentare i suoi documenti con atto di produzione che sia sottoscritto da patrocinatore, e che contenga la domanda di collocazione fra i creditori. Il giudice delegato deve fare nel suo processo verbale menzione dell'atto di produzione.

755. Spirato il mese, ed anche prima, se i creditori hanno compite le produzioni, il giudice delegato stende in seguito del suo processo verbale uno stato di graduazione sulle risultanze dei prodotti documenti. La parte instante denunzia con atto *da patrocinatore a patrocinatore* ai creditori che hanno eseguite le produzioni, ed al debitore pignorato, che è stato formato lo stato di graduazione, con intima a conseguirne la comunicazione ed a contraddirvi se vi ha luogo, entro un mese, sullo stesso processo verbale del giudice delegato.

756. Mancando i creditori di ottenere nel detto termine la comunicazione delle produzioni del giudice delegato, rimangono esclusi senza la nuova citazione o sentenza. Non si fa altra deduzione, se non vi ha contestazione.

757 I creditori che avessero fatte le produzioni dopo scaduto il termine prefisso, devono, senza diritto di ripetizione nè di imputazione in qualsivoglia caso, soggiacere alle spese occasionate dalla ritardata produzione, e dalla relativa denunzia fatta ai creditori. Sono inoltre risponsabili degli interessi decorsi dal giorno che questi sarebbero cessati, se la produzione fosse stata fatta nel prescritto termine.

758 In caso di contestazione, il giudice delegato deve rimettere gli oppo-

nenti all' udienza. Deve però stabilire la gradnazione per i crediti anteriori a quelli contestati, ed ordinare il rilascio delle note ossia estratti di gradnazione ai suddetti creditori, i quali non sono tenuti ad alcuna collazione in favore di quelli che posteriormente facessero produzioni.

759. Nel caso in cui non vi sia alcuna contestazione, il giudice delegato chiude il suo processo verbale di graduazione; liquida le spese della cancellazione delle inscrizioni, e così pure quelle di procedura della graduazione, le quali ultime vengono graduate prelativamente a tutti gli altri crediti; pronunzia la perdita di diritto per i creditori che hanno trascurato di fare la produzione; ordine il rilascio delle note, ossia estratti di graduazione ai creditori utilmente graduati, ossia a quelli pei quali evvi luogo al pagamento, e la cancellazione delle inscrizioni di quelli pei quali non vi è luogo sul prezzo al pagamento: le spese di cancellazione d' inscrizioni sono stralciate in favore dell' aggiudicatario dall' ammontare delle somme di ciascheduna nota od estratto di graduazione.

760. I creditori posteriori in ordine d' ipoteche alle graduazioni contestate, sono tenuti entro gli otto giorni del mese accordato per contraddire, di convenire fra di essi nella scelta di un patrocinatore; altrimenti sono rappresentati dal patrocinatore dell' ultimo creditore graduato. Il creditore che si opporrà individualmente, deve pagare le spese alle quali ha dato luogo la sua particolare opposizione, senza poterle ripetere nè imputare in alcun caso. Il patrocinatore che insta nella causa principale, non può essere chiamato come tale alla contestazione.

761. L' udienza è domandata dalla parte più sollecita con un semplice atto *da patrocinatore a patrocinatore* senz' altra procedura.

762. La sentenza si pronunzia dietro il rapporto del giudice delegato, e sentite le conclusioni del ministero pubblico. Essa deve contenere la liquidazione delle spese.

763. L' appello da tale sentenza non si riceve se non viene interposto entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza fatta al patrocinatore, più un giorno per ogni tre miriametri di distanza dal domicilio di ciascheduna delle parti. L' atto di appellazione deve contenere citazione a comparire, ed enunciare i gravami.

764. Il patrocinatore del creditore ultimo graduato può essere citato, se vi è luogo.

765. Le parti citate in appello non hanno altro diritto che quello di presentare delle conclusioni motivate; e si farà istanza per l' udienza nella forma prescritta all' articolo 761.

766. La decisione di appello deve contenere la liquidazione delle spese: le parti soccombenti sono condannate nelle spese senza diritto a ripetizione.

767. Quindici giorni dopo la sentenza sulle contestazioni, ed in caso di appello, quindici giorni dopo l' intimazione della decisione dell' appello, il giudice delegato stabilisce definitivamente la graduazione de' crediti contestati e de' posteriori; e ciò in correlazione a quanto resta prescritto nell' articolo 759: gl' interessi e gli arretratti de' creditori utilmente graduati cesseranno.

768. Le spese del patrocinatore il quale ha rappresentato i creditori che hanno contestato, sono gradnate prelativamente ad ogni altro credito sul restante delle somme da distribuirsi, prelevate però quelle somme che fossero state impiegate al pagamento de' debiti anteriori ai debiti controversi.

769. Il giudicato che autorizzerà l' imputazione delle spese, pronunzierà anche la surrogazione a profitto del creditore che restasse scoperto per mancanza di fondi, o della parte pignorata. Il mandato esecutivo esprimerà la relativa disposizione, indicando la parte che dovrà averne profitto.

770. La parte pignorata, ed il creditore per il pagamento del quale i fondi non bastassero, hanno il loro regresso contro coloro che nella contestazione sono rimasti soccombenti, onde rifondano gl' interessi e frutti decorsi nel tempo delle dette contestazioni.

771. Entro dieci giorni dall'ordinazione del giudice delegato, il cancelliere rilascia a ciascun creditore utilmente graduato la nota ossia l'estratto della graduazione che lo riguarda, il quale sarà esecutivo contro l'acquirente.

772. Il creditore graduato nel rilasciare la ricevuta della somma corrispondente alla sua graduazione, deve dare l' assenza perchè la di lui iscrizione venga cancellata.

773 A misura che seguono i pagamenti dei creditori graduati, il conservatore delle ipoteche, dietro presentazione degli estratti di graduazione e delle ricevute de' creditori, cancella le iscrizioni fino alla concorrenza delle somme pagate.

774. L' iscrizione si cancella d'ufficio definitivamente dietro la giustificazione che dia l'aggiudicatario di aver pagato in totalità il prezzo del fondo sia ai creditori utilmente graduati, sia alla parte pignorata, e dietro la giustificazione dell' ordinazione del giudice delegato, colla quale siasi pronunciata la cancellazione delle iscrizioni dei creditori non graduati.

775. In tutt' altro caso di alienazione, fuorchè in quello di espropriazione forzata, la graduazione non può essere provocata, se non vi siano più di tre creditori inscritti. Allora la graduazione si provoca dal creditore più diligente o dal compratore, spirati i trenta giorni che susseguono i termini prescritti dagli articoli 2185 e 2194 del Codice Napoleone.

776 L' istanza di graduazione anche in tal caso s' introduce, e vi si procede nelle forme prescritte dal presente titolo.

777. S' imputerà in preferenza a favore dell' acquirente l' importo dell' estratto delle iscrizioni, e di quello delle denunzie fatte ai creditori inscritti.

778. Qualunque creditore può farsi inscrivere per la conservazione de' diritti del suo debitore verso un terzo; ma la somma per cui è graduato il debitore in concorso del terzo, si distribuisce come mobile fra tutti i creditori inscritti od opponenti prima della sentenza di graduazione.

779. In caso di ritardo o di negligenza nella procedura di graduazione, può domandarsi la surrogazione: la corrispondente richiesta si fa con atto che s' inserisce nel processo verbale del giudizio di graduazione, e si comunica all' instante con atto di patrocinatore, e viene giudicata sommariamente nella camera del consiglio dietro rapporto del giudice delegato.

TITOLO XV.

Dell' arresto personale.

780. Nessun arresto personale può essere eseguito, se la sentenza che l' ha pronunziato, non è stata notificata almeno un giorno avanti l' arresto, con precetto di pagare la somma espressa nella sentenza.

Questa notificazione deve farsi da un usciere a ciò destinato nella medesima

sentenza, o dal presidente del tribunale di prima istanza del luogo ove trovasi il debitore.

La notificazione deve contenere inoltre elezione di domicilio nel comune in cui risiede il tribunale che ha pronunziata sentenza, se il creditore non vi abita.

781. L'arresto del debitore non può eseguirsi,

1.° Prima che spunti il sole, e dopo ch'è tramontato;

2.° Nei giorni di festa legale;

3.° Nei recinti consacrati al culto, solamente però mentre vi si celebrano gli esercizj di religione;

4.° Nei luoghi e nel tempo in cui si tengono le sedute delle autorità costituite;

5.° In una casa qualunque, compresa anche quella del debitore, a meno che non sia stato diversamente ordinato dal giudice di pace del luogo, il quale deve in questo caso recarsi alla casa suddetta in compagnia dell'officiale ministeriale.

782. L'arresto del debitore non può parimente eseguirsi, quando chiamato a deporre in qualità di testimonio avanti un tribunale civile di prima istanza, una corte di giustizia civile e criminale, o corte di appello, fosse munito di un salvacondotto.

Il salvacondotto può essere accordato dal presidente del tribunale o della corte ove i testimonj devono essere sentiti. In questo caso le conclusioni del ministero pubblico sono necessarie.

Nel salvacondotto deve esprimersi il tempo della sua durata, sotto pena di nullità.

In forza del salvacondotto il debitore non può essere arrestato nè l'istesso giorno in cui deve comparire, nè durante il tempo necessario per la sua andata e per il suo ritorno.

783. Il processo verbale di arresto deve contenere, oltre le formalità ordinarie degli atti di citazione, 1.° un nuovo precetto dell'usciere pel pagamento: 2.° elezione di domicilio nel comune ove il debitore dovrà essere detenuto, se il creditore non vi abiti. L'usciere deve essere assistito da due commessi.

784 Se dopo il precetto è scorso un anno intiero, se ne deve fare un altro da un usciere destinato a quest'effetto.

785 In caso di violenta opposizione, l'usciere può lasciar delle guardie alle porte per impedire l'evasione, e richiedere la forza armata, e si procede contro il debitore in conformità delle disposizioni del Codice penale.

786. Se il debitore fa istanza di essere sentito prima che venga eseguito l'arresto, si conduce all'istante davanti il presidente del tribunale di prima istanza del luogo dell'arresto, il quale determina dietro sommaria esposizione: se l'arresto è seguito fuori delle ore di udienza, il debitore è condotto a casa del presidente.

787 L'ordinazione che sulla sommaria esposizione verrà pronunziata, si scriverà nel processo verbale dell'usciere, e si eseguirà immediatamente.

788. Se il debitore non fa istanza di essere sentito, o se dopo di essere stato sentito, il presidente ordina che abbia luogo l'arresto, il debitore è condotto nella casa di detenzione del luogo, e qualora non vi sia, in quella del luogo più vicino; l'usciere, e chiunque conduce, riceve o ritiene il debitore, in luogo di detenzione non legalmente designato come tale, è processato come reo di detenzione arbitraria

789. L'atto d'incarcerazione del debitore deve enunciare, 1.° il giudicato; 2.° il nome e domicilio del creditore, 3.° l'elezione del domicilio, se non abita

nel comune; 4.° Il nome, l'abitazione e professione del debitore; 5.° il deposito di una somma per gli alimenti almeno di un mese; 6.° menzione di essersi rilasciata al debitore personalmente copia sì del processo verbale dell'arresto, che dell'atto d'incarcerazione. L'atto d'incarcerazione deve essere sottoscritto dall'usciere.

790. Il custode delle carceri trascrive sopra il suo registro il giudicato che autorizza l'arresto. Se l'usciere non gli presenta il giudicato, il custode deve ricusare di ricevere il debitore.

791. Gli alimenti devono depositarsi anticipatamente dal creditore. Allorchè sopravvenga raccomandazione ossia istanza di un terzo perchè il debitore non sia rilasciato, gli alimenti non si possono ritirare da chi gli ha anticipati, che col consenso del terzo che ha fatto la menzionata istanza.

792 Chi ha diritto di far eseguire l'arresto personale contro un debitore, ha altresì quello di usare della raccomandazione. Colui ch'è detenuto per delitto può anche soggiacere alla raccomandazione; ed in tal caso sarà in conseguenza della medesima trattenuto, quand'anche la di lui scarcerazione fosse stata pronunciata, e si trovasse prosciolto dal delitto.

793. Le formalità sopra prescritte per l'esecuzione dell'arresto saranno osservate nelle raccomandazioni del debitore. L'usciere non è però assistito da commessi, ed il raccomandante è dispensato di far deposito di alimenti, se sono già stati depositati.

Il creditore che ha fatto arrestare il suo debitore può aver ricorso contro il raccomandante davanti il tribunale del luogo ove il debitore è detenuto, all'effetto di farlo contribuire per egual porzione al pagamento degli alimenti.

794. Se non sono osservate le formalità quì sopra prescritte, il debitore può domandare la nullità del suo arresto davanti il tribunale del luogo ove è detenuto; se la domanda di nullità è fondata sopra ragioni di merito, è portata davanti il tribunale dell'esecuzione della sentenza.

795. In tutti i casi la domanda può essere proposta con citazione, previo permesso del giudice, a breve termine, che si fa dall'usciere destinato, al domicilio del creditore, eletto nell'atto d'incarcerazione. La causa si giudica sommariamente sentite le conclusioni del ministero pubblico.

796. La nullità dell'arresto, qualunque sia la causa per cui è stata pronunziata, non importa nullità delle raccomandazioni.

797. Il debitore il di cui arresto venne dichiarato nullo, non può essere arrestato per lo stesso debito, che un giorno almeno dopo la sua scarcerazione.

798. Il debitore verrà posto in libertà ogni qual volta depositi nelle mani del custode delle carceri l'importo del suo debito, e le spese della cattura.

799. Se l'arresto è dichiarato nullo, il creditore può essere condannato ai danni ed interessi verso il debitore.

800. Il debitore legalmente detenuto può ottenere il suo rilascio,

1.° Col consenso del creditore che lo ha fatto arrestare, e dei raccomandanti, se ve ne sono;

2.° Pagando o depositando le somme dovute tanto al creditore che lo ha fatto incarcerare, quanto a quelli che avessero proposte delle raccomandazioni, di più gl'interessi scaduti, le spese liquidate quelle della cattura, e la restituzione degli alimenti depositati;

3.° In forza del beneficio della cessione de' beni;

4.° Se i creditori non hanno anticipatamente depositato gli alimenti;

5.° E finalmente se il debitore è entrato nell' anno settantesimo della sua età, semprechè però non sia reo di stellionato.

801. Il consenso per il rilascio del debitore può darsi davanti un notaro, o scriversi sul registro delle incarcerazioni.

802. Il deposito delle somme dovute si fa nelle mani del carceriere, senza che vi sia bisogno di un previo ordine; se il carceriere ricusa di ricevere il deposito, è citato, previo il permesso del giudice, a breve termine, davanti il tribunale del luogo.

La citazione si fa da un usciere destinato.

803 La scarcerazione per mancanza di deposito di alimenti viene ordinata dietro il certificato del non seguito deposito che si rilascia dal carceriere, e si unisce alla domanda del debitore che si presenta al presidente del tribunale senza alcuna previa citazione.

Se però il creditore che ha ritardato il deposito degli alimenti, lo eseguisce prima che il debitore abbia presentato l' istanza per la scarcerazione, questa non è più ammissibile.

804 Quando la scarcerazione è stata ordinata per mancanza di deposito di alimenti, il creditore non può far incarcerare di nuovo il debitore, se prima non lo rimborsa delle spese da lui fatte per ottenere il suo sprigionamento, o se, in caso di rifiuto del debitore a riceverle, non le deposita nelle mani del cancelliere unitamente agli alimenti anticipati per mesi sei; se il nuovo arresto ha luogo entro l'anno dal precetto fatto dall' usciere, non occorrerà ripetere le formalità che precedono l' atto d' incarcerazione.

805. Le domande di scarcerazione vengono inoltrate al tribunale nella di cui giurisdizione il debitore è detenuto. Si propongono con citazione a breve termine al domicilio eletto dal creditore nell' atto d' incarcerazione e dietro il permesso del giudice, conseguito sopra istanza a tale effetto presentata. Le medesime saranno comunicate al ministero pubblico, e giudicate senza istruzione alla prima udienza, preferibilmente ad ogni altra causa, senza essere prorogate, e senza seguire l' ordine di ruolo.

TITOLO XVI.

Dei giudizj in via di sommaria esposizione.

806. In tutti i casi di urgenza, o allorche trattisi di determinare provvisionalmente sopra difficoltà relative all' esecuzione di una sentenza o di altro documento esecutivo, si procederà nel modo seguente.

807. La domanda si porta ad un' udienza da tenersi a quest' effetto dal presidente del tribunale di prima istanza o dal giudice che lo supplisce, nel giorno e nell' ora indicati dal tribunale.

808 Se però il caso richiede tutta la celerità, il presidente, o chi lo supplisce, può permettere che si citi o all' udienza, o nella propria casa a ora indicata, ed anche in giorno di festa. In questo caso la citazione non può farsi che in forza di ordinazione del giudice che destina l' usciere a tal effetto.

809. Le ordinazioni ne' giudizj di sommaria esposizione non faranno pregiudizio alla causa principale, e saranno provvisionalmente esecutive senz'obbligo di cauzione, salvochè il giudice l' avesse ingiunta.

Non sono suscettibili di opposizione.

Nei casi ne' quali la legge autorizza l' appellazione, questa può essere interposta anche prima che scada il termine degli otto giorni dalla pronunciata sentenza, e non sarà ammissibile, se è stata interposta dopo quindici giorni che decorrono da quello della notificazione della sentenza.

L' appellazione si giudica sommariamente, e senza procedure.

810. Gli originali delle ordinazioni ne' giudizj di sommaria esposizione saranno depositati in cancelleria.

811. Nei casi di necessità assoluta, il giudice può ingiungere che la sua ordinazione venga eseguita in vista del ruolo originale.

Fine della Prima Parte.

PARTE SECONDA.

PROCEDURE DIVERSE.

LIBRO PRIMO.

TITOLO PRIMO.

Delle offerte di pagamento e del deposito.

812 Qualunque processo verbale di offerta deve individualmente indicare l'oggetto che si offerisce, in modo che non sia possibile di surrogarvene un altro. Se è offerto denaro contante, si deve descrivere la quantità e le specie delle monete.

813. Il processo verbale deve far menzione della risposta, del rifiuto o dell'accettazione del creditore, e se questi ha firmato, ricusato o dichiarato di non poter firmare.

814. Se il creditoro ricusa le offerte, il debitore per esser liberato, può fare il deposito della somma o della cosa offerta, osservando le formalità prescritte dall'articolo 1259 del Codice Napoleone.

815. Le domande sia per la validità, sia per la nullità dell'offerta o del deposito, si fanno in conformità delle regole stabilite per le domande principali; se la domanda si proponga incidentemente, si fa con richiesta in iscritto.

816. La sentenza che dichiara valida la offerta, ordina, ove non sia ancora seguíto il deposito, che la somma o la cosa offerta e dal creditore non accettata, sia depositata. La sentenza stessa pronuncia la cessazione degl'interessi dal giorno della effettuazione.

817. Il deposito o volontario o giudiziale resta sempre sotto il vincolo delle opposizioni se ve ne sono, coll'obbligo di denunziarle al creditore.

818. Le altre norme in questa materia sono determinate dalle disposizioni del Codice Napoleone relative alle offerte di pagamento ed al deposito (*a*).

(*a*) 1257. Quando il creditore ricusa di ricevere il pagamento, il debitore può farne ad esso l'offerta reale, ed in caso di rifiuto di accettarla per parte del creditore, può depositare la somma o la cosa offerta.

Le offerte reali susseguite da un deposito liberano il debitore; esse a suo riguardo tengono luogo di pagamento, quando sono fatte validamente, e la cosa in tal modo depositata rimane a rischio del creditore.

1258. Affinchè le offerte reali sieno valide, è necessario,

1.° Che sieno fatte al creditore capace di esigere, o a quello che ha facoltà di ricevere per il medesimo;

2.° Che siano fatte da persona capace di pagare;

3.° Che sieno fatte di tutta la somma esigibile, dei frutti od interessi dovuti, delle spese liquide, e d'una somma per le spese non liquidate, colla riserva per qualunque supplimento;

4.° Che il termine sia scaduto, nel caso che sia stato stipulato a favore del creditore;

TITOLO II.

Del diritto dei proprietarj sui mobili, effetti e frutti de' loro conduttori e affittuarj, e del loro sequestro; e di quello sugli oggetti di un debitore forestiere.

819. Il proprietario ed il conduttore principale di case e fondi rustici, tanto in vigore di un documento scritto, quanto in mancanza del medesimo, possono senza permesso di giudice, un giorno dopo l'intimazione del precetto d'usciere, far sequestrare per fitti e pensioni scadute, i mobili e frutti esistenti nelle case e fabbricati rustici, e sui poderi.

Possono egualmente far sequestrare all'istante, previo il permesso ottenuto con domanda scritta dal giudice di pace del luogo ove si deve eseguire il sequestro.

Possono ancora sequestrare i mobili ch'esistevano nella casa o nel podere che fossero stati trasportati senza il loro consenso, e conservano sopra i detti mo-

---

5.° Che siasi verificata la condizione sotto la quale fu contratto il debito;

6.° Che l'offerta sia fatta nel luogo convenuto per il pagamento, e non essendovi convenzione speciale per il luogo del pagamento, sia fatta alla persona del creditore, o al suo domicilio, ovvero a quello scelto per l'esecuzione del contratto;

7.° Che l'offerta sia fatta per mezzo di un ufficiale pubblico autorizzato a questa sorta di atti.

1259. Non è necessario per la validità del deposito, che venga autorizzato dal giudice, ma basterà,

1.° Che sia stato preceduto da un'intimazione notificata al creditore, e contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo in cui la cosa offerta sarà depositata;

2.° Che il debitore siasi spogliato del possesso della cosa offerta, consegnandola unitamente agl'interessi decorsi sino al giorno del deposito, nel luogo indicato dalla legge per ricevere queste consegne;

3.° Che siasi esteso dall'ufficiale pubblico un processo verbale indicante la natura delle specie offerte, il rifiuto di accettare fatto dal creditore o la sua mancanza a comparire, e finalmente il deposito;

4.° Che nel caso in cui il creditore non sia comparso, gli sia stato notificato il processo verbale di deposito con l'intimazione di ritirare la cosa depositata.

1260. Le spese per l'offerta reale e per il deposito, qualora siano validi, sono a carico del creditore.

1261. Finchè il deposito non sia stato accettato dal creditore, il debitore può ritirarlo; e quando lo ritiri, i suoi condebitori o sicurtà non restano liberati.

1262 Allorchè il debitore ha egli stesso ottenuta una sentenza passata in giudicato, la quale abbia dichiarate buone e valide le sue offerte e il deposito, non gli è più lecito, nemmeno col consenso del creditore, di ritirare il deposito in pregiudizio de' suoi condebitori o fidejussori.

1263 Il creditore il quale ha acconsentito che il debitore ritirasse il suo deposito dopo che esso fu dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, non può più pel pagamento del proprio credito valersi dei privilegi e delle ipoteche che vi erano annesse; egli non ha più ipoteca se non dal giorno in cui l'atto col quale acconsentì che fosse ritirato il deposito, sarà stato rivestito delle forme prescritte a produrre un'ipoteca.

1264. Se ciò ch'è dovuto è un determinato corpo il quale debba essere consegnato nel luogo in cui si trova; il debitore deve far ingiungere al creditore di eseguire il trasporto, con atto notificato alla sua persona o al suo domicilio, o al domicilio eletto per l'esecuzione della convenzione. Fatta questa intimazione, se il creditore non trasporta la cosa, e se il debitore abbisogni del luogo in cui è collocata, questi potrà ottenere il permesso di depositarla giudizialmente in qualche altro luogo. (*Codice Napoleone*)

bili il privilegio, semprechè abbiano proposta l'azione in conformità al prescritto dall' articolo 2102 del Codice Napoleone. (a)

820. Gli effetti de' subaffittuarj e subconduttori, di cui si trovano forniti i luoghi dai medesimi occupati, ed i frutti delle terre sublocate, possono essere parimente sequestrati per fitti e pensioni dovute dal primo affittuario al locatore principale; se però i detti subaffittuarj o subconduttori giustificano di aver già pagato in buona fede al sublocatore il fitto dovuto, possono ottenere la rimozione del sequestro, senza però poter imputare i pagamenti da essi fatti anticipatamente.

821. Il sequestro si eseguisce colle forme prescritte pel pignoramento de' mobili; il sequestrato può essere costituito depositario, e se si tratta di frutti, si eseguisce colle forme stabilite dal titolo IX del libro precedente.

822. Qualunque creditore anche non munito di documento scritto può senza il previo precetto d' usciere, con permesso però del giudice di pace, far sequestrare gli effetti appartenenti ad un suo debitore forestiere, e che si trovino nel comune ove abita il creditore.

823. Il creditore resta costituito depositario degli effetti, se sono già nelle sue mani; in caso diverso, si costituisce un altro depositario.

824. Non si può procedere alla vendita degli effetti sequestrati a termini del presente titolo, se non dopo che i sequestri sono giudicati legittimi; il sequestrato nel caso dell'articolo 821, il creditore nel caso dell' articolo 823, o il terzo depositario se è stato costituito, sono obbligati sotto pena dell' arresto personale ad esibire gli effetti.

825. Nel rimanente sono osservate le regole precedentemente prescritte per lo pignoramento de' mobili, per la vendita e per la distribuzione del prezzo.

TITOLO III.

Del sequestro per causa di rivendicazione.

826. Non può farsi sequestro per causa di rivendicazione, se non è ordinato dal giudice di pace del luogo ove si trova la cosa, ed in seguito alla domanda in iscritto, sotto pena de' danni ed interessi tanto contro la parte, che contro l' usciere che avrà proceduto al sequestro.

827. Qualunque domanda di sequestro in causa di rivendicazione deve indicare sommariamente gli effetti da sequestrarsi.

828. Il giudice può permettere il sequestro in causa di rivendicazione, anche ne' giorni di festa legale.

829. Se colui presso il quale sono gli effetti che si vogliono rivendicare, ricusa di aprire le porte, o si oppone al sequestro, se ne fa rapporto al giudice. Si soprassiede frattanto di passare al sequestro, ma la parte instante può mettere delle guardie alle porte.

830. Il sequestro in causa di rivendicazione si fa nella forma medesima del pignoramento ed esecuzione de' mobili, salvo che la persona in casa di cui si eseguisce il detto sequestro, può esserne costituita depositaria.

(a) 7.° I crediti che risultano per abusi e prevaricazioni commesse dai funzionarj pubblici nell' esercizio delle loro incombenze, sopra i capitali dati in cauzione e sopra gl' interessi che ne fossero dovuti.
(*Codice Napoleone*)

831. La domanda per la validità del sequesto si propone davanti il tribunale del domicilio di colui contro il quale si fa il sequestro; e se è connessa ad altra istanza già pendente, viene proposta davanti il tribunale ove pende l' altra istanza.

TITOLO IV.

Della subasta per vendita volontaria (a).

832. Le notificazioni e domande portate dagli articoli 2183 e 2185 del Codice Napoleone, si fanno da un usciere che dietro semplice domanda scritta dell' attore, vien destinato dal presidente del tribunale di prima istanza del circondario in cui si fanno. Devono contenere costituzione di patrocinatore presso il tribunale che dovrà conoscere della subasta e della graduazione.

L' istanza perchè l' immobile sia posto all' incanto deve contenere, sotto pena di nullità della domanda, l' offerta di cauzione con citazione a comparire entro tre giorni davanti lo stesso tribunale per l' accettazione della detta cauzione; su di che si procederà sommariamente.

833. Se la cauzione è rigettata, la domanda e la maggiore oblazione ivi contenuta si dichiara nulla, e l' acquirente

---

(a) 2183. Se il nuovo proprietario vuole garantirsi dagli effetti de' procedimenti permessi nel capo VI del presente titolo, è tenuto prima che sia promossa l' istanza, o dentro un mese al più tardi, da computarsi dalla prima fattagli intimazione, di notificare ai creditori nel domicilio da essi eletto nelle loro inscrizioni,

1.° L' estratto del suo documento contenente soltanto la data e la qualità dell' atto, il nome e l' indicazione precisa del venditore o del donante, la natura e la situazione della cosa venduta e donata; e trattandosi di un corpo di beni, la sola denominazione generale della tenuta e dei distretti in cui si trova situata il prezzo ed i carichi formanti parte del prezzo della vendita, o la valutazione della cosa, se questa è stata donata;

2.° L' estratto della trascrizione dell' atto di vendita;

3.° Una tabella in tre colonne, la prima delle quali conterà la data delle ipoteche e quella delle inscrizioni; la seconda, il nome dei creditori; la terza, l' ammontare dei crediti inscritti.

2184. L' acquirente o il donatario dichiarerà col medesimo atto, ch' egli è pronto a soddisfare immediatamente ai debiti ed ai pesi ipotecarj, sino alla concorrenza soltanto del prezzo, senza distinzione dei debiti esigibili o non esigibili.

2185. Quando il nuovo proprietario avrà fatta tale notificazione nel termine stabilito, qualunque creditore di cui è inscritto il titolo, può chiedere che l' immobile sia posto all' incanto ed alle pubbliche aggiudicazioni; sotto condizione,

1.° Che tale richiesta venga significata al nuovo proprietario entro quaranta giorni al più tardi, dopo la notificazione fatta ad istanza di quest' ultimo, aggiungendovi due giorni ogni cinque miriametri di distanza tra il domicilio eletto ed il domicilio reale di ciascheduno creditore instante;

2.° Ch' essa contenga l' oblazione dell' instante, d' accrescere o di far accrescere il prezzo di un decimo al di sopra di quello che sarà stato stipulato nel contratto, o dichiarato dal nuovo proprietario.

3.° Che la stessa notificazione verrà fatta nel medesimo termine al precedente proprietario, debitor principale;

4.° Che l' originale e le copie di tali atti saranno sottoscritte dal creditore istante, o dal suo procuratore a ciò espressamente destinato, il quale, in tal caso, è obbligato di dar copia della sua procura;

5.° Ch' egli si offra a dar cauzione fino alla concorrenza del prezzo e dei carichi.

L' omissione di alcuna di queste condizioni produrrà nullità.

(*Codice Napoleone*)

è mantenuto, a meno che non vi siano state domande ed oblazioni per parte di altri creditori.

834. I creditori che avendo un titolo d'ipoteca a termini degli articoli 2123, 2127 e 2128 del Codice Napoleone (*a*) non avessero fatto iscrivere i loro titoli anteriormente alle alienazioni che in futuro potessero farsi dei beni ipotecati, non saranno ammessi a domandare che vengano, di conformità al disposto nel capo VIII del titolo XVIII del Codice Napoleone, posti all'incanto, se non giustificheranno di aver fatto seguire l'inscrizione della loro ipoteca entro giorni quindici al più tardi da che è stata fatta la trascrizione dell'atto translativo della proprietà.

Lo stesso ha luogo rispetto a' creditori aventi privilegio sopra immobili, senza pregiudizio degli altri diritti attribuiti al venditore ed agli eredi dagli articoli 2108 e 2109 del Codice Napoleone (*b*).

835. Nel caso dell'articolo precedente, il nuovo proprietario non ha obbligo di fare a' creditori che non hanno inscrizione anteriore alla trascrizione dell'atto di alienazione, le notificazioni prescritte dagli articoli 2183 e 2184 del Codice Napoleone; in ogni caso poi, mancando i creditori di proporre la domanda per l'incanto nel termine

---

(*a*) 2123. L'ipoteca giudiziale deriva da sentenze definitive o provvisionali, tanto in contraditorio delle parti, che in contumacia, a favore di chi le ha ottenute. Deriva parimente dalle ricognizioni o verificazioni fatte in giudizio, delle sottoscrizioni apposte ad un atto di obbligo esreso in iscrittura privata.

Può esercitarsi sopra gl'immobili attuali del debitore e sopra quelli che potesse acquistare, salve le modificazioni in appresso determinate.

Le sentenze arbitramentali non producono ipoteca se non quando sono rivestite del decreto giudiziale d'esecuzione.

Non può similmeote derivare l'ipoteca dalle sentenze pronunciate in paese straniero, salvo che siano state dichiarate eseguibili da un tribunale del Regno; senza pregiudizio delle disposizioni contrarie che possano essere determinate dalle leggi politiche o dai trattati.

2127. L'ipoteca convenzionale non può stabilirsi che con atto stipulato in forma autentica avanti a due notaj, o avanti ad un notajo e a due testimonj.

2128. I contratti fatti in paese estero non possono produrre ipoteca sui beni esistenti nel Regno, quando però non vi siano disposizioni contrarie a questa massima nelle leggi politiche o ne' trattati.

(*Codice Napoleone*)

(*b*) 2108. Il venditore privilegiato conserva il suo privilegio mediante la trascrizione del titolo che ha trasferito la proprietà nel compratore, e dal qual ritolo si provi essergli dovuto il prezzo in tutto o in parte; per tale effetto, la trascrizione del contratto fatta dal compratore terrà luogo d'inscrizione per il venditore e per quello che avrà somministrato il danaro pagato, e che in forza del medesimo contratto subentrerà nelle ragioni del venditore: ciò non ostante il conservatore delle iporeche sarà tenuto, sotto pena di tutti i danni ed interessi verso i terzi, di fare *ex officio* l'inscrizione nel suo registro dei crediti risultanti dall'atto d'alienaziene, tanto in favore del venditore, quanto di coloro da cui si è somministrato il danaro, i quali potranno pure far seguire la trascrizione del contratto di vendita, ove non fosse stata fatta, affine di acquistare l'inscrizione di quanto resta loro dovuto sul prezzo.

2109. Il coerede o il condividente conserva il suo privilegio sui beni di ciascuna porzione, e sopra i beni posti all'incanto, per le compensazioni ed i conguagli delle porzioni stesse, o pel prezzo della *licitazione*, mediante l'inscrizione fatta a sua istanza entro sessanta giorni computabili dall'atto della divisione o dell'aggiudicazione col mezzo della *licitazione*; durante il qual tempo non ha luogo alcuna ipoteca sui

e colle forme prescritte, il detto nuovo proprietario non è tenuto che al pagamento del prezzo, di conformità al prescritto dall'articolo 2186 del Codice Napolene (*a*).

836. Per procedere alla nuova vendita all'incanto, contemplata dall'articolo 2187 del Codice Napoleone (*b*), la parte che la domanda, deve far esporre degli affissi indicanti la prima pubblicazione, la quale si farà dopo giorni quindici dall'esposizione degli affissi suddetti.

837. Il processo verbale dell'esposizione degli affissi dave notificarsi al nuovo proprietario, se quegli che insta per l'incanto è il creditore; se quegli che insta si è il nuovo proprietario, deve notificarsi al creditore che ha fatta la maggiore oblazione.

838. L'atto di alienazione tiene luogo dell'originale dell'atto d'asta.

Il prezzo posto nel detto atto sta in luogo della prima oblazione all'asta.

TITOLO V.

Del modo di ottenere la spedizione o copia di un atto, o di farlo riformare.

839. Il notaro o altro depositario che ricusi di rilasciare spedizione o copia di un atto alle parti interessate direttamente, agli eredi aventi diritto, è condannato a rilasciarla, ed anche sotto pena dell'arresto personale; previa citazione che si farà col permesso del presidente del tribunale di prima istanza, a breve termine, senza previo esperimento di conciliazione.

840. L'affare si giudica sommariamente, e la sentenza si eseguisce, non ostante opposizione o appello.

841. La parte che vuole ottenere copia di un atto non registrato, od anche rimasto imperfetto, presenta una domanda scritta al presidente del tribunale di prima istanza, e ciò salva sempre l'esecuzione delle leggi e dei regolamenti relativi al registramento.

842. La copia si rilascia, se vi ha luogo, in esecuzione di un'ordinazione che si scrive appiedi della domanda, e di questa ordinazione deve farsi menzione appiedi della copia che si rilascia.

843. In caso di rifiuto per parte del notaro o depositario, se ne fa rapporto al presidente del tribunale di prima istanza.

844. La parte che vuol farsi rilasciaro una seconda spedizione esecutiva, sia sopra un originale di atto, sia in forma di copia autentica sopra una prima spedizione esecutiva che trovasi depositata,

---

beni gravati del conguaglio od aggiudicati col mezzo della *licitazione*, in pregiudizio del creditore del conguaglio medesimo o del prezzo.

(*Codice Napoleone*)

(*a*) 2186. Omettendo i creditori di domandare l'incanto nel termine e nelle forme prescritte, il valore dell'immobile resta definitivamente stabilito nel prezzo stipulato nel contratto, o dichiarato dal nuovo proprietario, il quale o pagando il detto prezzo ai creditori che saranno nel grado d'essere soddisfatti, o facendone deposito, resta liberato, in conseguenza, da ogni privilegio o ipoteca.

(*Codice Napoleone*)

(*b*) 2187. In caso di nuova vendita all'incanto, la stessa si eseguirà colle forme stabilite per le spropriazioni forzate, ad istanza o del creditore che l'avrà richiesta, o del nuovo proprietario.

Il petente esprimerà negli affissi il prezzo stipulato nel contratto, o dichiarato, e la somma maggiore che il creditore si obbligò di accrescere o di far accrescere.

presenta una domanda scritta al presidente del tribunale di prima istanza. Ottenendo la relativa ordinazione, la notifica al notaro, citandolo a rilasciare la detta spedizione nel giorno ed ora indicati, e citerà pure le parti interessate perchè v' intervengano; appiedi della seconda spedizione esecutiva deve farsi menzione della suddetta ordinazione, e nel caso che il credito fosse stato in parte o soddisfatto o ceduto, vi si deve esprimere la somma, per la quale la seconda spedizione sarà esecutiva.

845. In caso di contestazione, le parti procederanno in via di semplice sommaria esposizione.

846. Chiunque nel corso di una causa intende di farsi rilasciare una spedizione o un estratto di atto nel quale non è stato parte, deve procedere nel modo seguente.

847. La domanda in *compulsorio* si forma con istanza scritta *da patrocinatore a patrocinatore*, e si porta all' udienza con un semplice atto, e viene giudicata sommariamente senz' alcuna procedura.

848 Il giudicato si eseguisce non ostante appello od opposizione

849. I processi verbali in *compulsorio* o di confronto si stendono, e la spedizione o copia si rilascia dal notaro o depositario, a meno che il tribunale che l'ha ordinata, non abbia a ciò destinato uno de' suoi individui, o qualunque altro giudice di tribunale di prima istanza, ovvero un altro notaro.

850. In tutti i casi le parti possono assistere al processo verbale, ed inserirvi quelle avvertenze e rilievi che loro sembrassero opportuni.

851. Se il depositario è ancora in disborso delle spese occorse per l'atto originale, egli può ricusare di rilasciarne la spedizione se non è prima pagato di dette spese unitamente a quelle della detta spedizione.

852. Le parti possono esse stesse collazionare la spedizione o la copia coll' originale, il quale si legge dal depositario. Se le parti pretendono che non siano conformi, se ne fa rapporto nel giorno da indicarsi nel processo verbale al presidente del tribunale che fa egli stesso il confronto; al qual effetto il depositario è tenuto di portare l' originale.

Le spese del processo verbale, e quelle dell' accesso del depositario vengono anticipate dalla parte requirente.

853. I cancellieri e depositarj di pubblici registri sono tenuti, senza che vi sia bisogno di ordinazione di giudice, a rilasciare spedizioni, copie o estratti a tutte le parti che li dimandano contro il pagamento dei relativi diritti, e ciò sotto pena di tutte le spese, danni ed interessi.

854. Non sarà rilasciata alla stessa parte una seconda spedizione esecutiva di un giudicato, che in forza di un' ordinazione del presidente del tribunale che l' ha pronunziato.

Si osservano le formalità prescritte per il rilascio delle seconde spedizioni esecutive degli atti de' notari.

855. Chi vuol far ordinare la rettificazione di un atto dello stato civile, deve presentare una domanda scritta al presidente del tribunale di prima istanza.

856. Su tale domanda si pronunzia dietro il rapporto del giudice e sentite le conclusioni del ministero pubblico. I giudici, se lo credono conveniente, ordinano che le parti interessate siano chiamate, e che prima sia convocato il consiglio di famiglia.

Se vi ha luogo a chiamare le parti interessate, la domanda si fa mediante citazione per atto di usciere, senza

previo esperimento di conciliazione.

Se però le parti sono in causa, la domanda si fa per atto di patrocinatore.

857. Non si fa alcuna rettificazione ne alcun cangiamento sull' atto, ma i giudicati di rettificazione si trascrivono su' registri dell' officiale dello stato civile, subito che gli vengono rimessi: al margine dell' atto riformato si deve far menzione della rettificazione, e successivamente non potrà rilasciarsi copia dell' atto che colle ordinate rettificazioni, sotto pena di tutti i danni ed interessi contro l' officiale che la rilasciasse.

858. Nel caso in cui non vi fosse alcuna parte interessata, oltre l' instante, per la rettificazione, e che questo credesse di aver motivo di gravame contro il giudicato, può, entro tre mesi dalla data del medesimo, interporre appellazione, presentando al presidente della corte di appello una domanda in iscritto, sulla quale verrà prefisso un giorno in cui si pronunzierà all' udienza sul riclamo, sentite le conclusioni del ministero pubblico.

TITOLO VI.

Di alcune Disposizioni relative all' immissione in possesso dei Beni di un Assente (*a*).

859. Nel caso contemplato dall' articolo 112. del Codice Napoleone ed

---

(*a*) 112. Ogni qual volta sia necessario di provvedere all' amministrazione di tutti o di parte de' beni lasciati da una persona presunta assente, la quale non abbia alcun legittimo procuratore, il tribunale di prima istanza, a richiesta delle parti interessate, darà i relativi provvedimenti.

113. Il tribunale, sull' istanza della parte che ha prevenuto, deputerà un notajo a rappresenta e i presunti assenti, nella formazione degl' inventarj, de' conti, delle divisioni e liquidazioni in cui saranno interessati.

114. Il ministero pubblico è specialmente incaricato di vegliare agl' interessi delle persone presunte assenti, e sarà sentito in tutte le dimande che le risguardano.

115. Quando una persona si sarà resa assente dal luogo del suo domicilio o della sua residenza, e dopo quattro anni non se ne saranno ricevute notizie, le parti interessate potranno ricorrere al tribunale di prima istanza, affinchè sia dichiarata l' assenza.

116. Per comprovare l' assenza, il tribunale, sull' appoggio delle carte e dei documenti prodotti, ordinerà che si assumano informazioni in contradittorio del Regio Procuratore, nel circondario del domicilio, ed in quello della residenza, se l' uno sia distinto dall' altra.

117. Il tribunale, nel provvedere sulla domanda, avrà inoltre riguardo ai motivi dell' assenza, ed alle cause le quali hanno potuto impedire che si abbiano notizie del presunto assente.

118. Il Regio Procuratore trasmetterà le sentenze sì preparatorie che definitive, tosto che siano proferite, al Gran Giudice, Ministro della giustizia, il quale le farà pubblicare.

119. Non si pronunzierà il giudicato di dichiarazione d' assenza, se non trascorso un anno dopo che si saranno ordinate le informazioni.

120. Nel caso in cui l' assente non abbia lasciato verun procuratore per l' amministrazione de' propri beni, i suoi eredi presuntivi al tempo in cui cessò di farsi vedere o dalle ultime notizie avute di lui, potranno, in forza del giudicato definitivo che avrà dichiarato l' assenza, farsi immettere nel provvisionale possesso de' beni che spettavano all' assente al tempo della di lui partenza o delle ultime sue notizie, mediante cauzione che garantisca la loro amministrazione.

(*Codice Napoleone*)

Digitized by Google

affinchè venga sul medesimo pronunciato, si presenta una domanda in iscritto al presidente del tribunale. Sopra una tale domanda, alla quale vanno uniti i recapiti e documenti, il presidente destina un giudice per farne rapporto a giorno determinato, e la sentenza viene pronunciata, sentito il regio procuratore.

860. Si procede nella forma medesima quando si tratta dell' immissione in possesso provvisionale, contemplata nell' articolo 120 del Codice Napoleone.

TITOLO VII.

Dell' Autorizzazione delle Donne Maritate.

861. La donna che intende farsi autorizzare ad agire per i proprj diritti, dopo di aver citato il marito con atto da usciere, e dietro il di lui rifiuto, presenta una domanda scritta al presidente, il quale rilascierà un'ordinazione con cui permette che sia citato il marito a comparire in un giorno indicato nella camera del consiglio per allegare le cause del suo rifiuto.

862. Sentito il marito, o non comparendo il medesimo, si passa a giudicare sulla domanda della moglie, udite le conclusioni del ministero pubblico.

863. In caso di assenza presunta o dichiarata del marito, la moglie che intende farsi autorizzare ad agire per i proprj diritti, presenta per egual modo una domanda scritta al presidente del tribunale, che ne ordina la comunicazione al ministero pubblico, e destina un giudice per farne rapporto in un giorno indicato.

864. La moglie di un interdetto deve farsi autorizzare nel modo prescritto nel precedente articolo: deve però unire alla sua domanda la sentenza d' interdizione.

TITOLO VIII.

Della Separazione de' Beni.

865. Non può farsi domanda di separazione di beni, se non se ne ottiene prima l'autorizzazione dal presidente del tribunale, cui se ne presenta istanza scritta. Il presidente però prima di rilasciare la sua autorizzazione, può fare quegli avvertimenti che giudica opportuni.

866. Il cancelliere del tribunale deve registrare senza ritardo in una tabella, posta a quest'effetto nell'uditorio, un estratto della domanda di separazione, il quale deve contenere,

1.° La data della domanda;

2.° Il nome, cognome, la professione ed abitazione degli sposi;

3.° Il nome e l'abitazione del patrocinatore costituito, il quale è tenuto di rimettere a questo effetto il detto estratto al cancelliere entro tre giorni dalla presentata domanda.

867. Un eguale estratto s'inserisce nelle tabelle a quest'effetto esposte nell' uditorio del tribunale di commercio, nelle camere dei patrocinatori di prima istanza, ed in quelle de' notaj, ne' luoghi dove esistono; le dette inserzioni sono certificate dai cancellieri e dai segretarj delle camere.

868. Altro eguale estratto s'inserisce ad istanza della moglie in uno dei fogli pubblici che si stampano nel luogo della residenza del tribunale, ed in mancanza, in uno di quelli che si stampano nel dipartimento, se pur ve n'ha.

La detta inserzione si giustifica come è stato prescritto al titolo *del Pignoramento degli stabili*, art. 683.

Digitized by Google

869. Ad eccezione degli atti assicurativi non si potrà pronunciare alcuna sentenza sulle domande di separazione de' beni, che scorso un mese dopo che siano state compite le formalità sopra prescritte, sotto pena di nullità: la quale può venire opposta tanto dal marito, quanto da' suoi ereditori.

870. La confessione del marito non fa prova, quand'anche non vi fossero creditori.

871. I creditori del marito possono fino alla sentenza definitiva citare il patrocinatore della moglie con atto *da patrocinatore a patrocinatore*, affinchè loro comunichi la domanda di separazione e i documenti giustificativi, e possono anche intervenire in causa per la conservazione dei loro diritti, senza previo esperimento di conciliazione.

872. La sentenza di separazione dovrà leggersi pubblicamente, nel tempo dell'udienza, al tribunale di commercio del luogo qualora vi sia; un estratto di questa sentenza, contenente la data, l'indicazione del tribunale che l'ha pronunciata, il nome, cognome, professione ed abitazione de' conjugi, deve essere inserito in una particolare tabella che dovrà restare esposta per un anno nell'uditorio del tribunale di prima istanza, e di commercio del domicilio del marito, quand'anche non fosse negoziante; e se non vi è tribunale di commercio, nella sala principale della casa del comune del domicilio del marito. Un eguale estratto deve pure essere inserito in una tabella affissa nella camera de' patrocinatori, ed in quella de' notaj, se vi sono tali camere. La moglie non può cominciare ad eseguire il giudicato che dal giorno in cui le dette formalità sono state adempite; non è però necessario che sia scorso l'anno della sovra prescritta esposizione.

Le anzidette disposizioni si osserveranno, salve le altre portate dall'articolo 1445 del Codice Napoleone.

873. Adempite le formalità prescritte nel titolo presente, i creditori del marito, spirato che sia il termine di cui nell'articolo precedente, non si ammettono ad agire come terzi opponenti contro la sentenza di separazione.

874. La rinunzia della moglie alla comunione de' beni deve farsi nel tribunale davanti a cui pende la domanda di separazione.

TITOLO IX.

Della Separazione Personale e Del Divorzio.

875. Il conjuge che vuol domandare la separazione personale deve presentare al presidente del tribunale del suo domicilio, una domanda in iscritto, nella quale si espongono sommariamente i fatti, col corredo dei documenti giustificativi, quando ve ne abbia.

876. Il presidente in vista di tale domanda rilascia un' ordinazione per la comparsa delle parti avanti a lui a giorno prefisso.

877. Le parti sono tenute di comparire in persona senza potersi far assistere nè da patrocinatori, nè da consulenti.

878. Il presidente fa ai conjugi le rimostranze che crede proprie ad avvicinare gli animi, e se non può riuscirvi, rilascia una seconda ordinazione portante che, non avendo potuto conciliare le parti, le rimette ad agire come credono di ragione, senza previo esperimento di conciliazione. Autorizza nella stessa ordinazione la moglie a stare in giudizio, ed a ritirarsi provvisionalmente in quella casa nella quale le parti avranno convenuto, ed in difetto di convenzione, in una casa destinata d'

ufficio. Ordina parimente che vengano rilasciati alla moglie gli effetti di suo proprio uso giornaliero: le domande di provvisionali alimenti sono portate all' udienza.

879. La causa s' istruisce nelle forme stabilite per le altre domande, e si giudica, sentite le conclusioni del ministero pubblico (*a*).

880. Un estratto della sentenza che pronuncia la separazione s' inserisce nelle tabelle esposte tanto all' uditorio de' tribunali, che nelle camere de' patrocinatori e de notaj, di conformità a quanto è stato prescritto nell' articolo 872.

881 Riguardo al divorzio si procede come è prescritto dal Codice Napoleone.

TITOLO X.

Dell' Intervento de' Parenti ossia dei Consigli di Famiglia. (*b*)

882. Allorquando la nomina di un tutore non è stata fatta in di lui presenza, deve l' individuo a ciò destinato dall'

(*a*) 307. Sarà proposta, attitata e giudicata nella stessa guisa, come qualunque altra azione civile: essa non potrà aver luogo pel solo consenso reciproco de' conjugi. (*Codice Napoleone*)

(*b*) 405. Quando un figlio minore e non emancipato resterà senza padre e madre, senza tutore da essi eletto, senz'ascendenti maschi, come pure quando il tutore avente alcuna delle qualità sopra espresse, si trovasse o nei casi di esclusione di cui si parlerà in appresso, o legittimamente scusato, si procederà dal consiglio di famiglia alla deputazione di un tutore.

406. Questo consiglio sarà convocato tanto a richiesta e preventiva istanza dei parenti del minore, dei suoi creditori o di altre parti interessate, quanto ancora *ex officio* e per ordine del giudice di pace del domicilio del minore. Sarà in facoltà di qualunque persona il denunziare a questo giudice di pace il fatto che darà luogo alla deputazione di un tutore.

407. Il consiglio di famiglia, non compreso il giudice di pace, sarà composto di sei parenti od affini, metà del lato paterno, metà del materno, secondo l'ordine di prossimità in ciascuna linea, i quali potranno prendersi tanto nel comune ove si farà luogo alla tutela, quanto nella distanza di due miriametri.

Il parente sarà preferito all'affine nello stesso grado; e, fra i parenti di ugual grado, verrà preferito il più vecchio.

408. I fratelli germani del minore ed i mariti delle sorelle germane sono i soli eccettuati dalla limitazione del numero stabilito nel precedente articolo.

Quando siano sei o più, saranno tutti membri del consiglio di famiglia, che da essi soli verrà composto, unitamente alle vedove degli ascendenti ed agli ascendenti legittimamente scusati, se ve ne fossero.

Quando fossero in numero minore, saranno chiamati gli altri parenti per completare il consiglio.

409. Quando i parenti od affini nell'una o nell' altra linea non si troveranno in numero sufficiente nei luoghi o nella distanza indicata all' articolo 407, il giudice di pace chiamerà i parenti od affini domiciliati in distanza maggiore, oppure dei cittadini del medesimo comune cogniti per aver avuto abitualmente relazione di amicizia col padre o colla madre del minore.

410. Il giudice di pace, quand'anche si trovasse in luogo un numero sufficiente di parenti o di affini, potrà permettere che vengano citati, qualunque sia la distanza del domicilio, i parenti o gli affini di grado prossimiore, come pure di grado eguale a quello dei parenti o degli affini presenti; in maniera però che ciò si effettui sottraendo alcuno di questi ultimi, e senza oltrepassare il numero stabilito negli articoli precedenti.

411. Il termine a comparire verrà stabilito dal giudice di pace per un giorno determinato, in maniera però che vi passi sempre, fra l'intimazione della citazione ed

assemblea del consiglio di famiglia farsi sollecito di notificargliela. Tale notificazione deve farsi fra tre giorni dalla deliberazione, oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza tra il luogo dell' assemblea e il domicilio del tutore.

883. Tutte le volte che le deliberazioni del consiglio di famiglia non sono unanimi, il parere di ciascheduno degl' individui che lo compongono sarà registrato nel processo verbale.

I tutori, tutore surrogato, o curatore, e pur anche gl' individui dell'assemblea possono riclamare contro la deliberazione; in questo caso devono spiegare la loro domanda contro gl' individui che sono stati del parere della deliberazione, senza che sia necessario il previo esperimento di conciliazione.

884. La causa viene giudicata sommariamente.

885. In tutti i casi in cui trattasi di una deliberazione soggetta ad omologazione, si presenterà la spedizione della deliberazione al presidente, il quale con un' ordinazione appiedi della medesima ingiunge comunicazione al ministero pubblico, e delega un giudice per farne rapporto a giorno prefisso.

886. Il regio procuratore dà le sue conclusioni appiedi del detto decreto; l' originale sentenza di omologazione si pone in seguito alle dette conclusioni sullo stesso quaderno.

887. Se il tutore o altra persona incaricata a domandare l' omologazione trascura di farlo nel termine fissato nella deliberazione, oppure se in essa non sia fissato alcun termine, entro giorni 15 dalla deliberazione, qualunque degl' individui dell' assemblea può domandare l'omologazione contro il tutore, ed a spese del medesimo, senza che questi possa ripeterle.

---

il giorno fissato per la convocazione del consiglio, un intervallo di tre giorni almeno, quando tutte le parti citate risiederanno nello stesso comune, o alla distanza di due miriametri.

Qualora, fra le parti citate, se ne troverà alcuna domiciliata al di là di tale distanza, sarà accresciuto il termine di un giorno per ogni tre miriametri.

412. I parenti, gli affini o gli amici, in tal modo chiamati, saranno tenuti a presentarsi personalmente, oppure a farsi rappresentare da un procuratore speciale.

Il procuratore non può rappresentare più d' una persona.

413. Qualunque parente, affine od amico, chiamato, e che, senza legittima scusa, non comparisce, incorrerà in una multa che non potrà eccedere cinquanta lire, la quale sarà pronunzata inappellabilmente dal giudice di pace.

414. Essendovi motivo sufficiente di scusa, e trovandosi conveniente, o di aspettare il membro assente, o di rimpiazzarlo, in tal caso, come in qualunque altro *in* cui sembrasse esigerlo l' interesse del *minore*, *il* giudice di pace potrà rimettere l' assemblea ad altro giorno determinato, o prorogarla.

415. Quest' assemblea si terrà di diritto presso il giudice di pace, eccetto ch' egli stesso non abbia indicato un altro locale. Si richiede la presenza per lo meno di tre quarti dei membri stati chiamati, perchè essa possa deliberare.

416. Al consiglio di famiglia presederà il giudice di pace, il quale vi avrà voto deliberativo e preponderante in caso di parità di opinioni.

417. Quando il minore domiciliato nel Regno, possedesse beni nelle colonie, o viceversa, l' amministrazione speciale di questi beni verrà affidata ad un protutore.

In tal caso, il tutore ed il protutore saranno indipendenti, e non obbligati uno verso l' altro per la loro rispettiva amministrazione.

(*Codice Napoleone*)

888. Quelli dell' assemblea che credono doversi opporre all' omologazione, debbono dichiararlo per atto d' usciere, a colui ch' è incaricato di domandarla; e se non fossero stati chiamati, potranno formare opposizione alla sentenza.

889. Le sentenze pronunciate sopra le deliberazioni del consiglio di famiglia sono soggette ad appello. (*a*)

TITOLO XI.

Dell' interdizione. (*b*)

890. In qualunque istanza per interdizione, i fatti indicanti l'imbecillità,

---

(*a*) 446. Ogni qual volta si farà luogo alla rimozione del tutore, sarà questa decretata dal consiglio di famiglia convocato senza ritardo ad istanza del surrogato tutore, o *ex officio* dal giudice di pace.

Questi non potrà dispensarsi dall' ordinare tale convocazione, quando gli sarà formalmente richiesta da uno o più parenti od affini del minore, nel grado di cugini germani o in altro de' gradi più prossimi.

447. Qualunque deliberazione del consiglio di famiglia, che pronunzierà l' esclusione o la destituzione del tutore, sarà motivata, e non potrà esser presa se non sentite o citato il tutore.

448. Se il tutore aderisce alla deliberazione, ne sarà fatta menzione, ed il nuovo tutore assumerà immantinente le sue funzioni.

Quando reclami, il surrogatovi tutore addomanderà l'omologazione della deliberazione avanti il tribunale di prima istanza, il quale pronunzierà salva l' appellazione.

Il tutore escluso o rimosso può egli stesso, in questi casi, chiamare in giudizio il surrogato tutore per ottenere la dichiarazione di essere mantenuto nella tutela.

449. I parenti o gli affini che avranno domandato la convocazione, potranno intervenire in causa, la quale verrà istrutta e giudicata come affare d' urgenza.

(*Codice Napoleone*)

(*b*) 489. Il maggiore il quale ritrovasi in uno stato abituale d' imbecillità, di demenza o di furore, deve essere interdetto, quand' anche un tale stato presentasse dei lucidi intervalli.

490 Ogni parente è ammesso a provocare l' interdizione di un suo parente. Lo stesso ha luogo per l' uno de' conjugi riguardo all' altro.

491. In caso di furore, se l' interdizione non è provocata nè dal conjuge nè dai parenti, essa lo deve essere dal Regio Procuratore, il quale potrà anche provocarla in caso d' imbecillità o di demenza, contro una persona che non avesse nè consorte, nè parenti conosciuti.

492. Ogni domanda d' interdizione sarà proposta avanti il tribunale di prima istanza.

493. I fatti d' imbecillità, di demenza o di furore, saranno dedotti ed articolati in iscritto. Quelli che faranno istanza per l' interdizione, presenteranno i testimonj e i documenti.

494. Il tribunale ordinerà che il consiglio di famiglia, composto secondo il modo determinato nella sezione IV del capo II del titolo *della Minor età, della Tutela e dell' Emancipazione*, esponga il suo parere intorno allo stato della persona di cui è domandata l' interdizione.

495. Chi avrà provocata l' interdizione, non potrà far parte del consiglio di famiglia: tuttavia il marito o la moglie, ed i figli della persona di cui sia provocata l' interdizione, potranno esservi ammessi senza che abbiano voto deliberativo.

496. Ricevuto il parere del consiglio di famiglia il tribunale interrogherà il convenuto nella camera del consiglio: s' egli non vi si può presentare, sarà interrogato nella sua abitazione da uno de' giudici a ciò deputato, coll' assistenza del cancelliere. In tutti i casi, il Regio Procuratore sarà presente all' interrogatorio.

497. Dopo il primo interrogatorio, il tribunale deputerà, se vi è luogo, un amministratore provvisionale, affinchè prenda cura della persona e dei beni del convenuto.

498. La sentenza su una domanda d' interdizione, non potrà essere pronunziata

la demenza o il furore, devono essere enunciati nella domanda in iscritto che si presenta al presidente del tribunale; devono unirvisi i documenti giustificativi, ed indicarsi i testimonj.

891. Il presidente del tribunale ordina che la domanda sia comunicata al ministero pubblico, e delega un giudice per farne rapporto a giorno prefisso.

892. Dietro il rapporto del giudice, e sentite le conclusioni del regio procuratore, il tribunale ordina che il consiglio di famiglia formato nel modo prescritto dal Codice Napoleone, sez. IV del cap. II, al titolo *della Minor età, della Tutela e della Emancipazione*, emetta il suo parere sullo stato della persona, della quale si domanda l' interdizione.

893. La domanda ed il parere del consiglio devono notificarsi a quello di cui si chiede l' interdizione pria che si passi all' interrogatorio.

Quando dal medesimo interrogatorio, e dai prodotti documenti non risulti prova bastante, e qualora i fatti possano essere verificati per via di testimonj, il tribunale ordina l'esame, se vi ha luogo, al quale si procede nella forma ordinaria.

Se il tribunale lo crede opportuno, può anche ordinare che l' esame de' testimonj si faccia senza la presenza della persona di cui si cerca l'interdizione; in questo caso però sarà rappresentato dal suo consulente.

894. L'appellazione che s' interponga dalla persona di cui siasi pronunziata l'interdizione, si deve dirigere contro chi l' ha provocata.

L'appellazione che s'interponga dalla parte provocante, o da uno degl' individui dell'assemblea, si deve dirigere contro la persona di cui erasi provocata l' interdizione.

In caso di nomina di consulente, l'appellazione per parte di quello al quale è stato dato, è diretta contro il provocante.

895. Se non vi è appellazione dalla sentenza d' interdizione, o se la sentenza è confermata in appello, si procede a nominare all' interdetto un tutore ed un tutore surrogato, giusta le norme prescritte nel titolo *dell' Intervento de' parenti*, ossia *de' Consigli di famiglia*.

L' amministratore provvisionale nominato in esecuzione dell' articolo 497 del Codice Napoleone, cessa dalle sue funzioni, e se la nomina in tutore non è sopra di lui caduta, rende al tutore nominato i conti della sua amministrazione.

896. La domanda di proscioglimento

---

che in pubblica udienza, sentite o citate le parti.

499. Rigettando la domanda d' interdizione, il tribunale potrà nondimeno, se le circostanze lo esigano, ordinare che in avvenire il convenuto sia inabilitato a stare in giudizio, transigere, pigliare a prestito, ricevere capitali, rilasciare liberazioni, alienare o ipotecare i suoi beni, senza l' assistenza di un consulente che verrà nominato nella stessa sentenza.

500. In caso d' appellazione da una sentenza di prima istanza, il tribunale d' appello potrà, se lo giudica necessario, interrogare di nuovo o far interrogare da un delegato, la persona di cui è domandata l' interdizione.

501. Qualunque sentenza, con cui si ordina l' interdizione, o la nomina di un consulente, sarà, a sollecita istanza degli attori, estratta dagli atti, notificata alla parte, ed iscritta, entro dieci giorni, sopra le tabelle che devono essere affisse nella sala di udienza e negli uffici de' notari del circondario.

(*Cod. Nap.*)

dall' interdizione s'istruisce e giudica colle stesse forme della domanda d'interdizione.

897. La sentenza con cui si pronuncia la proibizione di stare in giudizio, transigere, prendere a prestito, ricevere pagamenti di capitale, rilasciarne ricevuta, alienare o ipotecare senz'assistenza di consulente, deve affigersi nella forma prescritta dall'articolo 501 del Codice Napoleone.

TITOLO XII.

Del beneficio della cessione de' beni.

898. I debitori che si trovano nel caso di domandare la cessione giudiziaria contemplata dall' articolo 1268 del Codice Napoleone, devono deporre alla cancelleria del tribunale che deve conoscere della domanda, il loro bilancio, i loro libri, se ne hanno, ed i documenti delle loro attività.

899. Il debitore deve proporre la sua domanda davanti il tribunale del suo primo domicilio.

900. La domanda vien comunicata al ministero pubblico: non sospende l'effetto di qualunque procedura; è però permesso al giudice, chiamate le parti, di ordinare che provvisionalmente vi si soprassieda.

901. Il debitore ammesso al beneficio della cessione, è tenuto di reiterarla in persona e non per procuratore, chiamati i suoi creditori, all'udienza del tribunale di commercio del suo domicilio, e se non ve n'ha, alla casa del comune in un giorno di sessione; in questo caso la dichiarazione del debitore si verifica col mezzo del processo verbale dell' usciere, firmato dal podestà.

902. Se il debitore è detenuto, la sentenza che l' ammette al beneficio della cessione, ordina che colle precauzioni richieste e praticate in tali casi, venga levato dal luogo ove si trova detenuto, ad effetto di fare la dichiarazione di cessione a termini dell' articolo precedente.

903. Il nome, cognome, la professione ed abitazione del debitore si scrivono sopra una tabella esposta al pubblico a ciò destinata, collocata nell' uditorio del tribunale di commercio del suo domicilio, o del tribunale di prima istanza che ne fa le funzioni, ed inoltre nel luogo delle sessioni della casa del comune.

904. La sentenza che ammette il debitore al beneficio della cessione, importa autorizzazione ai creditori di procedere alla vendita de' beni mobili e stabili del debitore. Tale vendita si fa nei modi prescritti per gli eredi col beneficio dell'inventario.

905. Il beneficio della cessione de' beni non si accorda ai forestieri, a chi ha commesso stellionato, ai falliti dolosi, ai condannati per furto o truffa, ai tutori, amministratori e depositarj, ed a qualunque persona in vigore d'ufficio obbligata a render conto.

906. Colle disposizioni del presente titolo, non è recato alcun pregiudizio agli usi commerciali, rispetto ai quali non s'intende per ora fatta alcuna innovazione.

LIBRO II.

PROCEDURE RELATIVE ALL'APERTURA DI UNA SUCCESSIONE.

TITOLO I.

Dell'apposizione de' suggelli in caso di morte.

907. Quando si verifica il caso di apporre dei suggelli per la morte di alcuno, l'apposizione si fa da' giudici di pace, ed in mancanza, da' loro supplenti.

908. I giudici di pace ed i loro supplenti devono servirsi di un suggello particolare che resta nelle loro mani, e l'impronta del quale dev'essere depositata in cancelleria del tribunale di prima istanza.

909. L'apposizione de' suggelli può essere richiesta,

1.° Da tutti coloro che pretendessero aver diritto alla successione del defunto, o alla comunione;

2.° Da qualunque creditore, che possiede un documento esecutivo, oppure che sia autorizzato da permesso del presidente del tribunale di prima istanza, o del giudice di pace del cantone ove dovranno apporsi i suggelli;

3.° In caso di assenza del conjuge o degli eredi, o di alcuno di questi, dalle persone che coabitavano col defunto, e da' suoi domestici od altre persone addette al di lui servizio.

910. I minori emancipati che siano creditori o pretendano aver diritto alla successione, possono, senza l'assistenza dei loro curatori, ricercare l'apposizione dei suggelli.

Se i minori non sono emancipati, e se non hanno tutore, o se questi è assente, l'apposizione può essere richiesta da uno de' loro parenti.

911. Il suggello sarà apposto sia a richiesta del ministero pubblico, sia dietro dichiarazione del podestà o sindaco del comune, ed anche d'ufficio dal giudice di pace ne' seguenti casi:

1.° Se il minore è senza tutore, e se l'apposizione de' suggelli non è stata chiesta da un parente;

2.° Se il conjuge o gli eredi o uno di essi trovasi assente;

3.° Se il defunto era depositario pubblico; in questo caso però il suggello non si appone che per titolo del deposito, e sopra gli oggetti che lo concernono.

912. Il suggello non può essere apposto che dal giudice di pace dei rispettivi luoghi, o da' suoi supplenti.

913. Se il suggello non è stato apposto prima dell'umazione, il giudice, nel suo processo verbale, deve far costare del momento in cui gli è stata ricercata l'apposizione, e de' motivi che avessero ritardata l'apposizione o la ricerca.

914. Il processo verbale di apposizione deve contenere,

1.° La data dell'anno, mese, giorno ed ora;

2.° I motivi dell'apposizione;

3.° Il nome, la professione ed abitazione del requirente, con elezione di domicilio nel comune ove si appone il suggello, s'egli non vi abiti;

4.° Se non vi è parte requirente, il processo verbale deve enunciare che il suggello è stato apposto d'ufficio, o sopra requisizione o dichiarazione di uno de' funzionarj indicati nell'articolo 911;

5.° L'ordinazione che permette l'apposizione, se è stata rilasciata;

6.° Le comparse e le deduzioni delle parti;

7.° L'indicazione de' luoghi, scrittoj, casse, armadj, sulle cui aperture è stato apposto il suggello;

8.° Una descrizione sommaria degli effetti che non sono stati messi sotto suggello;

9.° Il giuramento che verrà prestato all'atto del compimento dell'apposizione dei suggelli, da quelli che abitano la casa, di non avere sottratto nulla, di non aver veduto nè saputo che nulla sia stato sottratto direttamente nè indirettamente.

10.° La costituzione del depositario stato proposto, quando abbia le qualità richieste, salvo, quando non le avesse, o se non è stato proposto alcun depositario, a destinarsene uno d'ufficio dal giudice di pace.

915. Le chiavi delle serrature sopra le quali è stato posto il suggello, dovranno restare fino alla rimozione del medesimo nelle mani del cancelliere della giustizia di pace, il quale nel processo verbale deve far menzione della consegna che gliene è stata fatta: nè il giudice, nè il cancelliere potranno andare nella casa ove sono stati posti i suggelli fino alla loro rimozione, sotto pena d'interdizione, a meno che non ne siano richiesti, oppure che il loro accesso sia stato preceduto da un'ordinazione motivata.

916. Se all'atto dell'apposizione de' suggelli si trova un testamento o altra carta suggellata, il giudice di pace ne descriverà la forma esteriore, il suggello, e ciò che vi fosse di sopra scritto; segnerà l'esteriore dell'involto, ciò che pure faranno le parti presenti, se sanno o possono segnare; indicherà inoltre il giorno e l'ora in cui il piego dovrà essere da lui presentato al presidente del tribunale di prima istanza, e farà di tutto menzione nel suo processo verbale, il quale sarà altresì sottoscritto dalle parti, oppure verrà fatta menzione del loro rifiuto.

917. Ad istanza di qualunque parte interessata, il giudice di pace, prima di apporre i suggelli, farà ricerca del testamento la di cui esistenza gli sia stata denunziata, e trovandolo, procederà nel modo sovra prescritto.

918. Nel giorno e nell'ora indicati, senza alcuna citazione, i pieghi trovati suggellati si devono presentare dal giudice di pace al presidente del tribunale di prima istanza, il quale ne fa l'aprimento, ne verifica lo stato, e ne ordina il deposito, se il loro contenuto concerne la successione.

919. Se dal sovrascritto alle carte suggellate, o da qualche altra prova scritta appare ch'esse appartengono a terze persone, il presidente del tribunale ordina che siano chiamate a giorno prefisso, affinchè assistano all'aprimento delle medesime carte che si fa in loro presenza se intervengono, ed anche in loro mancanza se tralasciano di comparire. Qualora poi le carte siano estranee alla successione, il presidente le rimette ai terzi a cui appartengono, senza renderne noto il contenuto, o le suggella di nuovo per essere consegnate a' medesimi sopra loro richiesta.

920. Se si trovasse un testamento aperto, il giudice di pace ne verifica lo stato, ed eseguisce il prescritto dall'articolo 916.

921. Quando le porte fossero chiuse o s'incontrassero degli ostacoli all'apposizione dei suggelli, od insorgessero difficoltà, prima o nel tempo dell'apposizione, il presidente del tribunale pronunzierà nel modo prescritto per la sommaria esposizione; a questo effetto il giudice di pace soprassiede da ulteriori operazioni, e destina una guardia esterna ed anche nell'interno del luogo ove occorra, e fa immediatamente il suo rapporto al presidente del tribunale.

Se siavi pericolo nel ritardo, il giudice di pace può egli stesso prendere una determinazione provvisionale, coll'obbligo di farne immediato rapporto al presidente del tribunale.

922. In tutti i casi nei quali si farà rapporto dal giudice di pace al presidente del tribunale, tanto in materia di apposizione di suggelli, quanto in altra materia, tutto quello che sarà stato fatto ed ordinato dovrà inserirsi nel processo verbale formato dal giudice di pace; ed il presidente dovrà scrivere le sue ordinazioni sul medesimo processo verbale.

923. Non vi è luogo all'apposizione dei suggelli dopo terminato l'inventario, salvochè questo non sia impugnato, o che l'apposizione sia stata ordinata dal presidente del tribunale.

Se l'apposizione dei suggelli viene domandata durante la confezione dell'inventario, il suggello non si apporrà che sulle cose non ancora inventariate.

924. Se non vi sono effetti mobiliari, il giudice di pace lo fa constare con un processo verbale di mancanza.

Qualora vi siano effetti mobiliari necessari all'uso delle persone che dimorino nella casa, o sui quali non possa essere apposto il suggello, il giudice di pace fa un processo verbale contenente la descrizione sommaria di tali effetti.

925 Nei comuni di ventimila e più anime deve tenersi nella cancelleria del tribunale di prima istanza un registro in ordine numerico delle apposizioni de' suggelli, sul quale in seguito alle dichiarazioni che i giudici di pace del circondario devono fare entro ventiquattro ore dall'apposizione, s'inscrivono, 1.° il nome e l'abitazione delle persone sui di cui effetti sono stati apposti i suggelli; 2.° il nome e l'abitazione del giudice che gli ha apposti; 3.° il giorno in cui è seguita l'apposizione.

Delle opposizioni alla rimozione de' suggelli.

926. Le opposizioni alla rimozione de' suggelli possono essere fatte, sia per mezzo di una dichiarazione sullo stesso processo verbale della loro apposizione, sia con un atto d'usciere notificato al cancelliere del giudice di pace.

927. Qualunque opposizione deve contenere, sotto pena di nullità, oltre le formalità richieste per ogni atto di usciere;

1.° Elezione di domicilio nel comune o nel circondario del giudice di pace in cui sono stati apposti i suggelli, se l'opponente non vi abiti;

2.° Enunciazione precisa della causa dell'opposizione.

TITOLO II.

Della rimozione de' suggelli.

928 I suggelli non possono essere rimossi, e l'inventario non può farsi che dopo tre giorni dall'umazione se sono stati apposti prima, e se sono stati apposti dopo l'umazione, non possono levarsi che tre giorni dopo la loro apposizione, sotto pena di nullità dei processi verbali di rimozione de' suggelli e d'inventario, ed inoltre de' danni ed interessi contro quelli che gli avessero fatti e richiesti; eccetto che per cause urgenti di cui si dovrà far menzione nella relativa ordinazione, non sia stato diversamente ordinato dal presidente del tribunale di prima istanza. In questo caso, se le parti che hanno diritto di assistere alla rimozione de' suggelli, non siano presenti, deve in loro vece chiamarsi un notaio nominato d'ufficio dal presidente per assistere tanto alla rimozione dei suggelli, quanto all'inventario.

929. Se gli eredi o alcuni di essi sono minori non emancipati, non si procede

alla rimozione de' suggelli se non siano stati preventivamente provveduti di tutori od emancipati.

930. Tutti quelli che han diritto di fare apporre i suggelli, ne possono chiedere la rimozione, eccetto quelli che gli hanno fatti apporre in esecuzione dell' articolo 909, n.° 3.° del titolo precedente.

931. Le formalità per la rimozione dei suggelli sono,

1.° Una domanda a quest' effetto inscritta nel processo verbale del giudice di pace;

2.° Un' ordinazione del giudice che assegna il giorno e l' ora in cui deve farsi la rimozione,

3.° Un' intimazione ad assistere alla rimozione che deve farsi al conjuge superstite, agli eredi presuntivi, all' esecutore testamentario, ai legatarj universali ed a quelli per titolo universale, qualora siano noti, ed agli opponenti.

Non vi è obbligo di chiamare gl' interessati dimoranti al di là di cinque miriametri; ma in loro vece debb' essere chiamato ad assistere alla rimozione dei suggelli ed all' inventario un notajo nominato d' ufficio dal presidente del tribunale di prima istanza.

Gli opponenti sono chiamati ai domicilj da loro eletti.

932. Il conjuge, l' esecutore testamentario, gli eredi, i legatarj universali e quelli a titolo universale, possono, o personalmente o per mezzo di un loro procuratore, assistere a tutte le diete della rimozione de' suggelli e dell' inventario.

Gli opponenti non possono assistere sia personalmente, sia per procuratore, che alla prima unione: essi sono tenuti di farsi rappresentare nelle successive da un solo procuratore per tutti, in cui convengano, altrimenti il procuratore viene nominato d' ufficio dal giudice.

Se fra i diversi procuratori si trovino de' patrocinatori addetti al tribunale di prima istanza del circondario, questi giustificheranno i loro mandati colla presentazione del documento della parte ch' essi rappresentano, ed il patrocinatore più anziano secondo l' ordine di ruolo dei creditori forniti di un documento autentico, assisterà di diritto per l' interesse di tutti gli opponenti. Se nessuno de' creditori è munito di titolo autentico, il patrocinatore più anziano degli opponenti con titolo privato assiste per tutti. L' anzianità si regola definitivamente nella prima unione.

933. Se alcuno degli opponenti avesse degl' interessi diversi da quelli degli altri o contrarj, può assistere o in persona o per mezzo di un procuratore particolare a sue spese.

934. Gli opponenti per la conservazione dei diritti di un loro debitore non possono assistere alla prima unione, nè concorrere nella scelta di un procuratore comune per le altre unioni.

935. Il conjuge in comunione di beni, gli eredi, l' esecutore testamentario, ed i legatarj universali, o a titolo universale, possono convenire per la scelta di uno o due notaj, e di uno o due stimatori o periti, e se non si trovano d' accordo nella scelta, il presidente del tribunale di prima istanza nomina d' ufficio, secondo la natura degli oggetti, uno o due notaj, stimatori o periti, i quali devono prestare giuramento davanti il giudice di pace.

936. Il processo verbale di rimozione conterrà,

1.° La data; 2.° il nome, la professione, abitazione, ed elezione di domicilio dell' instante; 3.° enuncierà inoltre l' ordinazione rilasciata per la rimozione de' suggelli; 4.° l' intimazione prescritta dall' articolo 931; 5.° le com-

parse e le deduzioni delle parti; 6.° la nomina de' notaj, stimatori e periti che devono prestare il loro ufficio; 7.° la ricognizione de' suggelli se sono intatti ed intieri, oppure lo stato delle alterazioni, salvo a chi possa competere di procedere, come di ragione, per le dette alterazioni; 8.° le domande affinchè si praticassero delle perquisizioni, ed il risultato delle perquisizioni medesime, e finalmente tutt' altra domanda sulla quale vi sarà luogo a pronunziare.

937. I suggelli si rimnovono successivamente, ed a misura che si progredisce nella confezione dell' inventario. Essi sono riapposti alla fine di ciascheduna unione.

938. Gli oggetti della medesima specie possono essere rinniti per essere inventariati successivamente secondo il loro ordine, ed in questo caso sono riposti sotto i suggelli.

939. Se si trovassero effetti o carte estranee all' eredità, e riclamate da terze persone, vengono rilasciate a chi spettano; e se non possono essere rilasciate immantinente, e si renda necessaria la descrizione, questa si fa sul processo verbale della rimozione de' suggelli, e non sull' inventario.

940 Se il motivo per cui i suggelli sono stati apposti venga a cessare prima che siano levati, o nel corso della loro rimozione, saranno rimossi senza descrizione.

TITOLO III.

Dell' Inventario.

941. L' inventario può essere domandato dalle stesse persone che hanno diritto di chiedere la rimozione de' suggelli.

942. L' inventario deve farsi alla presenza, 1.° del conjuge superstite; 2° degli eredi presuntivi; 3.° dell' esecutore testamentario, se il testamento è già noto; 4.° dei donatarj e legatarj universali o a titolo universale tanto di proprietà che di usufrutto, oppure essi debitamente chiamati, quando abitano alla distanza di cinque miriametri, e se abitano più lontano, è chiamato per tutti gli assenti un solo notaro nominato dal presidente del tribunale di prima istanza, per rappresentare le parti chiamate, e non comparenti.

943 Oltre alle formalità comuni a tutti gli atti fatti davanti notaro, l' inventario deve contenere,

1.° Il nome, la professione ed abitazione de' requirenti, de' comparenti, de' contumaci e degli assenti, se si sappiano, del notaro chiamato a rappresentarli, degli stimatori e periti, e deve enunciare l' ordinazione che destina il notaro per gli assenti ed i non intervenienti;

2.° L' indicazione de' luoghi nei quali si fa l' inventario;

3.° La descrizione e la stima degli effetti, la quale sarà fatta a giusto valore senza eccesso;

4.° L' indicazione delle qualità, titolo e peso dell' argenteria;

5.° L' indicazione delle monete in contanti;

6.° Le carte che si trovano, devono essere progressivamente numerizzate, e controssegnate dalla mano di uno de' notaj, se vi ha libri e registri di commercio, se ne deve verificare lo stato, e devono egualmente controssegnarsi i fogli, e numerizzarsi se non lo sono di già. Se nelle pagine scritte si trovano intervalli in bianco, saranno riempiti con de' tratti di penna;

7.° La dichiarazione dei documenti di attività e di passività;

8.° La menzione del giuramento all' atto del compimento dell' inventario, prestato da quelli che prima dell' inventario ebbero in loro potere gli effetti, o che abitarono la casa in cui sono collocati, ch' essi non hanno asportato, nè veduto asportare, nè sanno che siasi asportato verun effetto;

9.° La consegna degli effetti, e carte, se ha luogo, nelle mani della persona destinata dalle parti, o in mancanza, nominata dal presidente del tribunale.

944. Se durante la confezione dell' inventario insorgono delle difficoltà, o se si fanno domande per l' amministrazione della comunione o della eredità, o per altri oggetti, e che le parti non siano d' accordo, i notaj rimetteranno le stesse parti a proporre le rispettive ragioni in via di sommaria esposizione davanti il presidente del tribunale di prima istanza. Possono i notaj medesimi, se dimorano nel cantone ove risiede il tribunale, fare la sommaria esposizione. In questo caso il presidente scrive la sua ordinazione sull' originale del processo verbale.

TITOLO IV.

Della vendita degli effetti mobiliari.

645. Quando, in esecuzione dell' articolo 826 del Codice Napoleone, occorresse di passare alla vendita di mobili compresi in una eredità, la vendita deve farsi colle forme prescrit e al titolo *del Pignoramento, ed Esecuzione de' mobili*.

946. Vi si procede ad istanza di una delle parti interessate, in conseguenza di una ordinazione del presidente del tribunale di prima istanza, e col mezzo di un officiale pubblico.

947. Alla vendita sono chiamati tutti coloro che hanno diritto di assistere all' inventario, e che abitano o hanno eletto domicilio alla distanza di cinque miriametri. L' atto si notifica al domicilio eletto.

948. Se insorgono difficoltà, il presidente del tribunale di prima istanza può pronunziare provvisionalmente dietro la sommaria esposizione.

949. La vendita si fa nel luogo ove si trovano gli effetti, se non è stato altrimenti ordinato.

950. La vendita si fa tanto coll' intervento, quanto in assenza delle parti interessate, senza chiamare alcuno per rappresentare quelli che non compariscono.

951. Il processo verbale deve enunciare se sia intervenuta o no la parte instante.

952 Se tutte le parti sono maggiori, presenti o d' accordo, e non vi sia terzo interessato, non sono tenute ad eseguire alcuna delle anzidette formalità.

TITOLO V.

Della vendita de' beni stabili.

953 La vendita di stabili che appartengono a de' maggiori, si eseguisce nel modo che tra di loro si accorda.

Se si deve passare alla vendita all' incanto, questa si fa di conformità al prescritto nel titolo seguente.

954. Se gli stabili non appartengono che a dei minori, non può ordinarsene la vendita che dietro il parere del consiglio di famiglia (*a*).

(*a*) 459. La vendita si farà in presenza del surrogato tutore, all' asta pubblica, i di cui atti saranno ricevuti da un membro del tribunale civile, o da un notaro a ciò deputato, e dopo tre avvisi da affigersi ai luoghi soliti del cantone, in tre domeniche consecutive.

Ciascuno di questi avvisi sarà approvato e sottoscritto dal podestà dei comuni in cui sarà stato affisso.

(*Codice Napoleone*)

Non è necessario il parere del consiglio di famiglia, se gli stabili appartengono parte a maggiori, parte a minori, ed ove l'incanto è ordinato dietro istanza de' maggiori.

Questo incanto si eseguisce nel modo prescritto nel titolo seguente.

955. Lo stesso giudicato del tribunale civile, che pronuncia l' omologazione delle deliberazioni del consiglio di famiglia, relative all'alienazione di beni stabili de' minori, nomina uno o tre periti secondo che l'entità de' beni lo esige, ed ordina che dietro la loro stima si apra pubblicamente l'incanto davanti un individuo del tribunale, o davanti un notaro parimente destinato nel giudicato medesimo.

956 I periti, dopo di avere prestato il giuramento, stendono il rapporto contenente un sol parere emesso a pluralità di suffragi, e che deve indicare i fondamenti della stima da essi fatta.

957. Il rapporto originale deve dai periti presentarsi o alla cancelleria o al notaro, a norma che un individuo del tribunale o un notaro sarà stato destinato a ricevere le oblazioni dell'incanto.

958. L'incanto si apre sul quaderno dell' atto per la vendita, il quale si depone o in cancelleria o presso il notaro destinato, e deve contenere,

1.° L'enunciazione della sentenza con cui venne omologato il parere del consiglio di famiglia;

2.° L' enunciazione del documento di proprietà;

3.° Un' indicazione sommaria de' beni da vendersi, ed il loro prezzo di stima;

4.° Le condizioni della vendita.

959. Il quaderno dell'atto per la vendita si legge all'udienza, se la vendita si fa in giudizio; all' atto della lettura viene indicato il giorno in cui si procederà alla prima aggiudicazione preparatoria. Tra il giorno della detta lettura e quello dell' aggiudicazione, deve esservi un intervallo di sei settimane per lo meno.

960. Il giorno destinato per l' aggiudicazione preparatoria, sia davanti il tribunale, sia davanti il notaro, deve pubblicarsi col mezzo degli affissi. Questi conterranno soltanto l'indicazione sommaria dei beni, il nome, la professione ed il domicilio del minore, del suo tutore e del tutore surrogato, e l'abitazione del notaro, se la vendita deve farsi davanti notaro.

961. Gli affissi si apporranno in tre domeniche consecutive,

1.° Alla porta principale di ciascuno de' fabbricati posti in vendita;

2.° Alla principale porta de' comuni ove sono situati i beni, ed in Milano, soltanto alla porta principale della Municipalità;

3.° Alla porta esteriore del tribunale che ha permesso la vendita, ed a *quella* del notaro, se un notaro è stato incaricato della vendita.

I podestà de' comuni ove sono stati apposti gli affissi, vi appongono la vidimazione, e certificano senza spese l' affissione sopra un esemplare che resta annesso agli atti.

962. Una copia de' detti affissi s'inserisce in un foglio pubblico, come resta prescritto all' articolo 683. Questa inserzione si verifica nel modo indicato al titolo del *Pignoramento degli stabili*, e deve farsi otto giorni almeno prima del giorno indicato per l'aggiudicazione preparatoria.

963. L' esposizione degli affissi, e la loro inserzione ne' fogli pubblici devono rinnovarsi otto giorni almeno prima della aggiudicazione definitiva.

964. Al giorno indicato per l' aggiudicazione definitiva, se le oblazioni

non giungono fino al prezzo della stima, il tribunale, dietro una nuova deliberazione del consiglio di famiglia, può ordinare che lo stabile sia aggiudicato al maggiore offerente anche al disotto della stima; al qual effetto l'aggiudicazione si proroga ad un termine che si stabilisce nello stesso giudicato, il quale non può essere minore di giorni quindici.

Questa aggiudicazione è parimente annunziata con affissi che si appongono nei luoghi e comuni anzidetti, i quali affissi saranno legalmente vidimati, certificati ed inseriti nei fogli pubblici, come sopra, otto giorni almeno prima dell'aggiudicazione.

965. Saranno nel rimanente osservate tanto nel ricevere le oblazioni, quanto nella forma dell'aggiudicazione, ed atti successivi, le disposizioni portate dagli articoli 701 e seguenti del titolo *del Pignoramento degli stabili*, se non che quando le oblazioni sono ricevute dal notaro delegato, possono farsi da ogni persona senza ministero di patrocinatore.

TITOLO VI.

Delle Divisioni e Vendite all'incanto (a).

966. Quando la divisione deve farsi in giudizio, dipendentemente dai casi contemplati negli articoli 823 e 838 del

---

(*a*) 823 Se uno dei coeredi ricusa di acconsentire alla divisione, o se insorgono controversie sul modo d'intraprenderla, o di ultimarla, lo stesso tribunale pronunzia come nelle cause sommarie, ovvero, essendovi luogo, delega un giudice per le operazioni della divisione, e decide le contestazioni, sopra la relazione del medesimo.

824 La stima degl'immobili si fa per mezzo dei periti scelti dalle parti interessate, o nominati d'ufficio, quando esse si ricusino.

Il processo verbale dei periti deve presentare le basi della stima; deve indicare se l'effetto stimato possa comodamente dividersi ed in qual maniera; e finalmente, in caso di divisione, deve fissare ciascuna delle parti che si possono fare, ed il loro valore.

825 La stima dei mobili quando non se ne sia fissato il prezzo in un inventario regolare, deve farsi a giusto prezzo da persone esperte, e senza lasciar luogo ad accrescimento.

826. Ciascuno de'coeredi può chiedere in natura la sua parte dei beni mobili ed immobili dell'eredità: nondimeno, se vi fossero creditori che gli avessero sequestrati, o che vi si opponessero, o se la maggior parte dei coeredi giudicasse necessaria la vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditarj, i mobili saranno venduti pubblicamente nelle solite forme.

827. Se gli stabili non possono comodamente dividersi, se ne dovrà fare la vendita all'incanto davanti al tribunale.

Quando però le parti siano tutte in età maggiore, possono consentire che l'incanto si segua davanti un notaro eletto di comune accordo.

828 Dopo la stima e vendita dei mobili ed immobili, il giudice delegato rimette, se occorre, le parti avanti ad un notaro da esse eletto, o nominato *ex officio*, quando esse non si accordino nella scelta.

Avanti a questo si procede ai conti che i condividenti dovessero rendersi, ed alla formazione dello stato generale dei beni, a quella delle rispettive porzioni ereditarie, ed alle somministrazioni da farsi a ciascuno dei condividenti.

829 Ciascuno dei coeredi, a norma delle regole che saranno stabilite in appresso, conferisce nella massa tutto ciò che gli è stato donato, e le somme di cui è debitore.

830. Se la collazione non è fatta in natura, i coeredi ai quali è dovuta, prededucono una porzione eguale sulla massa ereditaria.

Queste prededuzioni, per quanto è possibile, si formano con oggetti della stessa

Codice Napoleone, la parte più sollecita introduce l'istanza.

967. In concorrenza di due provocanti alla divisione, la procedura appartiene a quello che il primo ha fatto vidimare dal cancelliere del tribunale l'originale della sua domanda. La vidimazione deve esprimere il giorno e l'ora in cui è stata apposta.

968. Il tutore speciale e particolare da darsi a ciascun minore che avesse degli interessi opposti, si nomina a tenore delle regole contenute nel titolo *de' Consigli di famiglia*.

969. Nella stessa sentenza che si pronunzia sulla domanda di divisione, si delega, ove occorra, un giudice, a norma del disposto all'articolo 823 del Codice Napoleone, e si ordina che gli stabili, se ve ne ha, siano stimati da periti nella forma prescritta dall'articolo 824 dello stesso Codice.

970. Se la divisione degli stabili è eseguibile, il tribunale ordina nella stessa sentenza, che vi si proceda, o che altrimenti si proceda alla vendita col mezzo dell'incanto: la vendita deve farsi o davanti un individuo del tribunale o davanti un notaro.

971. Si procede alla nomina, prestazione di giuramento e relazione dei periti colle formalità prescritte al titolo *delle Relazioni de' Periti*. Se però tutte le parti sono maggiori e fra loro d'accordo, può essere nominato un solo perito.

---

natura, qualità e bontà di quelli che non sono stati conferiti in natura.

831. Dopo le dette prededuzioni, si procede sopra ciò che rimane in massa, alla formazione di altrettante parti eguali quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti.

832 Nella formazione e composizione delle quote, si deve evitare, per quanto sia possibile, di smembrare i fondi e di recar danno colla divisione alla qualità delle coltivazioni; e devesi fare in modo che entri in ciascuna quota, se è possibile, la medesima quantità di mobili, immobili, dritti o crediti della stessa natura e valore.

833. L'ineguaglianza in natura delle quote ereditarie si compensa con una retribuzione, o in rendite, o in danaro.

834. Le quote si formano da uno dei coeredi, se gli altri concordano nella di lui scelta, e se colui che è stato eletto accetta la commissione: in caso contrario, si formano da un perito che si nomina dal giudice delegato.

Le quote vengono in seguito estratte a sorte.

835. Prima di procedere all'estrazione delle quote, ciascun condividente è ammesso a proporre i suoi reclami contro la formazione delle medesime.

836. Le norme prescritte per la divisione delle masse da ripartirsi, si osservano egualmente nella suddivisione da farsi fra le stirpi condividenti.

837. Se nelle operazioni commesse ad un notajo, insorgono contestazioni, il notaro stenderà processo verbale delle opposizioni e di quanto deducono rispettivamente le parti; quindi le rimetterà avanti il delegato per la divisione; nel resto si procederà secondo le forme prescritte dalle leggi sulla procedura civile.

838. Se tutti i coeredi non sono presenti o se fra questi vi sono degl'interdetti o de' minori d'età, ancorchè emancipati, la divisione deve farsi giudizialmente, in conformità delle norme prescritte negli articoli 819 e successivi, sino al precedente inclusivamente. Se vi sono più minori i quali abbiano interessi opposti nella divisione, si deve dare a ciascuno di loro un tutore speciale e particolare.

839. Se vi è luogo ad incanto, nel caso dell'antecedente articolo, non può esso farsi che giudizialmente colle formalità prescritte per l'alienazione dei beni de' minori. Gli estranei vi sono sempre ammessi.

(*Codice Napoleone*)

Digitized by Google

972. L' instante con domanda in iscritto *da patrocinatore a patrocinatore*, che contenga le sue semplici conclusioni, chiede l'omologazione della relazione de' periti. Riguardo alla vendita devono osservarsi le formalità prescritte nel titolo *della Vendita de' Beni stabili*, aggiungendo però nel quaderno dell' atto per la vendita,

Il nome, l' abitazione e professione dell' instante, il nome e l'abitazione del suo patrocinatore;

Il nome l' abitazione e professione de' condividenti.

Copia del quaderno dell' atto per la vendita si notifica con un semplice atto ai patrocinatori dei condividenti, entro giorni otto dal deposito del medesimo in cancelleria o presso il notaro.

973 Insorgendo difficoltà sul detto atto per la vendita, si risolvono all' udienza, senz' alcuna formale domanda, ma dietro semplice atto *da patrocinatore a patrocinatore*.

974. Se per motivo della situazione degli stabili si è dovuto procedere a molte distinte perizie, e che delle relazioni risulti non essere i detti beni individualmente divisibili, non si passa ciò non ostante all'incanto, qualora dal confronto delle relazioni si conosca, che la totalità degli stabili può comodamente dividersi.

975. Se la domanda non ha altro oggetto che la divisione di uno o più stabili su dei quali i diritti e gl' interessi delle parti siano di già liquidati, i periti procedendo alla stima, formeranno, di conformità al prescritto nell' articolo 466. del Codice Napoleone, le porzioni, e dopo l' omologazione della loro relazione, si tireranno a sorte le porzioni o davanti il giudice delegato, o davanti un notaro destinato dal tribunale.

976. Negli altri casi l' instante fa citare i condividenti a comparire a giorno prefisso davanti il giudice delegato, il quale rimette le parti ad un notaro da esse eletto, se possono e vogliono convenire nella scelta, o in mancanza, nominato d' officio dal tribunale; davanti al notaro si procede ai conti, alle collazioni, alla formazione degli stati, alle prededuzioni, alla formazione delle porzioni, ed alle somministrazioni, a tenore del disposto dal Codice Napoleone nell' articolo 828.

Lo stesso si osserva in caso della seguíta vendita all' incanto, qualora il prezzo dell' aggiudicazione debba unirsi alla massa comune della divisione per bilanciare le differenti porzioni.

977. Il notaro delegato procede egli solo senz' essere assistito da un altro notaro nè da testimonj; se le parti volessero farsi assistere da un consulente, gli onorarj a questo dovuti non entreranno nelle spese della divisione, ma resteranno a loro carico.

Nel caso dell' articolo 837 del Codice Napoleone, il notaro deve scrivere in un processo verbale separato, le difficoltà che insorgessero, e quanto deducono rispettivamente le parti; quindi rimette in cancelleria il processo verbale per esservi conservato.

Se il giudice delegato rimette le parti all' udienza, l'indicazione del giorno in cui vi dovranno comparire, tiene luogo di citazione.

Non si fa alcuna intimazione a comparire sia davanti il giudice, sia all' udienza.

978. Nel caso che la massa ereditaria, le collazioni e prededuzioni da farsi a favore di ciascuna delle parti interessate siano state stabilite dal notaro a norma degli articoli 829, 830 e 831 del Codice Napoleone, le porzioni si forma-

no da uno de' coeredi, quando però tutti siano maggiori, consentano nella scelta, ed il coerede nominato accetti l'incarico; in caso diverso, il notaro, senza bisogno di alcun'altra procedura, rimette le parti al giudice delegato, il quale passerà alla nomina di un perito.

979. Il coerede scelto dalle parti, o il perito nominato per la formazione delle porzioni, vi procede con un rapporto che rimette al notaro, il quale lo inserisce in seguito alle precedenti operazioni.

980. Formate le porzioni, e giudicate le contestazioni che intorno alle medesime fossero insorte, l'attore fa citare i condividenti a recarsi a giorno prefisso allo studio del notaro per trovarsi presenti allorchè si chiude il processo verbale, sentirne la lettura e firmarlo insieme con esso, se possono o vogliono firmare.

981. Il notaro rilascia la spedizione del processo verbale di divisione alla parte più sollecita, a fine di ottenerne l'omologazione del tribunale. Il tribunale dietro il rapporto del giudice delegato, presenti le parti, o queste chiamate ove non siano state tutte presenti al chiudersi il processo verbale, e dietro le conclusioni del regio procuratore, nel caso che la qualità delle parti richiedesse l'intervento del di lui ministero, pronuncia, se lo crede regolare, l'omologazione della divisione.

982. Nella sentenza di omologazione si ordina l'estrazione a sorte delle porzioni da eseguirsi, o davanti il giudice delegato, o davanti il notaro. Questi deve rilasciare alle parti l'atto di estrazione subito ch'è seguita.

983. Tanto il cancelliere, quanto il notaro sono tenuti di rilasciare alle parti interessate quegli estratti di tutto o di parte del processo verbale di divisione, che dalle medesime verranno richiesti.

984. Le anzidette formalità si osserveranno agl'incanti e divisioni tendenti a togliere la comunione d'interesse ove sianvi minori, o altre persone prive del libero esercizio de' loro diritti civili.

985. Quando poi tutti i comproprietarj o coeredi siano maggiori, ed abbiano il libero esercizio de' loro diritti, si trovino presenti o debitamente rappresentati possono astenersi dalla procedura giudiziaria, o recedervi in qualunque stato di causa, e convenire fra essi per passare alla divisione in quel modo che crederanno conveniente (*a*).

TITOLO VII.

Del Benefico dell' inventario.

986. Se l'erede prima di assumere tale qualità intende di conformità al Codice Napoleone (*b*) di farsi autorizzare a passare alla vendita degli effetti mobiliari di compendio dell' eredità, deve

---

(*a*) 819. Se tutti gli eredi sono presenti e in età maggiore, non è necessaria l'opposizione dei sigilli sopra gli effetti ereditarj, e la divisione può farsi in quella forma e con quell'atto che le parti interessate crederanno conveniente.

Se tutti gli eredi non sono presenti, se fra essi si trovano de' minori o degl' interdetti, dovrà essere apposto il sigillo nel più breve termine, sì a richiesta degli eredi, come ad istanza del Regio Procuratore presso il tribunale di prima istanza, ed anche *ex officio* dal giudice di pace nel cui circondario si è aperta la successione.

(*Codice Napoleone*)

(*b*) 793. La dichiarazione di un erede il quale non vuole assumere questa qualità che col beneficio dell' inventario, deve esser fatta nella cancelleria del tribunale civile di prima istanza nel circondario in cui si è aperta la successione, e deve essere inscritta

presentarne domanda in iscritto al presidente del tribunale di prima istanza, nella cui giurisdizione si è aperta la successione.

La vendita si eseguisce da un officiale pubblico dietro gli affissi e le pubblicazioni sopra prescritte *per la vendita degli effetti mobiliari*.

987. Se occorresse la vendita di qualche stabile di compendio dell'eredità, l'erede beneficiato deve presentare al presidente del tribunale una formale domanda in iscritto che contenga l'indicazione dei fondi. La domanda è comunicata al ministero pubblico; sentite le di lui conclusioni, ed il rapporto del giudice delegato a questo effetto, si passa ad un giudicato con cui si ordina preliminarmente che i suddetti immobili siano visitati e stimati da un perito nominato d'ufficio.

988. Se la relazione del perito trovasi regolare, dietro domanda della parte, e sentite le conclusioni del ministero pubblico, viene approvata dallo stesso tribunale, ed il giudicato ne ordina la vendita.

Si procede alla vendita colle formalità prescritte nel titolo *delle Divisioni e Vendite all'incanto*.

L'erede beneficiato che avesse venduto stabili senza uniformarsi alle prescrizioni del presente titolo, sarà riputato erede puro e semplice.

989. Quando occorresse di vendere effetti mobiliari o rendite costituite di compendio dell'credità, la vendita si eseguirà come è stato prescritto per le vendite di questa sorta di beni, sotto pena contro l'erede beneficiato di essere ritenuto erede puro e semplice.

990. Il prezzo della vendita degli effetti mobiliari si distribuisce per contributo tra i creditori opponenti, di conformità al prescritto nel titolo *della distribuzione per contributo*.

991. Il prezzo della vendita degli stabili si distribuisce secondo l'ordine dei privilegi e delle ipoteche.

992. Un creditore o qualunque interessato che voglia obbligare l'erede beneficiato a dar cauzione, dovrà citarlo a questo effetto con atto d'usciere intimato alla persona o a domicilio.

993. L'erede deve nel termine di tre giorni dalla detta citazione, più un giorno per ogni tre miriametri di distanza tra il domicilio dell'erede ed il comune di residenza del tribunale, presentare la cauzione alla cancelleria del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, nelle forme prescritte sul modo di ricevere le cauzioni.

994. Insorgendo difficoltà relativamente all'accettazione della cauzione, i creditori provocanti vengono rappresentati dal patrocinatore più anziano.

995. Pel rendiconto che deve eseguire l'erede beneficiato, si osservano le forme prescritte nel titolo *del rendimento de' conti*.

996. Quando l'erede beneficiato avesse azioni da promuovere contro l'eredità, le deve dirigere contro gli altri eredi, e se non vi sono altri eredi, o se le azioni da intentarsi fossero comuni a tutti, devonsi dirigere contro un curatore speciale alla eredità beneficiata, da nominarsi

---

nel registro destinato a ricevere gli atti di rinunzia.

794. Questa dichiarazione non produce effetto se non quando è preceduta o susseguita da un fedele ed esatto inventario dei beni dell'eredità, nelle forme stabilite dalle leggi sopra la procedura civile, e nei termini che verranno determinati in appresso.

(*Codice Napoleone*).

nel modo prescritto per la nomina del curatore all'eredità vacante.

TITOLO VIII.

Della rinunzia alla Comunione, o alla Successione.

997 Le rinunzie a comunione di beni ed a successioni devono farsi presso la cancelleria nella cui giurisdizione si è verificato lo scioglimento della comunione, o si è aperta la successione, ed inscriversi sul registro prescritto dall'articolo 784 del Codice Napoleone; e di conformità all'articolo 1457 dello stesso Codice, senz'alcuna formalità.

TITOLO IX.

Del Curatore all'Eredità vacante.

998. Quando, spirati i termini a fare inventario ed a deliberare, non si presenta alcuno a domandare un'eredità, e non vi siano eredi conosciuti, oppure se questi vi hanno rinunziato, l'eredità è riputata vacante, e vi si destina un curatore a termini dell'articolo 812 del Codice Napoleone.

999. In caso di concorrenza di due o più curatori, è preferito il primo nominato, senza che per ciò occorra un giudicato.

1000. Il curatore prima di tutto è tenuto a far verificare lo stato dell'eredità mediante inventario, se non è stato fatto, e di far vendere i mobili colle formalità prescritte ai titoli *dell'Inventario*, e *della Vendita degli effetti mobiliari*.

1001. Non si può procedere alla vendita di stabili o di rendite costituite, che nelle forme prescritte nel titolo *del Beneficio dell'inventario*.

1002. Le formalità prescritte per l'erede beneficiato si applicano egualmente al modo di amministrazione, ed al conto da rendersi dal curatore dato all'eredità vacante.

LIBRO III.

TITOLO UNICO.

Dei Compromessi.

1003. Qualunque persona può compromettere intorno ai diritti di cui ha libera la disposizione.

1004 Non si può compromettere sulle donazioni e legati a titolo di alimenti, alloggio e vestiario; su quelle di separazione fra marito e moglie, di divorzio, sulle questioni di stato, nè sulle altre per le quali è prescritta la comunicazione al ministero pubblico.

1005 Il compromesso può farsi per mezzo di un processo verbale in presenza degli arbitri eletti, o per atto avanti notaro o per iscrittura privata sottoscritta dalle parti.

1006 Il compromesso deve specificare gli oggetti controversi, ed il nome degli arbitri, sotto pena di nullità.

1007. È valido il compromesso quantunque non siavisi stabilito alcun termine alla di lui durata; ma in questo caso l'autorità degli arbitri non dura che tre mesi dal giorno del compromesso.

1008. Durante il termine del compromesso gli arbitri non possono essere rivocati che col consenso unanime delle parti.

1009. Le parti e gli arbitri osserveranno nella procedura i termini e le forme prescritte per i tribunali, se le parti non abbiano altrimenti convenuto.

1010. I giudicati degli arbitri non soggiacciono a ricorso nè di appello, nè di cassazione, a meno che le parti non

Digitized by Google

ne abbiano fatta espressa riserva (art. 16 Reg. Organ.). Perchè la riserva abbia il suo effetto in quanto all'appello deve contenere l'espressa indicazione della corte presso cui si vuole introdurre il ricorso (art. citato). Non ostante l'apposta riserva, possono le parti, durante il compromesso, rinunziare all'appellazione. Non così possono le parti rinunziare al rimedio di cassazione che si fossero riservati.

1011. Gli atti d'istruzione ed i processi verbali del ministero degli arbitri, si fanno da tutti collegialmente, quando nel compromesso non siasi a tale oggetto delegato un solo, od espressa l'autorizzazione degli arbitri a farne la delegazione.

1012. Il compromesso finisce 1.° per morte, rinunzia, desistenza o impedimento di uno degli arbitri, quando non vi sia la clausola di continuare il compromesso anche in mancanza di uno degli arbitri, o di rimpiazzarlo a scelta delle parti, oppure dell'arbitro o degli arbitri che rimangono; 2.° per la scadenza del termine stabilito o di quello di tre mesi, se non è stato prefinito; 3.° per parità di opinioni, se gli arbitri non sono autorizzati a chiamare un terzo.

1013. Il compromesso non finisce per la morte di una delle parti, se tutti gli eredi sono maggiori; ma il termine ad istruire e a decidere è sospeso finchè non sia scorso quello dell'inventario e del diritto di deliberare.

1014 Cominciata la procedura, gli arbitri non possono più desistere. Non si ammette ricusa di arbitri che per fatti posteriori al compromesso.

1015 Se un atto è querelato di falso anche puramente coll'azion civile, o se nasce un incidente criminale, gli arbitri rimettono le parti ad agire davanti il giudice competente, ed i termini del compromesso non continuano a decorrere che dal giorno in cui l'incidente sarà stato giudicato.

1016 Ciascuna delle parti è tenuta a produrre le proprie ragioni e documenti, quindici giorni almeno prima che spiri il termine del compromesso. Gli arbitri sono tenuti di giudicare sulle fatte produzioni.

La sentenza viene firmata da tutti gli arbitri. Nel caso che essendovi più di due arbitri, la minorità ricusi di firmarla, gli altri ne devono far menzione, e la sentenza ha la medesima forza come se fosse stata firmata da tutti.

La sentenza degli arbitri non è in alcun caso suscettibile di opposizione.

1017. In caso di parità di suffragi, se gli arbitri sono stati autorizzati a nominare un terzo, devono farlo con giudicato in cui si enuncia la parità de' suffragi. Se non possono convenire nella detta nomina, dovranno ciò dichiarare nel processo verbale, ed il terzo arbitro verrà nominato dal presidente del tribunale cui spetta di ordinare l'esecuzione della sentenza arbitramentale.

A quest'effetto la parte più sollecita deve presentare una domanda in iscritto.

In ambedue i menzionati casi, gli arbitri divisi di opinione sono tenuti a scrivere rispettivamente il loro parere motivato, o nello stesso processo verbale, o in processi verbali separati.

1018 Il terzo arbitro è obbligato a pronunziare entro un mese dal giorno della sua accettazione, a meno che nell'atto della di lui nomina non sia stato accordato un termine più lungo. Prima di pronunziare dovrà conferire cogli arbitri divisi di opinione, i quali sono a quest'effetto citati a radunarsi unitamente col terzo. Se tutti gli arbitri non intervengono, il terzo giudica egli solo; ma è obbligato di uniformarsi ad uno de' pareri degli altri arbitri.

1019. Tanto i primi arbitri, quanto il terzo arbitro devono decidere secondo le regole di diritto, a meno che il compromesso non gli avesse autorizzati a pronunziare in qualità di amichevoli compositori.

1020. La sentenza arbitramentale si renderà esecutiva mediante un' ordinazione del presidente del tribunale di prima istanza nella di cui giurisdizione è stata pronunziata. A quest' effetto uno degli arbitri deve depositare entro tre giorni l' originale della sentenza presso la cancelleria del tribunale.

Se il compromesso versa sopra una questione in grado di appello, la sentenza degli arbitri deve depositarsi presso la cancelleria del tribunale di appello, e l' ordinazione che la rende esecutiva si pronuncia dal presidente di questo tribunale.

Qualunque istanza o procedura per le spese del deposito e per i diritti di registro non può essere diretta che contro le parti.

1021. Le sentenze degli arbitri, anche preparatorie, non possono mandarsi ad esecuzione che dietro un' ordinazione del presidente del tribunale che la scrive in calce o al margine dell' originale sentenza, senza che siavi bisogno di farne comunicazione al ministero pubblico. La spedizione della detta ordinazione si fa in seguito alla spedizione della sentenza.

La cognizione di tutto ciò ch' è relativo alla esecuzione della sentenza, appartiene al tribunale il cui presidente ha rilasciata l' ordinazione.

1022. Le sentenze degli arbitri non potranno in alcun caso venire opposte contro i terzi.

1023. L' appellazione dalle sentenze degli arbitri ne' casi in cui può avere luogo a termini del sovra prescritto all' articolo 1010, si porta alla corte destinata dalle parti all' atto del compromesso, quand' anche la stessa non fosse altrimenti la competente.

1024. Le regole sopra l' esecuzione provvisionale de' gindicati de' tribunali sono applicabili alle sentenze degli arbitri, di cui sia stata riservata l' appellazione.

1025. Se l' appello è rigettato, l' appellante si condanna alla stessa multa come se si trattasse di un gindicato di tribunali ordinarj.

1026. Il ricorso *per ritrattazione di sentenza*, può proporsi anche contro le sentenze degli arbitri, nei casi e nelle forme, ed entro i termini prescritti per le sentenze de' tribunali ordinarj.

Quest' azione s' introduce davanti la corte d' appello che si sarà indicata dalle parti per l' appellazione che si fossero riservata nel compromesso. Quando poi le parti non avessero fatta l' espressa riserva dell' appellazione, o che non avessero indicata la corte d' appello, allora, se trattasi di cause che in mancanza di compromesso sarebbero state, sia appellabilmente, sia inappellabilmente, della competenza dei giudici di pace, s' introduce avanti i tribunali di prima istanza entro la cui giurisdizione si trova il giudice di pace che sarebbe stato il competente; e se trattasi di cause che sarebbero state, o appellabilmente o inappellabilmente, della competenza de' tribunali di prima istanza, s' introduce avanti la competente corte di appello.

1027. Non possono allegarsi per titolo di ritrattazione della sentenza arbitramentale,

1.° L' inosservanza delle forme ordinarie, quando le parti non avessero diversamente convenuto;

2.° Se siasi pronunziato sopra cose non domandate, salvo in questo caso ad agi-

re di nullità come nell'articolo seguente.

1028. L' appellazione anche ove sia stata riservata, ed il ricorso per ritrattazione della sentenza non ha luogo nei seguenti casi:

1.° Se la sentenza è stata pronunziata senza compromesso, o fuori dei termini del compromesso;

2.° Se è stata pronunziata su di un compromesso nullo o cessato;

3.° Se lo è stata solamente da alcuni arbitri non autorizzati a giudicare in assenza degli altri;

4.° Se lo è stata da un terzo, il quale abbia mancato di conferire cogli altri arbitri divisi di opinione a tenore del disposto nell'articolo 1018;

5.° Finalmente se si è pronunziato sopra cose non domandate.

In ciascuno dei suddetti casi le parti possono opporre contro l'ordinazione di esecuzione davanti il tribunale che l'ha rilasciata, e domandano la nullità dell'atto qualificato *sentenza degli arbitri*.

Le parti, quand'anche nel compromesso si fossero riservate il ricorso di cassazione, non possono proporlo per gli anzidetti titoli contro la sentenza arbitramentale, salvo un tale ricorso, quando ne sia il caso, contro le sentenze de' tribunali o corti che avessero ammessa o rigettata la nullità.

In qualunque caso poi, ed anche ove non si fosse nel compromesso fatta l'espressa riserva del ricorso di cassazione, sarà sempre salvo alle parti di proporlo, se vi ha luogo, contro i giudicati pronunziati dai tribunali, sia sulla domanda di rutrattazione, sia sull'appello dalle sentenze arbitramentali.

Disposizioni generali.

1029 Qualsivoglia nullità, multa, perdita di diritti pronunziata dal presente Codice, non è soltanto comminatoria.

1030. Non potrà dichiararsi nullo alcun atto di citazione od altro atto di procedura giudiziale, se la legge non ne pronunzia formalmente la nullità.

Nei casi in cui la legge non abbia pronunziata la nullità, l'offiziale ministeriale può essere condannato, sia per ommissione, sia per contravvenzione, ad una multa non minore di cinque lire, e non maggiore di cento.

1031. Le procedure e gli atti nulli o frustratorj, e gli atti che avessero occasionato una condanna a multa, sono a carico degli officiali ministeriali che gli hanno fatti, i quali, secondo i casi, sono inoltre responsabili dei danni ed interessi verso la parte, possono anche essere sospesi dalle loro funzioni.

1032. I comuni e pubblici stabilimenti, per essere autorizzati ad agire in giudizio, sono tenuti di uniformarsi alle leggi amministrative.

1033. Il giorno dell'intimazione, e quello della scadenza non si computa mai nei termini generali fissati per le citazioni a giorno prefisso, intimazioni, notificazioni ed altri atti fatti alla persona o a domicilio. Tali termini si accrescono di un giorno per ogni tre miriametri; quando occorre viaggio, ossia trasporto e ritorno, si accrescono due giorni per ogni tre miriametri.

1034. Le intimazioni che si fanno per assistere a relazioni di periti, del pari che le citazioni date in forza di sentenza che ordina una riunione o congiungimento d'istanze, indicano soltanto il luogo, il giorno e l'ora della prima convocazione o della prima udienza; e ove accades e continuare l'adunanze o l'udienza in altri giorni, non è necessario di reiterare le dette intimazioni o citazioni.

1035 Allorchè trattasi di ricevere un giuramento, una cauzione, di procede-

re ad un esame di testimonj, ad un interrogatorio sopra fatti e loro circostanze, di nominare periti, e generalmente di fare una operazione qualunque ordinata da un giudicato, in caso di lontananza delle parti, o di distanza de' luoghi in questione, i tribunali possono delegare un tribunale vicino, un giudice o anche un giudice di pace, secondo che i casi lo esigono; possono anche autorizzare un tribunale a nominare o uno de' suoi membri, o un giudice di pace per procedere alle ordinate operazioni.

1036. I tribunali, secondo la gravità delle circostanze, possono nelle cause portate davanti a loro, pronunziare, anche d' ufficio, precetti, sopprimere delle scritture, dichiararle calunniose, ed ordinare la stampa e la pubblicazione de' loro giudicati.

1037 Dal primo giorno del mese di ottobre fino al 31 di marzo, non può farsi alcuna intimazione, nè esecuzione avanti le ore sei della mattina, e dopo le ore sei della sera; e dal primo di aprile sino al 30 di settembre, avanti le ore quattro della mattina, e dopo le ore nove della sera; non che nei giorni di feste legali, eccetto che il giudice ne accordasse espressamente il permesso nei casi in cui vi fosse pericolo nel ritardo.

1038. I patrocinatori che hanno proceduto nelle cause le quali sono state decise definitivamente, sono obbligati di prestarsi per l' esecuzione de' relativi giudicati definitivi, senza bisogno di nuova autorizzazione; sempreché l'esecuzione si faccia entro l'anno da che il giudicato è stato pronunciato.

1039. Qualunque atto intimato a persone collocate in pubblico ufficio e destinate a riceverlo, sarà dalla persona medesima vidimato sull' originale senza spese.

In caso di rifiuto, l' originale sarà vidimato dal regio procuratore presso il tribunale di prima istanza del loro domicilio. Quei che ricusano possono essere, dietro le conclusioni del ministero pubblico, condannati ad una multa che non può essere minore di cinque lire.

1040. Qualunque atto e processo verbale dipendente dal ministero del giudice deve farsi nel luogo di ordinaria residenza del tribunale. Il giudice vi è sempre assistito dal cancelliere, il quale conserva gli originali, e rilascia le spedizioni. Nei casi d' urgenza il giudice può decretare in propria casa le domande scritte che gli vengono presentate. Sono eccettuate dalle regole quì prescritte le disposizioni portate nel titolo *de' Giudizj sopra sommaria esposizione*.

1041. Tutte le cause che s' intenteranno dopo l' attivazione del presente Codice, dovranno instruirsi di conformità alle disposizioni del medesimo, e dal detto giorno in avanti restano abrogate tutte le leggi, costumi, usi e regolamenti relativi alla procedura civile.

1042 Le tasse delle spese, l' ordine e la disciplina de' tribunali verranno determinati da speciali regolamenti di pubblica amministrazione.

Per traduzione uffiziale;

Il Gran Giudice, Ministro della Giustizia,
LUOSI.

Certificato conforme;
Il Gran Giudice, Ministro della Giustizia,
LUOSI.

BELLERIO,
Segretario generale.

20711